


REPUBBLICA ITALIANA



# BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851  
Redazione: Tel. 010 5485663 - 5068 - Fax 010 5484815  
Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485232 - 5253

Internet: [www.regione.liguria.it](http://www.regione.liguria.it)  
E-mail: [abbonati@regione.liguria.it](mailto:abbonati@regione.liguria.it)  
E-mail: [burl@regione.liguria.it](mailto:burl@regione.liguria.it)

---

---

## PARTE TERZA

Genova - Via Fieschi 15

**CONDIZIONI DI VENDITA:** Ogni fascicolo E. 3,10. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica - Galleria E. Martino 9."

**CONDIZIONI DI ABBONAMENTO:** Con decorrenza annuale:

Canone globale: E. 144,61 - Parte I: E. 61,97 - Parte II: E. 54,23 - Parte III: E. 36,15 - Parte IV: E. 25,82 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.N., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di E. 0,13 per facciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

**CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE:** Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE vigenti**: diritto fisso di intestazione E. 2,58 - Testo E. 1,03 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

**TERMINI DI PUBBLICAZIONE:** Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino; la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

**CONDIZIONI DI PAGAMENTO:** Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N. 00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi, 15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

---

Grafica Veneta S.r.l. - Trebaseleghe (PD)

Pubblicazione settimanale - "Spedizione in a.p. Art. 2 comma 20/c legge 662/96 - Filiale di GENOVA"

---

## PARTE TERZA

### AVVISI

---

---

*Atti di cui all'art. 35 della Legge Regionale 11 Settembre 1991 n. 25*

---

---

## SOMMARIO

### PRIMA SEZIONE

#### STATUTI

## PROVINCIA DI GENOVA

Statuto

pag. 224

**COMUNE DI LUCINASCO**

**Statuto**

**pag. 240**

**COMUNE DI MELE**

**Statuto**

**pag. 267**

---



---

**PROVINCIA DI GENOVA**


---



---

**Statuto**


---

**TITOLO I  
PRINCIPI GENERALI**

- Art. 1 Provincia di Genova  
 Art. 2 Territorio, capoluogo e sede  
 Art. 3 Organi  
 Art. 4 Stemma e gonfalone  
 Art. 5 Finalità dell'azione provinciale  
 Art. 6 Rapporti internazionali e diritti dei popoli  
 Art. 7 Pari Opportunità  
 Art. 8 Principi di azione e organizzazione della Provincia  
 Art. 9 Attività di programmazione e pianificazione  
 Art. 10 Principio di sussidiarietà  
 Art. 11 Rapporti con altri Enti locali  
 Art. 12 Appartenenza onoraria alla Provincia

**TITOLO II  
ORGANI DELLA PROVINCIA**
**CAPO I  
IL CONSIGLIO PROVINCIALE**

- Art. 13 Il Consiglio provinciale  
 Art. 14 Il Presidente del Consiglio provinciale  
 Art. 15 Attribuzioni del Consiglio  
 Art. 16 Potere regolamentare  
 Art. 17 I consiglieri provinciali  
 Art. 18 Partecipazione dei cittadini comunitari e degli stranieri all'attività dell'ente  
 Art. 19 Gruppi consiliari e Conferenza dei Capigruppo  
 Art. 20 Commissioni consiliari  
 Art. 21 Pubblicità delle spese elettorali

**CAPO II  
LA GIUNTA PROVINCIALE**

- Art. 22 La Giunta provinciale  
 Art. 23 Competenze della Giunta

- Art. 24 Attribuzioni agli assessori  
 Art. 25 Sostituzione di componenti della Giunta  
 Art. 26 Attribuzioni ai consiglieri

**CAPO III  
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA**

- Art. 27 Il Presidente della Provincia  
 Art. 28 Rappresentanza legale  
 Art. 29 Linee programmatiche di mandato  
 Art. 30 Il Vice Presidente della Provincia

**TITOLO III  
UFFICI, SERVIZI FINANZA E  
CONTABILITÀ**

- Art. 31 Efficienza e responsabilità  
 Art. 32 Responsabile del procedimento  
 Art. 33 Organizzazione amministrativa della Provincia  
 Art. 34 Violazioni di disposizioni regolamentari  
 Art. 35 Gestione dei servizi pubblici provinciali  
 Art. 36 Le istituzioni  
 Art. 37 Finanza provinciale  
 Art. 38 Revisione economico-finanziaria  
 Art. 38 bis Mancata approvazione del bilancio nei termini

**TITOLO IV  
PARTECIPAZIONE POPOLARE E  
TRASPARENZA DELL'AMMINISTRAZIONE**

- Art. 39 Partecipazione degli interessati ai procedimenti amministrativi  
 Art. 40 Trasparenza dell'amministrazione e accesso dei cittadini alle informazioni amministrative  
 Art. 41 Pubblicazione degli atti e dei provvedimenti  
 Art. 42 Obblighi di trasparenza  
 Art. 43 Consultazione dei cittadini  
 Art. 44 Referendum  
 Art. 45 Istanze, petizioni e proposte  
 Art. 46 Difensore civico

**TITOLO I  
PRINCIPI GENERALI**
**ART. 1  
PROVINCIA DI GENOVA**

1. La Provincia di Genova è ente locale auton-

mo nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi della Repubblica, dalle norme del presente Statuto e dalla Carta europea delle Autonomie.

2. La Provincia di Genova rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e coordina lo sviluppo e conforma la propria azione al principio di sussidiarietà.
3. L'affermazione, la promozione e lo sviluppo dei diritti dei cittadini informano l'attività e l'organizzazione dell'ente.

#### **ART. 2 TERRITORIO, CAPOLUOGO E SEDE**

1. Il territorio della Provincia di Genova comprende il territorio dei seguenti Comuni: Arenzano, Avegno, Bargagli, Bogliasco, Borzonasca, Busalla, Camogli, Campoligure, Campomorone, Carasco, Casarza Ligure, Cassella, Castiglione Chiavarese, Ceranesi, Chiavari, Cicagna, Cogoleto, Cogorno, Coreglia Ligure, Crocefieschi, Davagna, Fascia, Favale di Malvaro, Fontanigorda, Genova, Gorreto, Isola del Cantone, Lavagna, Leivi, Lorsica, Lumarzo, Masone, Mele, Mezzanego, Mignanego, Moconesi, Moneglia, Montebruno, Montoggio, Nè, Neirone, Orero, Pieve Ligure, Portofino, Propata, Rapallo, Recco, Rezzoaglio, Ronco Scrivia, Rondanina, Rossiglione, Rovegno, San Colombano Certenoli, Santa Margherita Ligure, Sant'Olcese, Santo Stefano d'Aveto, Savignone, Serra Riccò, Sestri Levante, Sori, Tiglieto, Torriglia, Tribogna, Uscio, Valbrevenna, Vobbia, Zoagli.
2. Genova è capoluogo e sede della Provincia.
3. La Provincia può individuare, nell'ambito del proprio territorio, i circondari al fine di organizzare gli uffici, i servizi e la partecipazione dei cittadini, in rapporto alle funzioni ad essa attribuite e sentiti i Comuni interessati.
4. Il circondario comprende il territorio di più Comuni che, per motivi storici o caratteristiche geografiche o per fattori culturali, sociali ed economici, sono individuabili come entità territoriale omogenea.

#### **ART. 3 ORGANI**

1. Sono organi della Provincia: il Consiglio, la Giunta, il Presidente della Provincia, il Presidente del Consiglio e tutti gli altri previsti dal presente Statuto.

#### **ART. 4 STEMMA E GONFALONE**

1. La Provincia ha un proprio stemma concesso con Regio Decreto del 6 marzo 1872.
2. La Provincia fa uso, nelle cerimonie ufficiali, del gonfalone concesso con Regio Decreto del 31 gennaio 1929.

#### **ART. 5 FINALITÀ DELL'AZIONE PROVINCIALE**

1. L'azione della Provincia è finalizzata alla salvaguardia e alla promozione dei valori fondamentali della comunità, al suo armonico sviluppo economico, sociale, culturale e ambientale, nonché al perseguimento delle pari opportunità.
2. In questa prospettiva la Provincia promuove il lavoro e favorisce lo sviluppo produttivo, nelle forme e nei modi compatibili con le esigenze di tutela del patrimonio ambientale.
3. Promuove la crescita dei settori più innovativi e dinamici dell'economia, curando peraltro la salvaguardia delle attività tradizionali.
4. Valorizza la dimensione marittimo-portuale, perseguendo al tempo stesso il superamento degli squilibri tra costa ed entroterra.
5. La Provincia ispira la propria azione al principio della solidarietà nei confronti dei soggetti e settori svantaggiati della comunità locale, con particolare riguardo alla condizione degli anziani, dei minori e dei disabili.

#### **ART. 6 RAPPORTI INTERNAZIONALI E DIRITTI DEI POPOLI**

1. La Provincia partecipa al processo di integrazione economica, sociale, culturale e politica dell'Europa, promuovendo idonee iniziative che perseguano tale obiettivo e partecipando a quelle promosse da altri soggetti.
2. La Provincia promuove la cultura della pace

e dell'integrazione culturale dei popoli mediante iniziative di gemellaggio con enti e comunità locali di altri paesi, di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione. La Provincia favorisce altresì le iniziative di integrazione promosse da istituzioni culturali e formative, associazioni, gruppi di volontariato e di cooperazione internazionale.

#### **ART. 7 PARI OPPORTUNITÀ**

1. La Provincia assume tra i fini istituzionali il perseguimento delle pari opportunità tra donna e uomo. In coerenza con tale fine promuove le azioni positive idonee ad assicurare pari condizioni ed in particolare misure atte a realizzare la piena uguaglianza di opportunità tra uomini e donne.
2. La Provincia si impegna a promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali dell'ente, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti.

#### **ART. 8 PRINCIPI DI AZIONE E ORGANIZZAZIONE DELLA PROVINCIA**

1. Nel quadro dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione, la Provincia ispira la propria azione e la propria organizzazione ai criteri della efficienza, della efficacia, della economicità e della trasparenza. Adotta il metodo della pianificazione strategica e della programmazione.
2. La Provincia, ispirandosi alle finalità e ai principi indicati, promuove forme di collaborazione e di raccordo:
  - a) con lo Stato, la Regione, i Comuni, le Comunità Montane del proprio territorio, nonché con le altre pubbliche amministrazioni, concorrendo alla realizzazione di un coordinato sistema delle autonomie, in armonia con l'obiettivo dell'integrazione europea;
  - b) con gli enti e le comunità contermini che hanno relazione con le attività e lo sviluppo del proprio territorio, avvalendosi anche di convenzioni, accordi di programma e conferenze di servizi.

3. Nell'esercizio della sua attività la Provincia favorisce, anche attraverso opportuni interventi di sostegno, la partecipazione dei cittadini, delle associazioni, delle organizzazioni sociali, dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti, alla vita pubblica locale.
4. La Provincia promuove il ruolo del volontariato quale momento qualificante della partecipazione del cittadino alla vita sociale e promuove il pluralismo associativo, valorizzando, in particolare, la funzione di promozione sociale e di servizio perseguita dalle libere associazioni costituite senza scopo di lucro ed aventi finalità culturali, sociali, scientifiche, educative, sportive, ricreative, turistiche, di tutela dell'ambiente e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, artistico ed ambientale.
5. Favorisce l'attività delle associazioni e individua forme di sostegno e di collaborazione, anche con la messa a disposizione di beni, strutture e servizi provinciali.
6. La Provincia promuove il confronto con le organizzazioni sindacali rappresentative dei dipendenti dell'Ente, al fine di perseguire l'obiettivo primario dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, attraverso gli strumenti e gli istituti contrattuali previsti dalle normative vigenti.

#### **ART. 9 ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE**

1. Ai fini dell'attuazione degli interventi pubblici, la Provincia di Genova, nell'esercizio delle funzioni e dei compiti di sua spettanza, informa la propria attività al principio associativo e di cooperazione con altri enti pubblici e privati, anche mediante accordi e forme convenzionali.
2. Nell'esercizio delle funzioni proprie e delle funzioni attribuite e delegate dallo Stato e dalla Regione, la Provincia di Genova assume la programmazione pluriennale e l'attività per progetti come metodo cui informa la propria azione.
3. La Provincia definisce gli obiettivi della propria azione mediante piani, programmi gene-

rali e programmi settoriali, coordinati con gli strumenti programmatori della Regione, ove previsti.

**ART. 10  
PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ**

1. La Provincia di Genova, nei settori attribuiti alla sua competenza, esercita le proprie funzioni amministrative nel rispetto del principio di sussidiarietà, secondo cui spettano all'Autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini interessati le responsabilità pubbliche e l'assolvimento dei relativi compiti, e in conformità ai principi costituzionali che disciplinano l'autonomia degli enti locali.
2. La Provincia esercita le proprie funzioni in conformità alle finalità di interesse generale previste dalla Costituzione, in relazione all'obiettivo di volta in volta perseguito. Il conseguimento di tali finalità può essere adeguatamente assicurato dall'autonomia iniziativa dei privati e delle formazioni sociali alle quali viene riconosciuto ruolo pubblico di pari dignità.

**ART. 11  
RAPPORTI CON ALTRI  
ENTI LOCALI**

1. La Provincia aderisce all'Unione Province d'Italia, all'Unione Regionale delle Province Liguri e può aderire ad altre organizzazioni di livello internazionale, nazionale e regionale di unione tra enti locali che favoriscano interessi dell'ente e rapporti di cooperazione.

**ART. 12  
APPARTENENZA ONORARIA  
ALLA PROVINCIA**

1. La condizione di membro onorario della collettività provinciale viene conferita dal Consiglio provinciale, con votazione favorevole di due terzi dei componenti, a persone che, pur non essendo nate nel territorio della Provincia di Genova, per particolare impegno e capacità dimostrata nel campo del lavoro, della cultura, dell'arte, della scienza e dello sport abbiano recato particolare lustro al territorio o alla comunità provinciale anche sotto il profilo dell'immagine.
2. La proposta circa l'attribuzione di tale onori-

ficenza potrà essere formulata dal Presidente della Provincia.

3. Il conferimento avverrà attraverso la consegna in forma solenne, da parte del Presidente della Provincia, alla presenza del Presidente del Consiglio, di una pergamena o di altro oggetto ritenuto idoneo ad esprimere l'alto riconoscimento.

**TITOLO II  
ORGANI DELLA PROVINCIA**

**CAPO I  
IL CONSIGLIO PROVINCIALE**

**ART. 13  
IL CONSIGLIO PROVINCIALE**

1. L'elezione del Presidente della Provincia, del Consiglio provinciale, la loro durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.
2. Il Consiglio provinciale è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio.
3. L'organizzazione, il funzionamento, i tempi di lavoro per le sedute ed ogni altro aspetto attinente all'autonomia della funzione consiliare sono disciplinati dal Consiglio stesso con proprio regolamento.

**ART. 14  
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
PROVINCIALE**

1. Nella prima seduta successiva alle elezioni, dopo la convalida degli eletti, il Consiglio provvede all'elezione con votazione distinta del Presidente del Consiglio e di due Vice Presidenti del Consiglio.
2. Il Presidente del Consiglio e i Vice Presidenti sono eletti secondo le modalità indicate dal regolamento di cui all'articolo precedente.
3. Il Presidente del Consiglio e i Vice Presidenti del Consiglio durano in carica per tutto il mandato consiliare, salvo le ipotesi di cessazione anticipata da disciplinarsi nel Regolamento del Consiglio.
4. Spettano al Presidente del Consiglio, secondo le modalità indicate nel regolamento:

- |  |  |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>a) la presidenza, la rappresentanza e la convocazione del Consiglio;</li> <li>b) l'organizzazione e la direzione dei lavori del Consiglio;</li> <li>c) la disciplina delle sedute consiliari;</li> <li>d) la formazione dell'ordine del giorno dell'adunanza, su proposta del Presidente della Provincia e/o della Conferenza dei capigruppo consiliari;</li> <li>e) la presidenza della Conferenza dei capigruppo consiliari;</li> <li>f) l'attivazione e il coordinamento delle Commissioni consiliari;</li> <li>g) l'obbligo di assicurare un'adeguata informazione ai gruppi consiliari ed ad i singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio;</li> <li>h) la ricezione delle proposte di deliberazione, delle mozioni, delle interpellanze e delle interrogazioni;</li> <li>i) ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.</li> </ul> <p>5. Nell'esercizio delle sue attribuzioni il Presidente del Consiglio deve garantire l'imparzialità e la difesa delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei consiglieri.</p> <p>6. I Vice Presidenti del Consiglio sostituiscono a turno il Presidente del Consiglio in caso di impedimento o assenza.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;</li> <li>c) le convenzioni tra Comuni e Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative, la delega di funzioni amministrative alle Comunità Montane;</li> <li>d) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;</li> <li>e) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione della Provincia a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzioni;</li> <li>f) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;</li> <li>g) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;</li> <li>h) la contrazione dei mutui non previsti in atti fondamentali e l'emissione dei prestiti obbligazionari;</li> <li>i) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;</li> <li>l) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari;</li> </ul> |
|--|--|

**ART. 15**  
**ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO**

1. Il Consiglio provinciale svolge le funzioni di indirizzo e di controllo politico amministrativo.
2. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
  - a) gli statuti dell'ente e delle aziende speciali, i criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi, i regolamenti, con esclusione di quello di cui all'art. 23 comma 7.

m) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

I rappresentanti della Provincia in enti ed organismi nominati direttamente dal Consiglio sono tenuti a riferire periodicamente al Presidente del Consiglio sull'attività svolta. Il Presidente del Consiglio riferisce al Consiglio stesso nei tempi e nei modi stabiliti dal regolamento.

L'approvazione di tali indirizzi deve di norma avvenire nella prima seduta del Consiglio successiva alle elezioni e comunque, non oltre trenta giorni dalla convalida degli eletti.

3. Compete altresì al Consiglio stabilire i criteri generali relativi ai regolamenti degli uffici e dei servizi da adottarsi dalla Giunta provinciale.

#### **ART. 16 POTERE REGOLAMENTARE**

1. Il Consiglio provinciale approva i regolamenti, nel rispetto della legge e dello Statuto, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
2. Il Regolamento per il funzionamento Consiglio, approvato con la maggioranza di cui al comma 1, disciplina l'attività e l'organizzazione dei lavori del Consiglio, nonché, nel rispetto dei principi dell'autonomia funzionale ed organizzativa del Consiglio stesso, le modalità di attribuzione di servizi attrezzature e risorse finanziarie, nonché di strutture apposite necessarie per il funzionamento del Consiglio e dei gruppi consiliari.

#### **ART. 17 I CONSIGLIERI PROVINCIALI**

1. Il consigliere che per giustificato motivo non può partecipare alla seduta, ne deve dare comunicazione al Presidente del Consiglio che, in apertura di seduta, informa il Consiglio delle giustificazioni pervenute.

I consiglieri provinciali che non intervengono alle sedute del Consiglio per tre volte consecutive, senza avere comunicato i motivi in-

renti la loro assenza, possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio provinciale. A tale riguardo, il Presidente del Consiglio, a seguito dell'avvenuto accertamento delle assenze maturate dal consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze nonché di fornire al Presidente del Consiglio eventuali documenti probatori, entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dalla comunicazione. Scaduto tale termine l'Ufficio di Presidenza valuta le eventuali giustificazioni addotte e, ove le ritenga infondate o non sufficientemente motivate, rimette la deliberazione alla valutazione del Consiglio. Il Presidente del Consiglio provvede a dare, utilizzando anche gli uffici provinciali, adeguata pubblicità alle assenze dei consiglieri alle sedute del Consiglio.

2. I consiglieri provinciali hanno diritto alle indennità, emolumenti, permessi licenze e aspettative previste dalla legge. Il regolamento del Consiglio provinciale disciplina le modalità e i limiti in cui il gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio e delle Commissioni può, su richiesta dell'interessato, essere trasformato in indennità di funzione.

#### **ART. 18 PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI COMUNITARI E DEGLI STRANIERI ALL'ATTIVITÀ DELL'ENTE**

1. La Provincia promuove la partecipazione all'attività istituzionale dell'ente di cittadini comunitari, di extracomunitari e di apolidi regolarmente soggiornanti nel territorio provinciale, al fine di favorirne l'integrazione sociale.

#### **ART. 19 GRUPPI CONSILIARI E CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO**

1. I consiglieri sono organizzati in Gruppi. Per lo svolgimento delle loro funzioni, la Presidenza del Consiglio assegna ai Gruppi servizi, attrezzature e risorse finanziarie con le modalità previste dal Regolamento del Consiglio.

2. I Gruppi di minoranza presenti in Consiglio possono eleggere un loro portavoce con il voto dei quattro quinti dei consiglieri di minoranza. Il portavoce della minoranza può essere invitato alla Conferenza dei Capigruppo e partecipa alle sedute delle Commissioni senza diritto di voto. Il regolamento del Consiglio disciplina le modalità di elezione e ne specifica ulteriormente compiti ed attribuzioni.

**ART. 20  
COMMISSIONI CONSILIARI**

1. Il Consiglio si avvale di Commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale, garantendo, comunque, la partecipazione di tutti i Gruppi rappresentati in Consiglio, secondo le modalità indicate nel regolamento.
2. Oltre alle Commissioni che il Consiglio intende istituire all'inizio di ogni ciclo amministrativo, è istituita la Commissione "Affari Generali ed Istituzionali" con competenza sullo Statuto e sui regolamenti e con funzioni di garanzia e controllo sulla complessiva attività dell'ente. La presidenza di tale Commissione è attribuita ad un rappresentante della minoranza consiliare.
3. Nell'ambito delle Commissioni permanenti, sono individuate le Commissioni con funzioni di controllo e garanzia, le cui presidenze sono attribuite ai consiglieri di opposizione.
4. Possono istituirsi Commissioni speciali per fini di studio, di indagine o di inchiesta. Le Commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione sono disciplinate in apposito regolamento.
5. Il Regolamento consiliare determina i poteri delle Commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori. Le sedute sono pubbliche, salvo i casi previsti dal Regolamento.

**ART. 21  
PUBBLICITÀ DELLE SPESE  
ELETTORALI**

1. La Provincia adotta apposito regolamento per la disciplina della pubblicità delle spese elettorali dei candidati alla carica di Presidente della Provincia e dei presentatori delle liste per l'elezione del Consiglio provinciale nel ri-

spetto dei principi della massima trasparenza e pubblicità.

2. I documenti di cui al comma 1 sono resi noti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

**CAPO II  
LA GIUNTA PROVINCIALE**

**ART. 22  
LA GIUNTA PROVINCIALE**

1. La Giunta provinciale è composta dal Presidente e da un numero massimo di dodici assessori, a uno dei quali il Presidente assegna le funzioni di Vice Presidente.
2. Gli assessori sono responsabili di fronte al Presidente della Provincia
3. La Giunta collabora con il Presidente nel governo della Provincia ed opera attraverso deliberazioni collegiali
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della stessa.
5. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza degli assessori in carica e a maggioranza dei presenti.
6. Il voto è palese. È sempre segreto il voto riguardante persone.
7. Il Presidente della Provincia disciplina le funzioni degli assessori ed ogni altro aspetto relativo all'attività e alle modalità di funzionamento della Giunta.

**ART. 23  
COMPETENZE DELLA GIUNTA**

1. In generale la Giunta:
  - a) compie tutti gli atti di governo che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze previste, da leggi o dal presente Statuto, del Presidente della Provincia o degli organi di decentramento;
  - b) collabora con il Presidente nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio a cui riferisce annualmente sulla propria attività;

- c) svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.
2. La Giunta predispone e approva i progetti preliminari relativi alle opere inserite nell'elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art. 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, nonché i progetti definitivi ed esecutivi.
  3. La Giunta delibera le variazioni al bilancio consistenti in prelevamenti dal fondo di riserva ordinario e dal fondo di riserva per le spese impreviste e dispone l'utilizzazione delle somme prelevate. Allo stesso modo la Giunta delibera i prelievi dal fondo di riserva di cassa.
  4. La Giunta può, in caso di urgenza, sotto la propria responsabilità, prendere deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio.
  5. Le deliberazioni relative sono da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
  6. Il Consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della Giunta, adotta i provvedimenti necessari relativi ai rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.
  7. La Giunta approva il Piano Esecutivo di Gestione e le relative variazioni, nonché il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

**ART. 24**  
**ATTRIBUZIONI AGLI ASSESSORI**

1. Il Presidente della Provincia può attribuire ai componenti della Giunta, con proprio decreto da comunicare al Consiglio provinciale, le incombenze di direzione politica relative alle attività attribuite dalla legge alla competenza della Provincia, ovvero riferite a specifici programmi, secondo i criteri previsti negli indirizzi generali di governo.
2. Gli assessori relazionano alla Giunta ed al Consiglio sulle proposte di deliberazione concernenti le loro attribuzioni.
3. Gli assessori partecipano ai lavori del Consiglio e delle Commissioni. I rispettivi regolamenti disciplinano le modalità di partecipazione.

4. Il Presidente della Provincia può delegare anche agli assessori la rappresentanza in enti, associazioni e organismi, nonché l'adozione di singoli atti, anche a rilevanza esterna.

**ART. 25**  
**SOSTITUZIONE DI COMPONENTI DELLA GIUNTA**

1. Gli assessori cessano dalla carica per dimissioni, revoca o cessazione dall'ufficio per altra causa.
2. Le dimissioni da membro della Giunta sono presentate al Presidente della Provincia.

**ART. 26**  
**ATTRIBUZIONI AI CONSIGLIERI**

1. Il Presidente della Provincia può affidare ad uno o più consiglieri incarichi a tempo determinato relativamente a tematiche o interventi di rilevante interesse sociale, con esclusione di attività di carattere amministrativo e gestionale.

**CAPO III**  
**IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA**

**ART. 27**  
**IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA**

1. Il Presidente della Provincia è l'organo responsabile dell'amministrazione della Provincia.
2. Convoca e presiede la Giunta, stabilendo il relativo ordine del giorno e ne coordina l'attività assicurando l'unità di indirizzo.
3. Sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate alla Provincia.
4. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, nonché all'esecuzione degli atti.
5. Indice i referendum.
6. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Presidente della Provincia provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende ed istituzioni, salvo che la legge non riservi la competenza al Consiglio.

I rappresentanti di cui sopra sono tenuti a riferire periodicamente al Presidente della Provincia sull'attività svolta, in ordine al proprio mandato, compatibilmente con i vincoli derivanti dall'esercizio del mandato stesso.

7. Il Presidente della Provincia nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità stabilite dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.
8. Adempie alle altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
9. Il Presidente della Provincia dura in carica per il periodo fissato dalla legge.
10. Distintivo del Presidente della Provincia è una fascia azzurra recante gli stemmi della Repubblica e della Provincia sul fiocco, e otto stemmi della Provincia di minori dimensioni disposti trasversalmente sulla lunghezza della fascia.

#### **ART. 28 RAPPRESENTANZA LEGALE**

1. Il Presidente è il rappresentante legale della Provincia.
2. L'esercizio della rappresentanza legale dell'ente, compresa quella in giudizio, è attribuibile a ciascun dirigente di struttura di massima dimensione per tutti gli atti di competenza della struttura stessa, in base a una delega, rilasciata dal Presidente della Provincia.
3. Spetta in ogni caso al dirigente la decisione di promuovere o di resistere alle liti, nonché di conciliare o transigere.

#### **ART. 29 LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO**

1. Entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate da parte del Presidente della Provincia, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

2. Il Presidente della Provincia, a tal fine, dopo il suo insediamento, invita i consiglieri alla presentazione scritta, entro 20 giorni, di proposte e indicazioni per la definizione delle linee programmatiche di cui al comma precedente.

3. Il Presidente della Provincia, preso atto delle eventuali proposte presentate dai consiglieri, adotta le linee programmatiche di mandato, trasmettendole al Presidente del Consiglio per l'iscrizione all'ordine del giorno.
4. Prima della votazione definitiva ciascun consigliere provinciale può chiedere che vengano poste in votazione le proposte di modifica alle linee programmatiche dallo stesso presentate e non accolte.

5. Annualmente il Consiglio procede alla verifica dell'attuazione delle linee programmatiche contestualmente alla verifica degli equilibri di bilancio. Almeno tre mesi prima della scadenza del mandato, il Presidente della Provincia presenta all'organo consiliare una relazione sullo stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche, sottoponendole alla discussione del Consiglio.

#### **ART. 30 IL VICE PRESIDENTE DELLA PROVINCIA**

1. Il Vice Presidente della Provincia svolge le funzioni di Presidente in caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Presidente della Provincia.
2. In caso di assenza o di impedimento temporaneo, il Vice Presidente è sostituito dall'assessore più anziano presente in sede.

#### **TITOLO III UFFICI, SERVIZI, FINANZA E CONTABILITÀ**

#### **ART. 31 EFFICIENZA E RESPONSABILITÀ**

1. La Provincia, nel rispetto dei principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione, disciplina con appositi regolamenti l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi in base a criteri di autonomia, funzionalità, economicità di gestione, ef-

ficacia, efficienza, trasparenza e partecipazione e secondo i principi della valorizzazione della professionalità e responsabilità delle risorse umane.

2. A tal fine e per la migliore cura degli obiettivi perseguiti, adotta metodi di verifica dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa.
3. È istituito il Nucleo di valutazione e controllo strategico con il compito di valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.
4. Il Nucleo di valutazione e controllo strategico supporta inoltre l'organo di indirizzo politico per la valutazione dei dirigenti apicali sul conseguimento degli obiettivi assegnati.
5. Il Nucleo di valutazione e controllo strategico opera in posizione di autonomia e risponde esclusivamente agli organi di direzione politica ai quali riferisce in via riservata sulle risultanze delle analisi effettuate. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina la composizione del Nucleo e l'esercizio delle relative funzioni secondo i principi di obiettività e imparzialità.
6. È istituito il Servizio di controllo di gestione con il compito di verificare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati.
7. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina funzioni e ruolo del controllo di gestione.

#### **ART. 32**

##### **RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

1. Con apposito regolamento vengono specificati i tempi e le modalità per lo svolgimento della attività amministrativa, differenziandoli in rapporto alle diverse caratteristiche dei procedimenti amministrativi, e determina i criteri di individuazione dei funzionari responsabili ad ogni livello funzionale, per ogni procedimento e per ogni sua fase.

#### **Art. 33**

##### **ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA DELLA PROVINCIA**

1. La Provincia informa la propria organizzazione amministrativa al principio della distinzione fra funzione politica e funzione gestionale.
2. Il Segretario generale svolge le funzioni attribuitegli dalla legge e quelle conferitegli con provvedimento del Presidente della Provincia sulla base della legge stessa.
3. Ai sensi dell'art. 107, comma 2 e 3, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, ai dirigenti spettano tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con atti di indirizzo adottati dai competenti organi di governo dell'Amministrazione. I dirigenti garantiscono il raccordo con gli organi politico-istituzionali, assicurando un costante rapporto collaborativo.
4. I dirigenti sono responsabili del risultato dell'attività svolta dagli uffici a cui sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione al conseguimento degli obiettivi indicati dagli organi elettivi
5. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi prevede i modi ed i termini per la contestazione ai dirigenti dei risultati negativi eventualmente rilevati in ordine al loro operato.
6. A tal fine, ci si avvale anche delle conclusioni del Nucleo di valutazione di cui all'art. 31, commi 3, 4 e 5.
7. Il Presidente della Provincia può disporre la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione mediante contratto di diritto pubblico o, eccezionalmente, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire. Tali contratti non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Presidente della Provincia in carica.

#### **ART. 34**

##### **VIOLAZIONI DI DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI**

1. Le violazioni alle disposizioni dei regolamenti provinciali sono punite con sanzione amministrativa fino ad un milione.
2. Con le stesse sanzioni sono punite le contravvenzioni alle ordinanze del Presidente della Provincia emesse in conformità alle Leggi ed ai Regolamenti.
3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della legge n. 689 del 1981, per le violazioni dei regolamenti provinciali è presentato rapporto al Presidente della Giunta provinciale.
4. Il procedimento di contestazione delle violazioni e di irrogazione delle sanzioni resta disciplinato dalla legge n. 689 del 1981.

**ART. 35**  
**GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI**  
**PROVINCIALI**

1. La Provincia provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico, civile e culturale delle comunità locali.
2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio è effettuata previa valutazione comparativa tra le modalità di gestione previste dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
3. La Provincia individua le forme e gli ambiti di gestione dei servizi pubblici sulla base di valutazioni comparative, improntate a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, e tenuto conto della individuazione dei circondari.
4. La Provincia adotta forme di controllo della gestione dei servizi pubblici atte a verificare la rispondenza dei risultati conseguiti ai criteri di cui al comma precedente.

**ART. 36**  
**LE ISTITUZIONI**

1. L'istituzione è un organismo strumentale della Provincia, dotato di autonomia gestionale.
2. La costituzione di tali organismi è deliberata dal Consiglio provinciale. La deliberazione

deve indicare il servizio o i servizi per la cui gestione l'istituzione viene costituita.

3. Il Consiglio provinciale, con la deliberazione costitutiva dell'istituzione, stabilisce il capitale di dotazione ed il personale. Nel rispetto dell'autonomia operativa dell'istituzione, ne determina le finalità e gli indirizzi; ne approva gli atti fondamentali; esercita su essa la vigilanza; ne verifica i risultati di gestione; provvede alla copertura preventiva dei costi sociali.
4. Organi dell'istituzione sono il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il Direttore. Tali organi restano in carica per la durata del Consiglio provinciale ed esercitano le funzioni fino al loro rinnovo.
5. Il Consiglio di amministrazione dell'istituzione è formato da un numero di amministratori compreso tra un minimo di cinque e un massimo di nove, secondo quanto stabilito nella deliberazione costitutiva.
6. I membri del Consiglio di amministrazione ed il Presidente sono nominati dal Presidente della Provincia sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio provinciale e secondo quanto previsto dal Regolamento di cui al successivo comma 10.
7. Al Direttore compete la responsabilità gestionale. Il Direttore dell'istituzione è nominato dal Presidente della Provincia, sentito il Consiglio di Amministrazione, tra i dipendenti di ruolo dell'ente e comandato. La sua durata ed il suo stato giuridico ed economico sono definiti dal regolamento di cui al comma 10, dai contratti collettivi, nonché dalle leggi vigenti in materia.
8. Il Direttore può essere revocato previa contestazione con provvedimento motivato del Consiglio di amministrazione.
9. Il Consiglio di amministrazione dell'istituzione o i singoli componenti di esso possono, per gravi ragioni e previa contestazione, essere revocati con provvedimento del Presidente della Provincia. Costituiscono gravi ragioni, tra l'altro, la persistente violazione di obblighi imposti da norme di legge, di Statuto o dal Regolamento di cui al comma 10, l'accertata grave disfunzione nella con-

duzione dell'istituzione; l'impossibilità di funzionamento; l'accertata inosservanza dei criteri di economicità, efficienza ed efficacia della gestione, nonché l'inosservanza degli indirizzi stabiliti dal Consiglio provinciale.

10. Alla deliberazione del Consiglio provinciale costitutiva dell'istituzione è allegato il regolamento per il funzionamento e la gestione che individua altresì gli atti fondamentali sottoposti all'approvazione del Consiglio provinciale, la costituzione degli organi, le modalità di indirizzo e vigilanza, le forme di controllo dei risultati di gestione e verifica economico-contabile da parte dei revisori dei conti.

#### **ART. 37 FINANZA PROVINCIALE**

1. La Provincia, nell'ambito della finanza pubblica, ha autonomia finanziaria assicurata da risorse proprie, da trasferimenti erariali e regionali.
2. La potestà impositiva della Provincia è esercitata nell'ambito e nei limiti indicati dalle Leggi e nel rispetto dei principi dello "Statuto dei diritti del contribuente" di cui alla legge 27 Luglio 2000, n. 212.
3. La Provincia si dota di un Regolamento di contabilità idoneo a far conseguire, con efficacia e tempestività, gli obiettivi prefissati.

#### **ART. 38 REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA**

1. Il Consiglio provinciale elegge, con voto limitato a due componenti, il Collegio dei Revisori composto da tre membri, scelti in conformità alla legge.
2. I Revisori durano in carica tre anni - con inizio dal 10 luglio e termine al 30 giugno del triennio - e sono rieleggibili per una sola volta; sono revocabili per inadempienza secondo le modalità indicate dal regolamento. In caso di cessazione per qualsiasi causa dalla carica di Revisore, il Consiglio procede alla surroga entro i termini e con i modi indicati dal regolamento. I nuovi nominati scadono insieme con quelli rimasti in carica. La scadenza del mandato per il Collegio in carica alla data di

entrata in vigore della presente norma si intende prorogata al 30 giugno.

3. Tutti gli atti conseguenti all'attività del Collegio possono essere emanati con la sottoscrizione di due soli membri, e trasmessi al Presidente della Provincia.
4. Nell'esercizio della sua attività il Collegio dei Revisori, allorquando ne ravvisi l'opportunità, esprime i rilievi e le proposte ritenuti utili a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità di gestione.
5. Il Collegio dei Revisori può essere sentito dalla Giunta e dal Consiglio provinciale in ordine a specifici aspetti inerenti la propria attività e, ove richiesto, presenziare in tali sedi alle relative riunioni.
6. In attuazione del comma precedente il Collegio dei Revisori:
  - a) riceve la convocazione del Consiglio con l'elenco degli oggetti iscritti;
  - b) partecipa alle sedute del Consiglio dedicate alla discussione ed approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto;
  - c) partecipa, quando invitato con richiesta dei rispettivi Presidenti, alle sedute del Consiglio e della Giunta, delle Commissioni consiliari e del Consiglio di Amministrazione delle istituzioni;
  - d) riceve l'elenco delle deliberazioni adottate dalla Giunta e dal Consiglio provinciale, delle determinazioni del Presidente della Provincia e dei dirigenti responsabili di massima dimensione.
7. Il Collegio dei Revisori, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente per iscritto al Consiglio provinciale per il tramite del Presidente
8. Ai Revisori spetta un compenso onnicomprensivo secondo parametri e modalità stabiliti dalla legge.

#### **ART. 38 BIS MANCATA APPROVAZIONE DEL BILANCIO NEI TERMINI**

1. Trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla Giunta il relativo schema, il Difensore civico nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al Consiglio.
2. Nel caso del precedente comma, e comunque quando il Consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla Giunta, il Difensore civico assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'Amministrazione inadempiente.

**TITOLO IV  
PARTECIPAZIONE POPOLARE E  
TRASPARENZA DELL'AMMINISTRAZIONE**

**ART. 39  
PARTECIPAZIONE DEGLI INTERESSATI  
AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI**

1. I soggetti interessati da atti della Provincia possono partecipare al relativo procedimento, nei limiti e con le modalità stabiliti dal presente Statuto e dal regolamento di cui al successivo comma 6.
2. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, i competenti organi o uffici della Provincia comunicano l'avvio del procedimento stesso, con mezzi idonei e secondo quanto stabilito dal regolamento:
  - a) ai diretti destinatari degli effetti del provvedimento finale cui il procedimento è preordinato;
  - b) a coloro che per legge devono intervenire;
  - c) ai soggetti ai quali il provvedimento può recare pregiudizio, sempreché tali soggetti siano individuati o facilmente individuabili.
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, e sempre che non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità nella procedura, i destinatari e gli interessati hanno diritto a:

- a) essere ascoltati dal responsabile del procedimento su fatti rilevanti ai fini dell'emanazione dell'atto;
  - b) assistere alle ispezioni e agli accertamenti volti a verificare fatti rilevanti agli stessi fini.
  - c) farsi rappresentare nell'esercizio della partecipazione.
4. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate dai soggetti di cui al comma 2, l'Amministrazione provinciale può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale, ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.
  5. Sono fatte salve le speciali discipline concernenti la partecipazione a particolari procedimenti amministrativi di competenza della Provincia.
  6. In attuazione dei principi contenuti nella legge 7 agosto 1990, n. 241 e nel presente Statuto, la Provincia, per conseguire fini di trasparenza e pubblicità dei procedimenti, emana un apposito regolamento in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi.

**ART. 40  
TRASPARENZA DELL'AMMINISTRAZIONE  
E ACCESSO DEI CITTADINI ALLE  
INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE**

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa dichiarazione di legge o per effetto di motivata dichiarazione del Presidente della Provincia che, nei limiti previsti dalla legge e con le modalità stabilite per regolamento, ne vieti temporaneamente l'esibizione.
2. La Provincia assicura ai cittadini e ad altri soggetti aventi titolo il diritto, da esercitarsi mediante richiesta motivata:
  - a) di accedere agli atti amministrativi anche interni della Provincia e ottenerne copia, previo pagamento dei soli costi;

- b) di ricevere informazioni sullo stato degli atti e delle procedure, e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino;
  - c) di accedere alle informazioni di cui l'Amministrazione provinciale sia in possesso.
3. Le modalità per l'esercizio dei diritti di cui al comma precedente sono disciplinate con regolamento.
  4. La Provincia assicura la più ampia pubblicità dei procedimenti per la formazione di atti amministrativi generali, ivi compresa la pubblicazione dei relativi provvedimenti nell'albo dei Comuni della Provincia.
  5. Gli atti amministrativi generali, ad esclusione di quelli regolamentari, sono motivati con l'indicazione dei presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione, in rapporto alle risultanze istruttorie.
  6. La Provincia adegua l'organizzazione dei propri uffici alle esigenze della più ampia circolazione delle informazioni tra gli uffici stessi.
  7. La Provincia assicura l'informazione sulla propria attività e favorisce l'accesso ai propri atti anche mediante l'istituzione di un apposito ufficio per le informazioni.
  8. La Provincia, per facilitare l'informazione dei cittadini sulle proprie attività, può stipulare convenzioni con gli organi di informazione e con le emittenti radiotelevisive presenti sul territorio provinciale.

**ART. 41**  
**PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI E**  
**DEI PROVVEDIMENTI**

1. Tutte le deliberazioni della Provincia sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio, nella sede dell'ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.
2. Possono essere comunque pubblicati su supporto informatico allegati di corpora entità, rendendo comunque disponibile la consultazione degli originali nella sede della Provincia.

**ART. 42**  
**OBBLIGHI DI TRASPARENZA**

1. I consiglieri provinciali, il Presidente della Provincia, gli assessori e i rappresentanti della Provincia di cui agli articoli 15 e 27 sono tenuti a comunicare, nel termine fissato dall'Ufficio di Presidenza, che stabilisce le modalità di pubblicazione, l'appartenenza a organismi, associazioni o società con l'indicazione della natura e degli scopi di tali enti, con espressa dichiarazione di non appartenere a società segrete di cui alla legge n. 17 del 25 Gennaio 1982.
2. In caso di inadempimento dell'obbligo di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio diffida il consigliere ad adempiere entro il termine di quindici giorni. Qualora il consigliere non osservi la diffida, il Presidente del Consiglio ne dà notizia all'Assemblea. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio può prevedere sanzioni disciplinari per il caso di inosservanza della diffida di cui al presente comma.

**ART. 43**  
**CONSULTAZIONE DEI CITTADINI**

1. La Provincia, quando si appresta a compiere atti o comunque ad assumere decisioni che toccano in modo specifico gli interessi di una parte definita della popolazione residente nel territorio provinciale, consulta, laddove possibile ed opportuno, la popolazione interessata allo scopo di conoscerne gli orientamenti. La consultazione è decisa dalla Giunta ovvero dal Consiglio, a seconda che abbia per oggetto atti della Giunta o del Consiglio.
2. A tal fine la Provincia può:
  - a) promuovere incontri tra esponenti dell'Amministrazione e i rappresentanti di organizzazioni o gruppi di cittadini che abbiano come finalità specifica la cura dell'interesse o del problema che forma oggetto dell'atto da compiersi o della decisione da assumersi da parte della Provincia;
  - b) attivare consulte o organismi similari, cui partecipino rappresentanti degli interessi settoriali toccati dall'attività della Provincia;

- c) convocare assemblee, con la partecipazione di esponenti della Amministrazione provinciale, invitando ad intervenire, con adeguati mezzi di pubblicità, la parte di popolazione specificamente interessata all'atto da compiersi o alla decisione da assumersi, ovvero i rappresentanti delle rispettive Amministrazioni comunali e delle Comunità Montane.
3. Sugli atti o sulle decisioni di cui al primo comma, la Provincia, ove lo ritenga opportuno, può altresì provocare il parere delle Amministrazioni comunali, delle Comunità Montane o degli altri enti pubblici interessati, da rendersi con deliberazione degli organi competenti.

#### **ART. 44 REFERENDUM**

1. I residenti della provincia aventi maggiore età possono esprimere il proprio orientamento su questioni relative a materie di esclusiva competenza locale, tramite referendum.
2. Il referendum può svolgersi nell'ambito di tutti i residenti, ovvero nell'ambito dei residenti compresi in uno o più circondari della provincia, se istituiti, a seconda della portata della questione sottoposta a referendum. Il referendum è ammesso esclusivamente:
- a) per le materie che non esorbitino dalle competenze della Provincia;
  - b) per le questioni che interessino l'ambito territoriale di cui al comma precedente;
  - c) per gli atti discrezionali;
  - d) purché il quesito sia formulato con chiarezza e precisione e consenta la risposta con un semplice "sì" o "no" riferiti, rispettivamente, al compimento o al rifiuto degli atti in questione.
3. Sono esclusi dal referendum atti di pianificazione, di programmazione, di organizzazione e di natura tributaria e lo Statuto.
4. Il referendum può essere promosso per iniziativa dell'Amministrazione provinciale. In tal caso esso è deliberato dalla Giunta ovvero dal Consiglio, a seconda che abbia per oggetto atti della Giunta ovvero del Consiglio.
5. Può essere altresì promosso per iniziativa popolare quando ne facciano richiesta al Presidente della Provincia almeno tredicimila residenti per i referendum che riguardano l'intero territorio provinciale o almeno un ventesimo dei residenti nei territori interessati per i referendum che riguardano parte del territorio provinciale.
6. Il referendum è indetto dal Presidente della Provincia secondo le modalità previste dal regolamento. Non può svolgersi in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

#### **ART. 45 ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE**

1. Singoli cittadini o residenti, nonché gruppi od organizzazioni e associazioni di cittadini o residenti, possono rivolgere alla Provincia, nelle forme e secondo le modalità previste dal regolamento, istanze, petizioni e proposte dirette a sollecitare interventi o comportamenti dell'Amministrazione, che siano rivolti alla migliore tutela di interessi collettivi, riferiti al territorio provinciale o a parte di esso.
2. Entro sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza, petizione o proposta che presenti i requisiti di cui al comma precedente, il competente organo o ufficio della Provincia comunica la posizione dell'Amministrazione provinciale, rivolgendosi per iscritto all'autore o al primo del gruppo di autori, ovvero indirizzandosi alla sede delle organizzazioni o associazioni autrici.
3. La posizione dell'Amministrazione provinciale deve essere motivata, ed espressa in termini precisi e circostanziati, anche con riferimento ai tempi in cui gli atti, gli interventi o i comportamenti sollecitati potranno eventualmente realizzarsi.

#### **ART. 46 DIFENSORE CIVICO**

1. È istituito presso la Provincia il Difensore civico, con compiti di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione provinciale, ivi compresi i pubblici servizi comunque gestiti dalla Provincia.
2. Il Difensore civico è eletto dal Consiglio pro-

vinciale con voto segreto a maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati, tra i cittadini che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità con la carica di consigliere provinciale e che, per le loro qualità personali e professionali, offrano sicure garanzie di indipendenza, obiettività e serenità di giudizio, nonché di competenza giuridico-amministrativa e che si dedichino a tale attività a tempo pieno.

Se, nella prima votazione, non viene raggiunta la maggioranza di cui sopra, nella successiva votazione si procede con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Qualora la prescritta maggioranza non venga raggiunta neppure nella seconda votazione, si ha una terza votazione con ballottaggio tra i due candidati che, nella seconda votazione, hanno ricevuto il maggior numero di voti.

3. La carica di Difensore civico è incompatibile con incarichi pubblici elettivi e con incarichi in organismi dirigenti di partito o di movimento politico organizzato. L'incompatibilità originaria o sopravvenuta comporta la dichiarazione di decadenza dall'ufficio se l'interessato non fa cessare la relativa causa entro venti giorni dalla contestazione mossa nei suoi confronti dal Presidente della Provincia.
4. Il mandato del Difensore civico ha la durata di cinque anni ed è rinnovabile una sola volta.
5. Il Difensore civico può essere revocato, con deliberazione del Consiglio provinciale da adottarsi a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, per gravi motivi inerenti l'esercizio delle sue funzioni.
6. Al Difensore civico compete un'indennità pari a quella percepita dagli assessori.
7. Il Difensore civico, su richiesta o indicazione di qualunque interessato, ovvero d'ufficio, interviene presso l'Amministrazione provinciale, assunta ogni utile informazione, per segnalare abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell'Amministrazione stessa nei confronti dei cittadini, affinché vi si ponga rimedio.
8. Alla segnalazione e alle eventuali richieste del Difensore civico, l'Amministrazione provinciale fornisce, tramite gli organi o uffici

competenti, motivata risposta e, a sua volta, il Difensore civico ne informa l'interessato nei termini e con le modalità stabilite dal regolamento.

9. In virtù dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Difensore civico è competente a riesaminare, su richiesta degli interessati, i provvedimenti di rifiuto, espresso o tacito, e di differimento dell'accesso agli atti della Provincia. Qualora il Difensore civico ritenga illegittimo il rifiuto o il differimento, informa l'ufficio che ha formato l'atto; se quest'ultimo non emana un provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del Difensore civico, l'accesso è consentito.
10. Il Difensore civico ha anche il compito di esercitare le funzioni di Garante del contribuente di cui all'articolo 13 della legge 27 luglio 2000 n. 212 concernente " Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente.
11. Il Difensore civico invia al Consiglio provinciale, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente. Nella relazione il Difensore civico può altresì formulare proposte organizzative e funzionali, dirette ad elevare l'imparzialità e la trasparenza e a migliorare il buon andamento dell'Amministrazione provinciale nei confronti dei cittadini.
12. Compete altresì al Difensore civico il controllo di legittimità sugli atti del Consiglio e della Giunta provinciale, con le modalità ed i limiti stabiliti dalla legge.
13. Per lo svolgimento della propria attività, il Difensore civico si avvale di adeguati mezzi posti a sua disposizione dall'Amministrazione provinciale.
14. Il Difensore civico può svolgere altresì le proprie funzioni nei confronti dei Comuni compresi nella circoscrizione della Provincia, sulla base di convenzioni con i Comuni interessati e alle condizioni da queste stabilite.
15. Il Difensore civico ha gli stessi obblighi dei consiglieri provinciali, in ordine alla pubblicità della situazione patrimoniale.

## COMUNE DI LUCINASCO

### Statuto

#### Titolo I PRINCIPI GENERALI ED AUTONOMIA

##### Capo I La comunità, l'autonomia, lo statuto, regolamenti

###### Art. 1 La comunità

1. Il Comune di Lucinasco, successivamente denominato "Comune", è autonomo, secondo i principi stabiliti dalla Costituzione, dall'ordinamento giuridico e dalle norme del presente statuto che costituiscono per i cittadini garanzia di democrazia e di libertà. Il principio di autonomia ed i diritti che esso assicura ai cittadini sono le linee-guida per la redazione e l'interpretazione dello statuto e dei regolamenti.
2. L'ordinamento e lo statuto assicurano l'effettiva partecipazione, libera e democratica, dei cittadini all'attività del Comune.
3. Nella cura degli interessi della Comunità gli organi del Comune assicurano la promozione dei valori culturali, sociali ed economici che rappresentano il suo patrimonio di storia e di tradizioni, operando affinché esso conservi, nel processo di sviluppo e di rinnovamento, i livelli più elevati, esprimendo l'identità originaria ed i caratteri distintivi propri della società civile che la compone. In merito a ciò il Comune di Lucinasco riconosce l'esigenza di mantenere in loco la Scuola Elementare.
4. La Comunità esprime, attraverso gli organi elettivi che la rappresentano e le forme di proposta, partecipazione e consultazione previste dallo statuto e dalla legge, le scelte con cui individua i propri interessi fondamentali ed indirizza l'esercizio delle funzioni con le quali il Comune persegue il conseguimento di tali finalità.

###### Art. 2 L'autonomia

1. Il Comune ha autonomia statutaria, normati-

va, organizzativa, impositiva e finanziaria, alla quale ispira e rende conforme lo statuto ed i regolamenti che costituiscono l'ordinamento generale della Comunità.

2. L'esercizio dell'autonomia normativa, relativa alle funzioni impositive e finanziarie, è effettuato tenendo conto delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
3. L'autonomia conferisce agli organi elettivi ed alla dirigenza dell'organizzazione dell'ente, nel rispetto della distinzione tra le diverse competenze e responsabilità, il potere di esercitare le funzioni attribuite dalla legge secondo lo statuto ed i regolamenti, osservando i principi di equità, imparzialità e buona amministrazione, perseguendo con spirito di servizio verso la comunità dei cittadini le finalità enunciate nel precedente articolo.
4. Ai principi e alle norme stabilite dalla Carta Europea dell'autonomia locale, ratificata dall'Italia con la legge 30 dicembre 1989, n. 439, si ispira l'ordinamento del Comune e l'attività degli organi preposti ad attuarlo.

###### Art. 3 Lo statuto

1. Lo statuto è l'atto fondamentale che garantisce e regola l'autonomia organizzativa del Comune e l'esercizio, per la propria comunità, delle funzioni che allo stesso competono nell'ambito dei principi fissati dalla legge.
2. Lo statuto, liberamente formato ed adeguato dal Consiglio comunale, con la partecipazione della società civile organizzata nella Comunità, costituisce la fonte normativa che attuando i principi costituzionali e legislativi dell'autonomia locale determina l'ordinamento generale del comune e ne indirizza e regola i procedimenti e gli atti secondo il principio di legalità.
3. Le distinte funzioni degli organi elettivi e dei responsabili dell'organizzazione operativa del Comune sono esercitate in conformità ai principi, alle finalità e norme stabilite dallo statuto e dai regolamenti, nell'ambito della legge.
4. Il Consiglio comunale adegua periodicamente lo statuto al processo di evoluzione della so-

cietà civile, assicurando costante corrispondenza fra le norme dallo stesso stabilite e le condizioni sociali, economiche e civili della Comunità rappresentata.

#### **Art. 4 I regolamenti comunali**

1. I regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune, formati ed approvati dal Consiglio, al quale compete di modificarli ed abrogarli.
2. È attribuita alla competenza della Giunta l'adozione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
3. La potestà regolamentare è esercitata secondo i principi e le disposizioni stabilite dallo statuto. Per realizzare l'unitarietà e l'armonia dell'ordinamento autonomo comunale le disposizioni dei regolamenti sono coordinate fra loro secondo i criteri fissati dallo statuto.

#### **Capo II Il Comune**

#### **Art. 5 Ruolo e funzioni generali**

1. Il Comune è ente con competenza generale, tendenzialmente rappresentativo di ogni interesse della Comunità che risiede nel suo territorio, salvo quelli che la Costituzione e le leggi generali attribuiscono allo Stato, alla Regione o alla Provincia.
2. Il Comune, istituzione territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini è, secondo il principio di sussidiarietà, titolare di funzioni proprie e di quelle ad esso conferite con leggi statali e regionali. Nell'assolvimento delle funzioni e dei compiti di rilevanza sociale favorisce la partecipazione delle famiglie, delle associazioni e delle comunità esistenti nel territorio comunale.
3. Il Comune esercita le sue attribuzioni per il conseguimento da parte dei cittadini e delle Comunità delle seguenti finalità:
  - a) promozione ed affermazione dei diritti garantiti ad ogni persona dalla Costituzione, tutelandone la dignità, la libertà e la sicu-

rezza e sostenendone l'elevazione delle condizioni personali e sociali;

- b) assunzione di iniziative per migliorare la qualità della vita nella Comunità, tutelando in particolare i minori, gli anziani, i disabili e coloro che si trovano in condizioni di disagio, per assicurare protezione, sostegno e condizioni di autosufficienza;
- c) sostegno, nell'ambito delle proprie possibilità e funzioni, alle iniziative per assicurare il diritto al lavoro, alla casa, all'istruzione;
- d) tutela del patrimonio storico, artistico, culturale ed ambientale della Comunità valorizzando e rendendo fruibili i beni che lo costituiscono;
- e) tutela della famiglia e promozione di ogni utile azione ed intervento per assicurare pari opportunità di vita e di lavoro ad uomini e donne.

Le iniziative e gli interventi sopra indicati ed ogni altro promosso dal Comune si propongono di assicurare pari dignità ai cittadini nell'esercizio dei diritti fondamentali, ispirando la sua azione a principi di equità e solidarietà.

4. Promuove e partecipa ad accordi con gli enti locali compresi in ambiti territoriali caratterizzati da comuni tradizioni storiche e culturali e da vocazioni territoriali, economiche e sociali omogenee che, integrando la loro azione attraverso il confronto ed il coordinamento dei rispettivi programmi, rendono armonico il processo complessivo di sviluppo.
5. Il Comune adempie ai compiti ed esercita le funzioni di competenza statale allo stesso attribuite dalla legge, assicurandone nel modo più idoneo la fruizione da parte dei propri cittadini.
6. Il Comune esercita le funzioni delegate dalla Regione di interesse della propria Comunità, secondo le modalità previste dal suo ordinamento, nel rispetto delle norme stabilite, per questi interventi dalla legislazione regionale.

#### **Art. 6 Gestione associata di funzioni e servizi**

1. Il Comune promuove con i Comuni dell'area territorialmente contigua le più ampie forme di collaborazione e cooperazione per effettuare in modo coordinato funzioni e servizi pubblici che sono agevolmente organizzabili e gestibili a livello sovra e pluricomunale, regolando mediante la stipula di convenzioni i rapporti conseguenti.
2. La gestione associata dei servizi convenzionati deve conseguire nella gestione livelli più elevati di efficienza e di efficacia, il potenziamento ed ampliamento della produzione ed erogazione di utilità sociali fruibili da un maggior numero di cittadini, rendendo economico e perequato il concorso finanziario agli stessi richiesto.
3. Alla gestione associata di funzioni e servizi può partecipare la Provincia, per quanto di sua competenza ed interesse, sottoscrivendo la convenzione.
4. Le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, che esercita le funzioni ed i servizi in luogo degli stessi. Può essere inoltre prevista, per quanto necessaria, la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti ad uno di essi, che opera per loro conto.
5. L'accordo e la relativa convenzione devono realizzare una organizzazione semplice e razionale che consegua le finalità di cui ai precedenti commi, raggiunga direttamente la popolazione dei Comuni associati con i sistemi più rapidi, economici, immediatamente funzionali, escludendo per i cittadini e gli utenti aggravii di procedure, di costi e di tempi.

#### **Art. 7**

##### **Attuazione del principio di sussidiarietà**

1. Il Comune assume fra i principi che regolano l'esercizio dell'autonomia normativa ed organizzativa quello di sussidiarietà, oltre che nelle forme previste dal secondo comma dell'art. 5, mediante i regolamenti e l'attività dell'organizzazione.
2. I regolamenti ed i provvedimenti di carattere regolamentare ordinano l'esercizio delle funzioni e la gestione dei servizi con sistemi che consentono l'immediata, agevole, utile ed economica fruizione da parte della popolazione delle prestazioni con gli stessi disposti.
3. Il Comune estende gradualmente la sua organizzazione per assicurarne la presenza operativa sul territorio, nei centri abitati di maggior consistenza e nelle frazioni che distano notevolmente dagli uffici e dalle direzioni centrali dei servizi.
4. L'adeguamento dell'organizzazione alle finalità suddette avviene secondo programmi e modalità che tengono conto dei bisogni e dei disagi della popolazione specialmente di quella che per età, condizioni fisiche od economiche ha maggiori difficoltà di accesso alle sedi comunali ed ai centri dotati di servizi pubblici e privati.
5. La Giunta comunale valuta con la Commissione consiliare competente, con le associazioni di partecipazione e con la rappresentanza della popolazione interessata, i programmi e le modalità d'intervento di cui ai precedenti commi, stabilendone la gradualità in relazione alle risorse dell'ente.
6. Il Sindaco con l'atto con cui presenta al Consiglio comunale le linee programmatiche delle attività da realizzare nel corso del mandato, può proporre quelle, individuate con la partecipazione del Consiglio e con il concorso delle associazioni di partecipazione, che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini, delle famiglie e delle loro formazioni sociali, secondo il principio di sussidiarietà ed in conformità a quanto previsto dall'articolo 3, comma quinto, del Testo Unico degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, numero 267.
7. Preso atto degli orientamenti decisi dal Consiglio, la Giunta definisce con il concorso delle associazioni interessate le modalità di attuazione di quanto previsto al precedente comma ed approva il protocollo d'intesa che indica i presupposti giuridici e le modalità organizzative ed economiche delle attività attribuite all'autonomo esercizio dei cittadini, delle famiglie e delle loro formazioni sociali. La Giunta adotta i provvedimenti per l'attuazione del protocollo d'intesa sottoscritto dai soggetti che rappresentano le formazioni sociali

che ne assumono la realizzazione con ogni connessa responsabilità.

#### **Art. 8**

##### **La semplificazione amministrativa**

1. Il Comune dispone la più ampia semplificazione procedimentale e documentale dell'attività degli organi elettivi e dell'organizzazione di gestione consentita, nell'ambito della propria autonomia, dalla legislazione vigente. L'obiettivo di tale azione è l'eliminazione delle procedure che oggi gravano, per impegno e costi, sulla popolazione, senza che essa ottenga utilità e benefici adeguati ai sacrifici che deve sostenere. Il risultato deve essere una organizzazione rinnovata, essenziale, efficiente ed economica delle attività comunali, che assolva nel modo più efficace ai doveri nei confronti dei cittadini.

#### **Art. 9**

##### **Caratteristiche costitutive**

1. I confini geografici che delimitano la superficie del territorio attribuito al Comune definiscono la circoscrizione sulla quale lo stesso esercita le sue funzioni ed i suoi poteri. Il Comune di Lucinasco è costituito dal Capoluogo, dalla Frazione Borgoratto e dalla Borgata Case Moline.
2. Il Comune può estendere i suoi interventi ai propri cittadini che si trovano al di fuori della propria circoscrizione od all'estero, attraverso la cura dei loro interessi generali sul proprio territorio e l'erogazione di forme di assistenza nelle località nelle quali dimorano temporaneamente.
3. La sede del Comune è posta in Via Roma, al civico numero 43 e può essere modificata con atto del Consiglio comunale.
4. Il Comune ha diritto di fregiarsi del proprio stemma e gonfalone, approvati con le procedure di legge.
5. I Santi patroni del Comune sono:
  - Per Lucinasco, Santo Stefano (26 Dicembre), titolare della più antica Chiesa Parrocchiale e Sant'Antonino di Apamea (2 Settembre);
  - Per la Frazione Borgoratto, San Pantaleone (27 Luglio);

nel culto dei quali la popolazione identifica la propria atavica tradizione religiosa ed ai quali lega la propria identificazione civica e collettiva.

#### **Capo III**

##### **I servizi pubblici comunali**

#### **Art. 10**

##### **I servizi pubblici e l'organizzazione del Comune**

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici relativi alle funzioni ed ai compiti di sua pertinenza. Essi hanno per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi pubblici comunali sono erogati con modalità che promuovono il miglioramento della qualità e assicurano la tutela dei cittadini e degli utenti e la loro partecipazione, nelle forme, anche associative, riconosciute dalla legge, alle inerenti procedure di valutazione e definizione degli standard qualitativi.
3. Il Comune può gestire i servizi pubblici nelle seguenti forme:
  - a) in economia, quando hanno modeste dimensioni o caratteristiche;
  - b) in concessione a terzi, per ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
  - c) a mezzo di azienda speciale, per servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
  - d) a mezzo di istituzione, per servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
  - e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata, a prevalente capitale pubblico locale, costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.

#### **Art. 11**

##### **Azienda speciale**

1. L'azienda speciale è ente strumentale del Comune, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto, approvato dal Consiglio comunale.

2. Sono organi dell'azienda il Consiglio d'amministrazione, il Presidente ed il Direttore.
3. Il Presidente ed il Consiglio d'amministrazione, la cui composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, sono nominati e possono essere revocati, con atto motivato, dal Sindaco che tiene conto degli indirizzi espressi dal Consiglio ed assicura la presenza di entrambi i sessi nel Consiglio di amministrazione.
4. L'ordinamento ed il funzionamento dell'azienda speciale è disciplinato, nell'ambito della legge, dal proprio statuto e dai regolamenti.

#### **Art. 12 Istituzione**

1. Per l'esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio comunale può costituire "istituzioni", organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale.
2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio d'amministrazione, il Presidente ed il Direttore. Il numero dei componenti del Consiglio d'amministrazione è stabilito dal regolamento.
3. Il Sindaco nomina e può revocare il Presidente ed il Consiglio d'amministrazione, tenuto conto degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale ed assicurando la presenza di entrambi i sessi fra i nominati.
4. Il Direttore è l'organo al quale compete la direzione e gestione dell'istituzione. È nominato in seguito a pubblico concorso.
5. L'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.
6. Il Consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

7. Il Collegio dei Revisori dei conti dell'ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.
8. La costituzione delle "istituzioni" è disposta con deliberazione del Consiglio comunale che approva il regolamento di gestione.

#### **Art. 13 Società per azioni o a responsabilità limitata**

1. Il Consiglio comunale può promuovere la costituzione o la partecipazione del Comune a società per azioni od a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici comunali, qualora sia ritenuta opportuna, in relazione alla natura ed all'ambito territoriale dei servizi da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.
2. La costituzione della società per azioni od a responsabilità limitata può essere effettuata:
  - a) con prevalente capitale pubblico locale;
  - b) con partecipazione non prevalente - minoritaria - del capitale pubblico locale.Il Consiglio comunale approva un piano tecnico-finanziario relativo alla costituzione della società ed alle previsioni concernenti la gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa e conferisce al Sindaco i poteri per gli atti conseguenti.
3. Nell'atto costitutivo delle società per azioni e delle società a responsabilità limitata con partecipazione minoritaria del Comune al capitale, deve essere prescritto che il Comune deve nominare almeno un componente del Consiglio d'amministrazione, dell'eventuale Comitato esecutivo e del Collegio dei revisori dei conti, con la precisazione che la titolarità delle cariche predette è conferita in base alla legge ed al presente statuto.
4. Negli atti costitutivi e negli statuti delle società per azioni od a responsabilità limitata, a partecipazione prevalente del Comune, il Consiglio comunale, approvandone preventivamente i testi, deve prevedere il diritto del Comune a nominare uno o più componenti del Consiglio d'amministrazione e dell'eventuale Comitato esecutivo ed uno o più Sindaci, ai sensi dell'art. 2458 del Codice civile, con

la precisazione che la titolarità delle cariche predette è conferita in base alla legge ed al presente statuto.

5. Il Consiglio comunale, nel deliberare la trasformazione di aziende speciali comunali in società per azioni o società a responsabilità limitata nelle quali, dopo il biennio iniziale, il Comune avrà una partecipazione maggioritaria o minoritaria al capitale sociale, deve includere nell'atto costitutivo e nello statuto il diritto del Comune stesso a nominare negli organi d'amministrazione e nel Collegio dei revisori propri rappresentanti, secondo quanto previsto dai precedenti terzo e quarto comma.

## **Titolo II ORDINAMENTO ED ATTRIBUZIONI DEGLI ORGANI**

### **Capo I Gli organi del Comune**

#### **Art. 14 Norme generali**

1. Sono organi del Comune il Consiglio comunale, il Sindaco e la Giunta comunale.
2. Il Sindaco ed il Consiglio sono eletti dai cittadini del Comune, a suffragio universale. Gli Assessori, componenti la Giunta, sono nominati dal Sindaco.
3. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli altri atti, previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, compresi in tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

#### **Art. 15 Norme di comportamento - pari opportunità**

1. Il comportamento degli amministratori, nell'esercizio delle loro funzioni deve essere improntato all'imparzialità ed al principio di buona amministrazione, nel rispetto della distinzione tra le funzioni, i compiti e le responsabilità di loro competenza e quelle proprie dei dirigenti e responsabili dell'attività ammi-

nistrativa e di gestione.

2. Al Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune. L'espletamento degli incarichi predetti non è causa di ineleggibilità o di incompatibilità a ricoprire cariche presso il Comune ma costituisce un divieto che gli Amministratori hanno l'obbligo di osservare.
3. Gli Amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti ed affini sino al quarto grado. Durante l'esame, discussione e votazione della delibera devono assentarsi dalla riunione richiedendo al Segretario che faccia risultare tale loro assenza dal verbale. Si osservano le disposizioni stabilite dalla legge per i piani urbanistici.
4. Il Consiglio comunale, il Sindaco e la Giunta assicurano condizioni di pari opportunità fra uomo e donna nell'adozione dei provvedimenti di loro competenza.

### **Capo II Il Consiglio comunale**

#### **Sezione I Il Presidente del Consiglio ed i Consiglieri**

#### **Art. 16 Competenze generali**

1. Il Consiglio comunale è l'organo che stabilisce l'indirizzo politico amministrativo generale del Comune.
2. Approva lo statuto, adotta gli atti fondamentali e gli altri provvedimenti attribuiti alla sua competenza esclusiva dalle leggi.
3. Le funzioni del Consiglio non possono essere delegate ad altri organi comunali.
4. Il Consiglio partecipa alla definizione ed all'adeguamento delle linee programmatiche presentate dal Sindaco, relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Verifica periodicamente l'attuazione dei programmi da parte del Sindaco e dei singoli Assessori ed i risultati accertati con il controllo della gestione.

5. Le modalità per la partecipazione del Consiglio alla programmazione dell'attività del Comune e per l'attività di controllo della sua attuazione sono stabilite nei successivi articoli.

#### **Art. 17**

##### **Composizione e durata in carica**

1. Il Consiglio comunale è composto da Sindaco e da un numero di Consiglieri stabilito dalla legge in rapporto alla classe demografica del Comune.
2. Il Consiglio comunale dura in carica cinque anni.

#### **Art. 18**

##### **Il Presidente del Consiglio comunale**

1. Il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco che esercita le funzioni previste dalla legge per tale carica e che pertanto assume la qualifica di presidente.
2. In caso di assenza od impedimento del Sindaco ad esercitare le funzioni di Presidente del Consiglio, lo sostituisce il Vicesindaco se lo stesso ricopre anche la carica di Consigliere comunale. In caso contrario la sostituzione del Sindaco è effettuata da un Vicepresidente eletto dal Consiglio nel suo seno, a scrutinio segreto.

#### **Art. 19**

##### **Poteri e funzioni del Presidente del Consiglio**

1. Al Presidente del Consiglio sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del Consiglio.
2. Il Presidente del Consiglio è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, assicurare l'osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni. Ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza.
3. Il Presidente promuove ed organizza le attività di indirizzo e di controllo politico-amministrativo e l'adozione degli atti fondamentali che l'ordinamento attribuisce al Consiglio comunale.
4. Il Presidente del Consiglio: programma le adunanze del Consiglio comu-

nale e ne stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto delle richieste e proposte dell'Assemblea, della Giunta, delle Commissioni, dei singoli Consiglieri, che risultano istruite ai sensi di legge;

attiva l'istruttoria sulle deliberazioni d'iniziativa dell'Assemblea e dei Consiglieri nell'ambito delle competenze esclusive che la legge ha riservato al Consiglio;

assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli Consiglieri delle questioni sottoposte al Consiglio;

promuove ogni azione necessaria per la tutela dei diritti dei Consiglieri comunali previsti dallo statuto e dal regolamento;

propone la costituzione delle Commissioni consiliari, cura l'attività delle stesse per gli atti che devono essere sottoposti all'Assemblea;

promuove da parte del Consiglio le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze previste dallo statuto e, in conformità allo stesso, l'attribuzione alle opposizioni della presidenza delle Commissioni consiliari aventi funzione di controllo o di garanzia, ove costituite;

promuove la partecipazione e la consultazione dei cittadini in conformità allo statuto ed all'apposito regolamento;

cura rapporti periodici del Consiglio con l'organo di revisione economico-finanziaria e con il Difensore civico, secondo quanto previsto dalla legge e dal presente statuto;

adempie alle altre funzioni allo stesso attribuite dallo statuto e dal regolamento.

#### **Art. 20**

##### **I Consiglieri comunali - prerogative**

1. Ogni Consigliere comunale rappresenta l'intera comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione, di iniziativa e di voto.
2. Il Consigliere comunale assume, con la proclamazione dell'elezione o con l'adozione della delibera di surroga, le proprie funzioni.

3. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle aziende ed enti dallo stesso dipendenti, tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente stabiliti dalla legge. L'accesso comprende la possibilità, per ciascun Consigliere, attraverso la visione degli atti e dei provvedimenti adottati e l'acquisizione di notizie ed informazioni, di effettuare una compiuta valutazione dell'operato dell'amministrazione, per l'esercizio consapevole delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo attribuite al Consiglio dalla legge.
4. Il Consigliere comunale ha diritto ad ottenere dagli uffici del Comune, dalle aziende ed enti da questo dipendenti, su sua motivata richiesta, copie informali di deliberazioni e provvedimenti, necessari ed esclusivamente utilizzabili per l'esercizio del mandato, con esenzione dal pagamento di diritti, rimborsi di costi ed altri oneri.
5. Ogni Consigliere, secondo le modalità e procedure stabilite dal regolamento, ha diritto di:
  - a) esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti di competenza del Consiglio;
  - b) presentare ordini del giorno, mozioni, interrogazioni ed istanze di sindacato ispettivo.
6. Gli ordini del giorno e le mozioni, pervenuti al Presidente almeno dieci giorni prima di quello fissato per la seduta del Consiglio, sono iscritti fra gli argomenti da trattare nella stessa. Se presentati nel corso di una riunione del Consiglio, la trattazione, salvo i casi d'urgenza, può essere rinviata alla prima seduta successiva.
7. Le interrogazioni e le istanze di sindacato ispettivo sono inviate dal Consigliere che le promuove al Presidente con ogni idoneo riferimento ed eventuale documentazione che consentano di effettuare gli accertamenti necessari per dare una risposta esauriente. Quando è richiesta per scritto, la risposta è inviata al Consigliere presentatore ed al Presidente e l'argomento non può essere discusso

dal Consiglio se non viene iscritto, per richiesta dell'interessato o del Sindaco, all'ordine del giorno della prima adunanza utile. Quando la risposta è richiesta in sede di Consiglio, il Sindaco o l'Assessore dallo stesso delegato vi provvede richiedendo l'iscrizione dell'argomento tra quelli da esaminare nella prima riunione convocata dopo il deposito della risposta presso la Presidenza, effettuata almeno tre giorni prima della riunione. La risposta deve essere data entro trenta giorni dalla presentazione della interrogazione od istanza. Nella trattazione dell'argomento nella riunione del Consiglio, il Consigliere interrogante ha diritto di replicare alla risposta ricevuta ed il Sindaco, o l'Assessore dallo stesso delegato, di fornire ulteriori notizie e chiarimenti. Può intervenire nel dibattito un Consigliere per ciascun gruppo consiliare. Il regolamento stabilisce la durata della replica e degli altri interventi e le modalità agli stessi relative.

8. Le proposte di deliberazione di competenza del Consiglio, sottoscritte dal almeno un quinto dei Consiglieri sono comprese nell'ordine del giorno del Consiglio entro venti giorni dalla presentazione alla Presidenza che acquisisce per le stesse, ove necessari, i pareri prescritti dalla legge. Le proposte di deliberazione di competenza del Consiglio, presentate ad iniziativa di singoli Consiglieri, sono iscritte all'ordine del giorno entro i termini previsti dal regolamento e previa acquisizione, ove necessaria, dei pareri prescritti dalla legge.
9. I Consiglieri comunali sono responsabili dei voti che esprimono a favore dei provvedimenti deliberati dal Consiglio. Sono esenti da responsabilità i Consiglieri che non hanno preso parte alla riunione od alla votazione, astenendosi od abbiano espresso voto contrario ad una proposta, richiedendo che la loro posizione sia nominativamente registrata a verbale.

#### **Art. 21**

#### **Consigli comunali: decadenza per mancata partecipazione alle adunanze**

1. Il Consigliere che senza giustificato motivo non interviene per cinque sedute consecutive alle riunioni del Consiglio comunale, esperita negativamente la procedura di cui al successivo comma, decade dalla carica. Le motivazioni che giustificano le assenze devono esse-

re comunicate per scritto dal Consigliere al Presidente, entro il giorno successivo a ciascuna riunione.

2. Il Consiglio, prima di deliberare la decadenza, incarica il Presidente di notificare contestazione delle assenze effettuate e non giustificate al Consigliere interessato, richiedendo allo stesso di comunicare al Consiglio tramite il Presidente, entro dieci giorni dalla notifica, le eventuali cause giustificative delle assenze, ove possibile documentate. Il Presidente, udito il parere della Conferenza dei Capigruppo, sottopone al Consiglio le giustificazioni eventualmente presentate dal Consigliere. Il Consiglio decide con votazione in forma palese. Quando sia pronunciata la decadenza, si procede nella stessa riunione alla surrogazione mediante convalida del primo dei non eletti della lista alla quale apparteneva il Consigliere decaduto.

#### **Art. 22**

##### **Consigliere comunale - cessazione dalla carica - sospensione**

1. Il Consigliere comunale cessa dalla carica per dimissioni dallo stesso scritte e sottoscritte, indirizzate al Consiglio, presentate al protocollo del Comune nel quale sono immediatamente registrate nell'ordine di presentazione. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Entro e non oltre dieci giorni il Consiglio deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, attribuendo il seggio vacante al candidato della medesima lista che segue l'ultimo eletto. Non si fa luogo alla surroga quando ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio, ai sensi di legge.
2. Nel caso di sospensione dalla carica di un Consigliere, il Consiglio procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza dell'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. Qualora sopravvenga la decadenza si procede alla surrogazione.
3. Il Consiglio dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

4. Nel caso che il Consiglio comunale sia sciolto per una delle cause previste dall'articolo 53 del Testo Unico degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, numero 267, esso rimane in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio limitandosi, dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica del decreto di scioglimento, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

5. In tutti gli altri casi nei quali la legge prevede che con lo scioglimento del Consiglio viene nominato un Commissario per la temporanea amministrazione del Comune, il Consiglio è sciolto ed i Consiglieri cessano dalla carica e dalle funzioni dalla data di notifica del decreto di scioglimento.

6. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.

#### **Sezione II**

##### **Il Consiglio comunale**

#### **Art. 23**

##### **Presidenza del Consiglio comunale**

1. Le disposizioni che regolano l'attività, le competenze, i poteri del Presidente del Consiglio comunale sono stabiliti dal precedente art. 20.

#### **Art. 24**

##### **Regolamento del Consiglio comunale**

1. Il funzionamento del Consiglio, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento.
2. Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa. Il regolamento determina le modalità per fornire al Consiglio servizi, attrezzature e risorse finanziarie per l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite.
3. Con il regolamento il Consiglio disciplina la gestione delle risorse attribuite al Consiglio per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

#### **Art. 25**

##### **Attività d'indirizzo politico - amministrativo del Consiglio comunale**

1. L'attività d'indirizzo politico - amministrativo è esercitata dal Consiglio comunale:

- a) con l'adozione dello statuto e dei regolamenti;
- b) con la partecipazione alla definizione ed all'adeguamento delle linee programmatiche presentate dal Sindaco;
- c) con l'approvazione dei bilanci annuale, pluriennale e della relazione previsionale e programmatica e di ogni altro atto della programmazione finanziaria;
- d) con l'approvazione degli atti di programmazione urbanistica, dei lavori ed opere pubbliche e degli altri provvedimenti di programmazione e definizione degli obiettivi dell'attività del Comune attribuiti alla sua competenza dalla legge;
- e) con la determinazione dei criteri generali per l'adozione da parte della Giunta del regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi;
- f) con gli indirizzi stabiliti per la nomina e designazione da parte del Sindaco dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni;
- g) con la espressione degli indirizzi per il coordinamento e l'organizzazione da parte del Sindaco degli orari delle attività;
- h) con la definizione dei compiti degli organismi di decentramento e partecipazione;
- i) con gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- l) per ogni altra attività, funzione ed intervento per i quali la legge o il presente statuto dispongono l'esercizio da parte del Consiglio delle funzioni di indirizzo;
- m) con eventuali indirizzi orientativi espressi con ordini del giorno o mozioni sulle attività e funzioni esercitate dal Comune;
- n) con la valutazione dell'esito di referendum consultivi e la determinazione degli indirizzi di attuazione.

**Art. 26**  
**Attività di controllo del**  
**Consiglio comunale**

1. Il Consiglio comunale esercita la funzione di controllo sull'attività comunale, su quella delle istituzioni e delle aziende, attraverso:
  - a) la verifica periodica, secondo i tempi stabiliti dal regolamento, dello stato di attuazione da parte del Sindaco e degli Assessori delle scelte strategiche effettuate con le linee programmatiche generali;
  - b) il controllo del rispetto dei tempi di avanzamento delle previsioni comprese nel programma-elenco annuale dei lavori pubblici;
  - c) la verifica delle risultanze del controllo di gestione relative allo stato di attuazione degli obiettivi programmati con le previsioni di bilancio;
  - d) l'esame del rendiconto della gestione e della documentazione allegata;
  - e) la relazione annuale del difensore civico e del collegio dei revisori dei conti.
2. L'attività di controllo è funzione che compete al Consiglio comunale ed a tutti i Consiglieri.

**Art. 27**  
**Consiglio comunale - esercizio**  
**delle funzioni attribuite**  
**dalla legislazione**

1. Avanti al Consiglio comunale, nella seduta d'insediamento, il Sindaco presta il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.
2. Al Consiglio comunale, nella seduta d'insediamento, il Sindaco comunica la costituzione della Giunta.
3. Sono esercitate dal Consiglio comunale le funzioni e le competenze allo stesso attribuite dall'articolo 42 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, numero 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali".

**Art. 28****Conferenza permanente dei Capogruppo**

1. Nella prima seduta del Consiglio comunale successiva a quella d'insediamento, i gruppi consiliari, costituiti in conformità al regolamento, comunicano alla Presidenza il Consigliere da ciascuno di essi eletto Presidente del gruppo.

**2. Sezione III**  
**Le adunanze**
**Art. 29****Consiglio comunale - prima seduta**

1. La prima seduta del Consiglio comunale deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
2. La prima seduta è convocata dal Sindaco.

**Art. 30****Consiglio comunale - convocazione - indirizzi generali**

1. La convocazione del Consiglio comunale è disciplinata dal regolamento secondo i seguenti indirizzi:
  - a) la convocazione dei Consiglieri è effettuata dal Presidente mediante avvisi comprendenti l'elenco degli argomenti da trattare e la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza;
  - b) la forma ed i termini ordinari e straordinari per il tempestivo invio degli avvisi di convocazione sono stabiliti prevedendo che su richiesta dei destinatari lo stesso può avvenire anche a mezzo di posta telematica od elettronica;
  - c) sono da prevedere adeguati tempi di deposito delle pratiche relative agli argomenti da trattare dal Consiglio e modalità agevoli di consultazione da parte dei Consiglieri;
  - d) i termini e le modalità di pubblicazione dell'avviso di convocazione all'albo comunale, dell'invio alla Giunta, alle circoscrizioni, alle associazioni ed agli organismi di partecipazione, agli organi rappresenta-

tivi di categorie di cittadini interessate ad argomenti da discutere nell'adunanza, agli organi d'informazione;

- e) la forma con la quale un quinto dei Consiglieri od il Sindaco richiedono al Presidente la convocazione entro venti giorni del Consiglio, indicando gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno ed il termine per l'invio delle proposte e documentazioni relative alle questioni delle quali viene richiesta la trattazione.

**Art. 31****Numero legale dei Consiglieri**

1. Per la validità delle adunanze del Consiglio comunale in prima convocazione è necessaria la presenza della metà dei Consiglieri assegnati per legge al Comune, senza computare il Sindaco.
2. Per la validità delle adunanze in seconda convocazione deve essere presente almeno un terzo dei Consiglieri assegnati per legge, senza computare il Sindaco.

**Art. 32****Adunanze del Consiglio in seconda convocazione**

1. Nel caso che la prima adunanza del Consiglio comunale sia andata deserta per mancanza del numero legale dei Consiglieri per la stessa necessario, la seconda convocazione si tiene:
  - in altro giorno, da fissare successivamente all'adunanza in prima convocazione risultata deserta, riconvocando il Consiglio secondo procedure e termini fissati dal regolamento.

**Art. 33****Adunanze del Consiglio - pubblicità**

1. Le adunanze del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo quanto previsto dal comma successivo.
2. Il regolamento stabilisce gli argomenti per la cui trattazione le adunanze del Consiglio devono tenersi in forma segreta.

**Art. 34****Obbligo di astensione dei Consiglieri**

1. In conformità a quanto stabilito dall'art. 15, terzo comma, i Consiglieri comunali devono astenersi dal prender parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado.
2. L'obbligo di astensione si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, soltanto nei casi in cui sussiste una correlazione diretta e immediata fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.

#### **Art. 35**

##### **Votazioni dei Consiglieri comunali**

1. Dal verbale delle adunanze devono sempre risultare indicati nominativamente i Consiglieri che nelle votazioni palesi hanno votato contro o si sono astenuti su una deliberazione od altro provvedimento.
2. Il regolamento stabilisce le modalità con le quali i Consiglieri esprimono i loro voti in modo da consentire al Segretario comunale di registrarli a verbale.

#### **Art. 36**

##### **Segretario comunale - adunanze del Consiglio - funzioni**

1. Il Segretario comunale partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e ne cura la verbalizzazione.
2. Il regolamento disciplina l'esercizio delle funzioni del Segretario comunale la cui partecipazione consultiva, referente e di assistenza è richiesta dal Presidente del Consiglio per iniziativa propria o dei componenti il Consiglio.
3. Il Segretario comunale quando ritenga utile informare il Consiglio su aspetti giuridici, tecnico-amministrativi e finanziari-contabili relativi ai provvedimenti in trattazione, richiede al Presidente di poter procedere in tal senso.

#### **Art. 37**

##### **Pubblicazione dei provvedimenti**

1. Tutte le deliberazioni comunali sottoscritte

dal Presidente e dal Segretario Comunale, sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio, nella sede dell'ente, per quindici giorni consecutivi.

2. Le pubblicazioni all'albo pretorio sono disposte dal dirigente responsabile dei servizi amministrativi il quale attribuisce ad un dipendente del suo ufficio di provvedervi, secondo quanto disposto dal regolamento.
3. La pubblicazione per quindici giorni delle deliberazioni assolve alla funzione di pubblicità degli atti stabilita dalla legge e di informazione dei terzi per la tutela dei loro interessi e diritti. Per l'esecutività delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta si osservano le norme stabilite dall'articolo 134 del Testo Unico 18 Agosto 2000, numero 267.

#### **Capo III**

##### **La Giunta comunale**

#### **Art. 38**

##### **Composizione e nomina**

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da numero di Assessori compreso tra un minimo di 2 ed un massimo di 4, tra cui un Vicesindaco.
2. Gli Assessori sono nominati dal Sindaco fra i Consiglieri comunali e fra i cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere, assicurando condizioni di pari opportunità fra uomini e donne. I Consiglieri comunali che assumono la carica di Assessori conservano quella di Consiglieri.
3. Il Sindaco comunica al Consiglio la composizione della Giunta nella prima adunanza successiva all'elezione, dopo il giuramento.

#### **Art. 39**

##### **Assessori comunali - divieti**

1. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.
2. Agli Assessori è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune, confor-

memente a quanto disposto dal secondo comma dell'art. 15.

3. I componenti della Giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.

#### **Art. 40**

##### **Assessori comunali - durata in carica - rinnovo - revoca**

1. I componenti della Giunta comunale durano in carica cinque anni.
2. Non si applica agli Assessori comunali il divieto di rinnovo della nomina dopo due mandati consecutivi.
3. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

#### **Art. 41**

##### **Giunta comunale - convocazione e presidenza**

1. Il Sindaco convoca e presiede la Giunta comunale. Nel caso di sua assenza od impedimento a tali funzioni assolve il Vicesindaco.

#### **Art. 42**

##### **Giunta comunale - competenze**

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio comunale e che non rientrano nelle competenze, previste dalla legge o dallo statuto, del Sindaco e dei funzionari dirigenti.
3. La Giunta collabora con il Sindaco:
  - per la redazione delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato ed alla loro attuazione;
  - per la realizzazione degli indirizzi generali d'amministrazione espressi dal Consiglio;

- per la valorizzazione e la promozione dei rapporti con gli organismi di partecipazione popolare;
- esprimendosi, con proprie deliberazioni motivate, sulle proposte del Sindaco relative alla nomina ed alla revoca del Direttore generale;
- adottando motivate deliberazioni per la copertura dei posti di dirigenti e responsabili degli uffici con contratto di diritto privato.

#### 4. La Giunta adotta:

- il regolamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri fissati dal Consiglio comunale;
- le deliberazioni, in via d'urgenza, attinenti alle variazioni di bilancio, sottoponendole a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza;
- le deliberazioni di concessione di contributi e di altri interventi finanziari o strumentali previsti dal regolamento comunale e destinati alla realizzazione d'iniziativa e manifestazioni ed al sostegno di attività culturali, sociali, economiche, tradizionali, sportive per le quali necessita la valutazione d'interessi generali della comunità che non rientrano nelle funzioni di gestione;
- le deliberazioni relative all'utilizzazione del fondo di riserva, da comunicare all'organo consiliare.

#### 5. La Giunta:

- autorizza il Sindaco a ricorrere ed a resistere in giudizio nell'interesse del Comune in tutte le vertenze sottoposte a tutti gli organi giurisdizionali, in ogni grado del giudizio, comprese le controversie tributarie nelle quali il Comune è parte ricorrente o resistente. Per le controversie tributarie la Giunta può autorizzare il Sindaco a delegare l'Assessore competente per materia od il funzionario responsabile del servizio tributi;
- provvede al coordinamento con l'Azienda sanitaria locale degli interventi relativi alle prestazioni sociali a carattere sanitario per le persone disabili, portatrici di handicap, in stato di bisogno e di emarginazione secondo quanto

previsto dalla legge. Individua gli uffici e servizi comunali preposti, per le loro competenze, ad attuare le disposizioni dell'art. 3-septies della legge 19 giugno 1999, n. 229, e dell'art. 40 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ed attribuisce loro le relative funzioni, integrando ove occorra il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e servizi e prevedendo nel bilancio comunale le risorse necessarie, finanziate con i mezzi previsti dal sesto comma dell'art. 3-septies della legge n. 229/1999;

- predisporre lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio annuale presentandoli al Consiglio comunale per le deliberazioni che a questo competono;
- definisce, sentita la Conferenza dei responsabili dei servizi, il piano esecutivo di gestione dell'esercizio.

#### **Capo IV Il Sindaco**

##### **Art. 43 Ruolo e funzioni**

1. Il Sindaco, eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, è l'organo responsabile dell'amministrazione comunale e la rappresenta.
2. Il Sindaco esercita tali compiti armonizzando al miglior livello di collaborazione l'attività degli organi di governo del Comune ed i rapporti degli stessi con i dirigenti ed i responsabili dell'organizzazione e della gestione, nel pieno rispetto della distinzione tra le loro diverse funzioni, competenze e responsabilità, promovendo da parte di tutti, amministratori e dirigenti, comportamenti improntati all'imparzialità ed al principio di buona amministrazione.
3. Valorizza e promuove la partecipazione popolare attraverso la quale interpreta le esigenze ed i problemi della comunità ed assume le iniziative più idonee per assicurarne il soddisfacimento e la soluzione, attivando a tal fine gli organi comunali e gli altri soggetti pubblici e privati ai quali compete di intervenire.
4. Promuove le innovazioni, trasformazioni e semplificazioni dell'organizzazione di gover-

no e di gestione del Comune, perseguendo le finalità di elevare la qualità della vita della popolazione, di curarne gli interessi e di farne progredire e consolidare lo sviluppo.

5. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, attribuendo incarichi e deleghe per esercitare tali funzioni, per specifici settori, agli Assessori.
6. Quale organo responsabile dell'amministrazione, esercita le funzioni di competenza del Comune che gli sono attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e quelle attribuite o delegate dalla regione. Quale ufficiale del Governo esercita le funzioni nei servizi di competenza statale che gli sono attribuite dalle leggi.

##### **Art. 44 Giuramento del Sindaco**

1. Il Sindaco effettua davanti al Consiglio, nella seduta d'insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

##### **Art. 45 Nomina della Giunta**

1. Il Sindaco, dopo la proclamazione della sua elezione e prima della seduta d'insediamento del Consiglio comunale, nomina i componenti della Giunta comunale con le modalità di cui all'art. 42.
2. Fra i componenti della Giunta il Sindaco nomina il Vicesindaco che lo sostituisce nel caso di assenza od impedimento.
3. Per gli Assessori nominati al di fuori del Consiglio comunale il possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità è da loro dichiarato, con l'accettazione della nomina, mediante attestazione sostitutiva resa avanti al Segretario comunale.
4. Il Sindaco comunica al Consiglio, nella prima seduta, la composizione della Giunta comunale.
5. Il Sindaco, può delegare agli Assessori comunali il compito di sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti per settori dell'attività del Comune precisati nell'atto di delega da lui sot-

toscritto, controfirmato dal delegato e conservato nell'archivio dell'ente dal Segretario comunale.

6. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

#### **Art. 46**

##### **Linee programmatiche del Sindaco**

1. Il Sindaco, entro tre mesi dall'insediamento, sentita la Giunta, elabora le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del suo mandato amministrativo, al fine di esperire la procedura per la definitiva redazione del programma di mandato.
2. Entro il termine suddetto il Sindaco rimette il documento di programma al Consiglio.

#### **Art. 47**

##### **Linee programmatiche - attuazione - verifica**

1. Entro il 15 giugno ed il 15 ottobre di ogni anno, il Consiglio provvede alla verifica dello stato di attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco.

#### **Art. 48**

##### **Linee programmatiche - adeguamento**

1. Il Sindaco, ove ravvisi la necessità di un adeguamento del programma, sia in base alle risultanze della verifica e delle valutazioni sulle stesse espresse dal Consiglio, sia per motivi ed eventi sopravvenuti, provvede, sentita la Giunta, alle integrazioni e modifiche ritenute necessarie.

#### **Art. 49**

##### **Interrogazioni ed istanze di sindacato ispettivo - risposta**

1. Il Sindaco, o per sua delega l'Assessore competente per materia, risponde alla interrogazione od alla istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri fornendo in forma esauriente tutte le informazioni, dati ed altri elementi e documenti, in copia informale, richiesti secondo le modalità stabilite dal regolamento.

2. La risposta è data nel tempo più breve e comunque entro trenta giorni.

#### **Art. 50**

##### **Orario delle attività, servizi ed uffici**

1. Il Sindaco, in base agli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, coordina e riorganizza gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi, dei servizi ed uffici pubblici, secondo la normativa vigente.
2. Il Consiglio, nel definire i suoi indirizzi tiene conto delle richieste delle associazioni ed organismi di partecipazione popolare e rappresentativi dei consumatori e degli utenti.

#### **Art. 51**

##### **Rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni**

1. Il Sindaco, in base agli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.
2. Il Sindaco nel procedere alle nomine e designazioni di cui al precedente comma assicura, per quanto possibile, condizioni di pari opportunità fra uomini e donne.

#### **Art. 52**

##### **Assemblee dei Consorzi per la gestione associata di servizi**

1. Il Sindaco è membro di diritto delle Assemblee dei Consorzi per la gestione associata di servizi che non hanno carattere imprenditoriale. Può delegare a partecipare alle Assemblee, con tutti i suoi poteri, un Assessore od un Consigliere comunale, dallo stesso prescelto.

#### **Art. 53**

##### **Servizio Sanitario Nazionale - partecipazione alla Conferenza dei Sindaci**

1. Il Sindaco partecipa alla Conferenza dei Sindaci preposta al Servizio Sanitario Nazionale rendendosi interprete delle necessità della popolazione del Comune relativamente alle modalità di effettuazione dei servizi, al funzionamento dei presidi, alle attività, iniziative, interventi finalizzati alla protezione e cura della salute dei cittadini.

2. Riferisce periodicamente alla Giunta sull'attività svolta e valuta con la stessa le problematiche che più direttamente interessano la popolazione del Comune.
3. Il Sindaco provvede al coordinamento con l'Azienda sanitaria locale delle prestazioni sociali a carattere sanitario di competenza comunale.

**Art. 54**  
**Funzioni del Sindaco per i servizi di competenza statale**

1. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende ai servizi ed alle funzioni di competenza statale esercitate dai Comuni.
2. Adotta, quale ufficiale del Governo, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti disponendone, ove occorra, l'esecuzione diretta da parte del Comune salvo rivalsa dell'onere sui responsabili.
3. Informa la popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali ed adotta, nei limiti delle competenze e possibilità del Comune, i provvedimenti di inderogabile urgenza a tutela della popolazione.
4. Partecipa, su convocazione del Prefetto, alle riunioni del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza, quando devono essere nelle stesse trattate questioni riferibili all'ambito territoriale del Comune.

**Art. 55**  
**Durata in carica**

1. Il Sindaco dura in carica per un periodo di cinque anni e può essere rieletto alla carica per un solo secondo mandato immediatamente successivo.
2. È consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi ed un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

**Art. 56**  
**Mozione di sfiducia**

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica

nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata ed approvata con le modalità previste dall'articolo 52 del Testo Unico degli Enti Locali 18 Agosto 2000, numero 267.

**Art. 57**  
**Dimissioni del Sindaco**

1. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. Il Consiglio viene sciolto con contestuale nomina di un Commissario.
2. Per la cessazione dalla carica del Sindaco per impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco si osservano le disposizioni degli articoli 53 e 141 del Testo Unico degli Enti Locali 18 Agosto 2000, numero 267.
3. Nel caso di sospensione temporanea del Sindaco dall'esercizio delle funzioni adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni, lo sostituisce il Vicesindaco.

**Titolo III**  
**GLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE**

**Capo I**  
**Partecipazione popolare, autonomia, sussidiarietà**

**Art. 58**  
**Partecipazione popolare - diritto**

1. I diritti relativi agli istituti di partecipazione popolare sono riconosciuti alla popolazione del Comune nella quale sono compresi:
  - 1) i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune;
  - 2) i cittadini residenti nel Comune, non ancora elettori, che hanno compiuto sedici anni di età;
  - 3) gli stranieri e gli apolidi residenti nel Comune ed iscritti nell'anagrafe da almeno tre anni;
  - 4) le persone non residenti, che esercitano nel Comune stabilmente, la propria attività di lavoro, professionale ed imprenditoriale.

2. I diritti di partecipazione sono esercitati singolarmente da ogni persona od in forma associata.

**Art. 59**  
**Associazioni e organismi di partecipazione - riconoscimento e promozione**

1. Il Comune riconosce ed afferma il valore delle libere ed autonome associazioni costituite dai cittadini con il fine di concorrere agli interessi generali della comunità mediante la promozione di finalità culturali, sociali, turistiche e sportive, che sono regolate da principi di democraticità e che non perseguono scopi di lucro.
2. La Giunta, secondo le decisioni espresse dal Consiglio ai sensi dell'articolo 42, secondo comma, del Testo Unico degli Enti Locali 18 Agosto 2000, numero 267, assume ogni idonea iniziativa per la istituzione di autonome e libere associazioni di partecipazione popolare, anche su base di quartiere o di frazione, aventi le finalità ed i caratteri indicati nel precedente comma, per assicurare la più ampia rappresentanza dei cittadini e di coloro che operano stabilmente nell'ambito comunale.
3. Con apposito regolamento da approvarsi dal Consiglio entro 90 giorni dall'entrata in vigore dello statuto sono determinate le modalità per la loro iscrizione, senza spese, e con procedure effettuate d'ufficio, nell'apposito registro tenuto dal Comune, con il fine esclusivo di mantenere attivamente i rapporti di collaborazione con l'ente, per attuare le iniziative di informazione e collaborazione di cui ai successivi articoli.

**Art. 60**  
**Associazioni ed organismi di partecipazione - rapporti con il Comune**

1. Associazione "Pro Loco di Lucinasco".

Il Comune riconosce all'Associazione Pro Loco il ruolo di strumento di base per la tutela dei valori naturali, artistici e culturali nonché di promozione dell'attività turistica e culturale che si estrinseca essenzialmente in:

- a) Iniziative rivolte a favorire la valorizzazione turistica e culturale nonché di salva-

guardia del patrimonio storico, culturale, folkloristico ed ambientale;

- b) Iniziative rivolte a richiamare il movimento turistico ed a migliorare le condizioni generali del soggiorno;
- c) Iniziative idonee a favorire, attraverso la partecipazione popolare, il raggiungimento degli obiettivi sociali del turismo;
- d) Assistenza ed informazione turistica;
- e) Attività ricreative e sportive;
- f) Coordinamento di iniziative ed attività locali.

Al fine di favorire le migliori condizioni per una fattiva presenza della Pro Loco nell'ambito del Comune, un rappresentante della Pro Loco potrà essere inserito come membro nelle Commissioni Comunali che hanno rilevanza turistica.

2. Asilo Infantile "Acquarone - Piana".

Fino a quando nell'ambito comunale non sarà istituita una Scuola Materna statale o comunale, il Comune riconosce nell'Asilo Infantile "Acquarone - Piana" - Ente costituito in seno alla Parrocchia dei Santi Stefano e Antonino in Lucinasco - un'istituzione di promozione ed erogazione di servizi pubblici, quali:

- Attività completa di Scuola Materna, approvata dal Provveditorato agli Studi;
- Refezione scolastica;
- Assistenza e beneficenza ai minori in genere, con particolare ai bisognosi;
- Attività culturali e ricreative per ragazzi e giovani.

3. Centro Studi Storico - Artistico - Etnografici presso il Museo D'Arte Sacra "Lazzaro Acquarone".

Il Comune riconosce al Centro Studi Storico Artistico Etnografici presso il Museo d'arte Sacra "Lazzaro Acquarone", Ente costituito in seno alla Parrocchia dei Santi Stefano e Antonino in Lucinasco, il ruolo di strumento di base per la tutela dei valori naturali, artistici e culturali nonché di promozione dell'attività culturale mediante:

- Iniziative rivolte a favorire la valorizzazione culturale e di immagine, nonché di salvaguardia del patrimonio storico, artistico culturale ed ambientale del luogo;
- Iniziative di informazione artistica, storica ed etnografica e di ricerca.

#### 4. Consorzio Regione Brà di Lucinasco.

Il Comune riconosce nel Consorzio Regione Brà, costituito con atto a rogito Notaio Bartolomeo RE di Imperia numero 82541 di Rep., numero 18940 di fascicolo, in data 10 Novembre 1972, un'istituzione di promozione ed erogazione di servizi pubblici sull'intero territorio comunale riguardanti le infrastrutture agricole, con particolare attenzione per le strade interpoderali quali:

- L'individuazione delle aree e dei settori di intervento;
- La progettazione, costruzione e manutenzione delle opere;
- Interventi vari per la promozione ed il miglioramento di beni e servizi attinenti l'agricoltura in genere ed all'olivicoltura in particolare.

#### 5. Prati di Lucinasco.

Sotto la denominazione "Prati di Lucinasco" è identificata una fondazione "ad immemorabili" a favore dei Capi Famiglia residenti nel Comune di Lucinasco, che il Consiglio Comunale nella seduta del 6 Luglio 1890 ha dotato proprio "Regolamento", successivamente modificato ed integrato. Attualmente, con Decreto del Commissariato per la Liquidazione degli Usi Civici per il Piemonte e la Liguria di Torino, in data 12 Maggio 1970, i terreni riguardanti detta fondazione, della superficie complessiva di Ha. 52.85.62, sono stati dichiarati di natura demaniale ed assegnati alla Cat. A), dell'articolo 11 della Legge 16 Giugno 1927, numero 1766 e quindi aperti all'esercizio degli usi civici in favore di tutta la popolazione del Comune di Lucinasco.

#### **Art. 61**

#### **Esercizio di attività per autonoma iniziativa di cittadini e di formazioni sociali**

1. Il Sindaco con l'atto con cui presenta al Consiglio comunale le linee programmatiche delle

attività da realizzare nel corso del mandato, può proporre le attività, individuate con il concorso delle associazioni di partecipazione, che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini, delle famiglie e delle loro formazioni sociali, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma quinto del Testo Unico degli Enti Locali 18 Agosto 2000, numero 267.

2. Preso atto degli orientamenti del Consiglio, la Giunta, in accordo con le associazioni interessate, predispone un protocollo d'intesa che indica i presupposti giuridici e la fattibilità organizzativa ed economica delle suddette forme di partecipazione, in conformità a quanto previsto dal regolamento, e lo sottopone al Consiglio comunale. Avvenuti il positivo esame e la decisione del Consiglio ai sensi dell'articolo 42, secondo comma, lettera d), del Testo Unico degli Enti Locali 18 Agosto 2000, numero 267, la Giunta adotta gli atti di sua competenza e promuove quelli di competenza del settore organizzativo responsabile per l'attuazione del protocollo d'intesa nel quale sono previsti:

- a) la data di scadenza dell'accordo, corrispondente a quella del mandato degli organi elettivi del Comune;
- b) il periodo di sperimentazione al termine del quale l'accordo può essere rescisso da ambedue le parti;
- c) le cause che nel corso dell'incarico possono renderne necessaria la modifica o la conclusione;
- d) l'assistenza tecnico - amministrativa per il periodo di sperimentazione;
- e) le dotazioni strumentali e l'eventuale concorso economico che il Comune fornisce per l'attuazione dell'intesa.

#### **Capo II**

#### **Istanze e proposte - consultazione della popolazione - partecipazione al procedimento amministrativo**

#### **Art. 62**

#### **Istanze, petizioni e proposte dei cittadini**

1. Le istanze, petizioni e proposte di singoli cit-

tadini o di una pluralità di essi, diverse da quelle di cui al precedente articolo, sono esaminate dall'Assessore competente per materia, insieme con il dirigente responsabile del servizio interessato che procedono alla loro rapida valutazione e a dare alle stesse risposta nel più breve tempo e comunque entro il termine stabilito dal regolamento.

2. Per le richieste relative a provvedimenti di competenza del Sindaco o della Giunta l'Assessore sottopone la pratica, istruita, ai predetti organi che adottano le decisioni di loro competenza e le comunicano agli interessati entro il termine indicato nel precedente comma.

#### **Art. 63 Consultazioni della popolazione**

1. Prima dell'adozione di iniziative o provvedimenti di rilevante interesse il Consiglio direttamente o la Giunta, tenuto conto degli indirizzi espressi dal Consiglio e di quanto stabilito dal regolamento, possono effettuare la consultazione della popolazione agli stessi direttamente o indirettamente interessata. La consultazione, secondo l'oggetto, può essere estesa ad una o più categorie di cittadini, ai residenti ed operatori in quartieri, frazioni od ambiti delimitati del territorio comunale, ovvero a tutta la popolazione.
2. La consultazione deve riguardare materie di esclusiva competenza locale, non può avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali o circoscrizionali ed è effettuata:
  - a) mediante FORUM di cittadini, tenuti nelle sedi comunali od in altri ambienti idonei, indetti nelle forme e nel rispetto dei termini previsti dal regolamento, con l'intervento dei rappresentanti degli organi comunali, delle associazioni territorialmente o funzionalmente interessate e dei dirigenti responsabili dei servizi ed attività comunali pertinenti alla riunione;
  - b) mediante questionari inviati alle famiglie, con le modalità e termini previsti dal regolamento, nei quali sono prospettati con chiarezza gli elementi essenziali delle iniziative e sono richiesti contributi propo-

tivi e pareri che consentono di accertare gli orientamenti prevalenti e di considerare eventuali singole proposte di particolare pregio ed interesse.

#### **Art. 64 Partecipazione al procedimento amministrativo**

1. L'attività amministrativa del Comune ed i procedimenti con i quali la stessa è effettuata sono improntati ai principi di imparzialità, partecipazione, trasparenza e pubblicità, semplificazione ed economicità che costituiscono criteri non derogabili per l'attuazione della disciplina del procedimento stabilita dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e dal regolamento comunale.
2. Il regolamento comunale disciplina le modalità del procedimento, le comunicazioni agli interessati, la loro partecipazione, la definizione dei termini, il diritto di visione dei documenti e di rilascio di copie degli stessi ed ogni altra disposizione che garantisca adeguatezza, efficienza ed economicità dell'organizzazione, durata della procedura contenuta nei tempi essenziali, tempestiva emanazione del provvedimento, responsabilità di un unico soggetto per l'intera procedura.
3. In particolare nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive il responsabile del procedimento deve fare pervenire tempestivamente, nelle forme di legge, comunicazioni ai soggetti interessati che devono essere invitati a partecipare alle fasi determinanti del procedimento assistiti, ove lo ritengano, da un loro legale o persona di loro fiducia. Deve essere garantito e reso agevole l'accesso a tutti gli atti del procedimento e negli stessi richiamati, se hanno funzione rilevante ai fini istruttori. Sono rilasciate su richiesta verbale dell'interessato, copie od estratti informali di documenti.
4. Le memorie, proposte, documentazioni presentate dall'interessato - o da suoi incaricati - devono essere acquisite, esaminate e sulle stesse deve pronunciarsi motivatamente il responsabile nell'emanazione del provvedimento, quando lo stesso incida sulla situazione giuridica soggettiva dell'interessato.

### **Capo III** **I referendum comunali**

#### **Art. 65** **Il referendum comunale**

1. Il referendum consultivo è indetto dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta che determina l'onere a carico del bilancio comunale per la consultazione referendaria:
  - a) quando sia disposto con deliberazione del consiglio comunale adottata con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune, incluso il Sindaco;
  - b) quando sia richiesto da almeno un trentesimo degli elettori e dagli altri soggetti che hanno diritto a parteciparvi. Per i residenti non elettori l'ufficio anagrafe stima il numero delle persone interessate e per i titolari di attività esercitate nel Comune e che non vi risiedono la stima viene effettuata in base ai dati rilevati presso la Camera di Commercio.
2. Non possono essere sottoposti a referendum:
  - a) lo statuto, il regolamento del Consiglio comunale ed il regolamento di contabilità;
  - b) il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
  - c) i provvedimenti concernenti tributi e tariffe;
  - d) gli atti relativi al personale del Comune;
  - e) gli atti inerenti la tutela dei diritti delle minoranze.
3. Il regolamento comunale sulla partecipazione determina i requisiti di ammissibilità, i tempi, i modi, le condizioni di accoglimento e di svolgimento del referendum e la disciplina della consultazione referendaria. Qualora vengano proposti più referendum, questi sono riuniti in un'unica tornata annuale.
4. Entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato della consultazione referendaria effettuata dal Sindaco, il Consiglio comunale ne prende atto ed assume le conseguenti motivate deliberazioni di attuazione o di non ulteriore seguito.

### **Capo IV** **L'azione popolare a tutela degli interessi comunali**

#### **Art. 66** **L'azione popolare**

1. Nel caso in cui l'elettore sia intervenuto per far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune ai sensi dell'articolo 9 del Testo Unico degli Enti Locali 18 Agosto 2000, numero 267, la Giunta valuta se per la tutela degli interessi comunali è necessario che l'ente si costituisca in giudizio, autorizzando, in caso affermativo, il Sindaco a provvedere con l'assistenza di un legale. Qualora la Giunta non ritenga utile l'intervento fa risultare a verbale la relativa decisione ed i motivi della stessa.
2. Per le azioni risarcitorie di danni ambientali, promosse verso terzi dalle Associazioni di protezione ambientale di cui all'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, la Giunta valuta se le azioni sono fondate e se è necessario che il Comune si costituisca in giudizio, autorizzando, in caso affermativo, il Sindaco a provvedere con l'assistenza di un legale. Nel caso in cui non ritenga utile l'intervento, la decisione ed i motivi per i quali è stata adottata sono registrati a verbale.

### **Capo V** **Il diritto dei cittadini di accedere agli atti ed alle informazioni**

#### **Art. 67** **Diritto di accesso e di informazione**

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici. Sono riservati gli atti espressamente indicati dalla legge e quelli dei quali il Sindaco, con dichiarazione motivata e temporanea, ne vieta l'esibizione, conformemente a quanto stabilito dal regolamento.
2. Il regolamento assicura ai cittadini il diritto di accesso agli atti amministrativi non riservati ed alle informazioni in possesso dell'Amministrazione ed il rilascio di copie di atti e documenti con pagamento dei soli costi.
3. Il Comune assicura l'accesso alle strutture ed ai servizi comunali alle associazioni di partecipazione e di volontariato che ne facciano motivata richiesta.

4. L'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico, istituito in conformità all'art. 12 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, assicura ai cittadini i diritti di accesso e di informazione ed assume ogni iniziativa utile per farli conoscere ai cittadini e render note le modalità per esercitarli.

**7. Titolo IV**  
**L'AUTONOMIA ORGANIZZATIVA:**  
**ORDINAMENTO**  
**DEL PERSONALE, DEGLI**  
**UFFICI E DEI SERVIZI**

**Capo I**  
**Uffici e servizi - organizzazione**

**Art. 68**  
**Autonomia normativa ed organizzativa**

1. Il Comune, nel rispetto dei principi fissati dall'ordinamento delle autonomie locali, provvede alla determinazione della dotazione organica ed alla organizzazione e gestione del personale adottando, nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi ed adeguandolo periodicamente, quando risulta necessario a seguito di modifiche delle funzioni da esercitare.
2. L'esercizio dell'autonomia normativa ed organizzativa del Comune è soggetto ai principi affermati dall'ordinamento e dallo statuto ed ai limiti determinati sia dalla propria capacità di bilancio, sia dalle esigenze relative all'esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti allo stesso attribuiti, valutati in base alla situazione esistente ed alle previsioni della programmazione triennale.

**Art. 69**  
**Indirizzo politico e**  
**gestione amministrativa**

1. Gli organi elettivi del Comune esercitano i poteri di indirizzo e controllo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare e verificando la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti, adottando gli atti relativi a tali funzioni.
2. Ai dirigenti spetta la direzione degli uffici e servizi e compete sia l'adozione dei provvedi-

menti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo degli organi elettivi, compresi gli atti che impegnano il Comune verso l'esterno, sia la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa con autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane e strumentali. Sono responsabili, in via esclusiva, della correttezza dell'attività amministrativa, dell'efficienza della gestione e dei risultati della stessa.

**CAPO II**  
**Uffici e servizi - ordinamento**

**Art. 70**  
**Ordinamento degli uffici e dei servizi**

1. Con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi adottato dalla Giunta in conformità ai criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione previsti dall'articolo 89 del Testo Unico degli Enti Locali 18 Agosto 2000, numero 267, ai principi stabiliti dal presente articolo ed agli indirizzi espressi dal Consiglio comunale sono definite le linee fondamentali dell'organizzazione degli uffici e dei servizi e le dotazioni organiche complessive del personale.
2. Le linee fondamentali dell'organizzazione sono ispirate ai seguenti criteri:
  - a) corrispondenza funzionale dell'organizzazione ai programmi di attività per realizzarli con efficienza, efficacia e tempestività;
  - b) adozione di modelli strutturali idonei al collegamento unitario dell'organizzazione, costituendo una rete informatica che assicuri la massima rapidità e completezza del flusso di comunicazioni interne, di trasmissione degli atti e realizzi collegamenti esterni utili per il miglior funzionamento dell'ente;
  - c) conseguimento della più elevata flessibilità operativa e gestionale;
  - d) attribuzione ad un unico ufficio della responsabilità complessiva di ciascun procedimento;
  - e) adozione delle misure più idonee per ga-

rantire l'imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa;

- f) attuazione completa e con i criteri più avanzati delle disposizioni in materia di semplificazione procedimentale e documentale;
- g) adozione di misure organizzative per agevolare i rapporti con i cittadini e con gli utenti, attraverso il miglioramento delle prestazioni, la riduzione e predeterminazione dei tempi di attesa, l'invio di istanze e documenti per via telematica e postale, di richieste a mezzo telefax e telefono ed il recapito, a richiesta e senza aggravio per il Comune, di atti e documenti al domicilio dell'interessato;
- h) adozione di iniziative programmate e ricorrenti per la formazione e l'aggiornamento del personale, compreso quello con qualifiche dirigenziali, provvedendo all'adeguamento dei programmi formativi per contribuire all'arricchimento della cultura professionale dei dipendenti;
- i) armonizzazione degli orari dei servizi e delle aperture degli uffici con le esigenze degli utenti;
- l) attivazione e potenziamento dell'Ufficio per le relazioni con il pubblico e dello Sportello unico delle imprese;
- m) ogni altra disposizione relativa all'organizzazione, alla direzione degli uffici e servizi, alla gestione del personale, all'esercizio delle funzioni dei dirigenti che secondo l'articolo 89 è compresa nel regolamento.

**Art. 71**  
**Ufficio di indirizzo e di controllo dell'attuazione del programma**

1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi prevede la costituzione di un ufficio, posto alle dirette dipendenze del Sindaco e della Giunta, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge.
2. L'ufficio è costituito da dipendenti comunali.

Qualora ciò non risulti possibile ed il Comune disponga delle risorse necessarie può essere integrato o costituito da collaboratori assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato.

3. L'ufficio effettua l'attività di indirizzo e di controllo che mira a verificare, in funzione dell'esercizio dei poteri di indirizzo da parte del Consiglio comunale, l'effettiva attuazione delle scelte contenute negli atti di indirizzo politico. L'attività stessa consiste nell'analisi, preventiva e successiva, della congruenza e/o degli eventuali scostamenti tra le funzioni affidate dalle norme, gli obiettivi programmatici prescelti, le scelte operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate, nonché nella identificazione degli eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilità per la mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi.
4. L'ufficio preposto all'attività di cui al comma precedente riferisce agli organi di indirizzo politico, attraverso le relazioni di cui all'articolo successivo, sulle risultanze delle analisi effettuate.

**Art. 72**  
**Controllo interno di gestione**

1. L'ufficio di indirizzo e di controllo provvede, insieme con i compiti di cui al precedente articolo, alle funzioni relative al controllo di gestione attraverso il quale il Comune procede a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati.
2. Con il controllo di gestione è effettuata la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati. Attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione fra i costi e la quantità e qualità dei servizi erogati, è valutata la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'attività effettuata per la realizzazione degli obiettivi.
3. Il controllo di gestione è effettuato per l'intera attività amministrativa e gestione del Comune ed è svolto con cadenza periodica non superiore ad un semestre. Si articola nelle seguenti fasi:

- a) predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi;
  - b) rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi;
  - c) rilevazione dei risultati raggiunti;
  - d) verifica dei dati e risultati di cui alle precedenti lettere in rapporto al piano degli obiettivi e valutazione del loro stato di attuazione misurando l'efficacia, l'efficienza ed il grado di economicità dell'azione intrapresa.
4. L'ufficio redige semestralmente distinte relazioni sui risultati delle analisi effettuate relative sia al controllo strategico di attuazione del programma, sia al controllo di gestione rimettendone copia, entro i primi dieci giorni successivi al semestre al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale ed al Presidente della Commissione consiliare di controllo e garanzia. Il Sindaco e la Giunta, collegialmente, e la Commissione consiliare, pure collegialmente, possono effettuare presso l'ufficio ogni approfondimento utile per il miglioramento della funzionalità dell'organizzazione comunale. La Commissione riferisce al Consiglio le risultanze degli atti trasmessi dall'ufficio insieme con le proprie proposte ed il Sindaco e la Giunta comunicano le loro valutazioni e indicazioni.

**Art. 73**  
**Controllo di gestione -**  
**servizio associato con**  
**altri Comuni**

1. Il Sindaco, qualora accerti che il Comune non ha la possibilità di costituire al proprio interno una struttura preposta al servizio di controllo di gestione, udita la Giunta, sottopone al parere della Commissione consiliare di controllo e garanzia, la proposta di pervenire ad una intesa con altri Comuni per un accordo con persona professionalmente qualificata per questo incarico, affinché provveda all'effettuazione del controllo di gestione autonomamente e distintamente per ciascun Comune, ripartendo la spesa fra gli stessi in relazione alla popolazione ed alla consistenza del bilancio, secondo criteri da stabilire nella convenzione d'incarico. Ottenuto il parere favorevole della Commissione consiliare il Sin-

daco promuove intese con gli altri Comuni e gli atti conseguenti.

**Art. 74**  
**Attività degli uffici e dei**  
**servizi - semplificazione**

1. Il Comune adotta tutti i provvedimenti disposti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di procedimento amministrativo effettuando periodicamente la revisione del regolamento comunale sia per l'aggiornamento dei procedimenti nello stesso previsti, sia per la costante riduzione dei tempi stabiliti per il loro espletamento, stabilendo tutte le misure agevolative applicabili nell'interesse dei cittadini, consentendo che le richieste siano presentate anche per via telematica ed informatica, che analoghe procedure siano adottate, ove possibile, per le integrazioni degli atti e delle notizie e per la comunicazione all'interessato dell'esito del procedimento.
2. Il Comune applica le disposizioni per la semplificazione amministrativa, le dichiarazioni sostitutive, l'acquisizione diretta di certificati ed ogni altra misura che ha per fine di rendere più agevole, rapido, economico il rapporto fra i cittadini e l'amministrazione comunale, tenuto conto di quanto dispongono le leggi 15 febbraio 1968, n. 15 e successive modificazioni, 15 maggio 1997, n. 127, 16 giugno 1998, n. 191, il D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403 e le leggi annuali di semplificazione. Dispone l'adozione di misure organizzative che consentano lo snellimento delle attività istruttorie in ogni settore di attività del Comune ed in particolare nel funzionamento dello Sportello unico delle imprese, dell'Ufficio per le relazioni con il pubblico. Riduce e regola i tempi di attesa e le modalità di accesso agli sportelli. Attua il ricorso alle conferenze dei servizi per ridurre i tempi dei procedimenti amministrativi e promuove accordi di programma per assicurare la realizzazione di opere d'interesse pubblico generale.
3. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore dello statuto i dirigenti o responsabili di servizio procedono alla revisione dei regolamenti che per l'oggetto prevalente rientrano nelle loro competenze, eventualmente con la partecipazione dei dirigenti e responsabili di altri settori interessati, eliminando procedure, vincoli, limitazioni, divieti che non risultino più

utili e giustificati e provvedendo alla riduzione degli adempimenti dei cittadini a quelli indispensabili per gli stessi e per l'organizzazione della comunità. Entro il termine suddetto il testo riformato dei regolamenti, con una documentazione di raffronto con quello finora vigente, deve pervenire al Presidente del Consiglio comunale.

4. Ogni altra attività, servizio, ufficio del Comune sono gestiti perseguendo le finalità di cui ai precedenti commi, operando con il fine di facilitare il cittadino nei suoi rapporti con l'ente, adottando ogni misura per rendere più sicura, libera, socialmente protetta la vita nella comunità. Il conseguimento di questo obiettivo ha carattere prioritario in ogni azione, attività, iniziativa del Comune ed i risultati conseguiti da ciascun settore costituiranno motivo di valutazione dell'operato del Dirigente o del Responsabile del servizio.

### **CAPO III**

#### **Direzione e responsabilità degli uffici e dei servizi**

##### **Art. 75**

#### **Il Segretario comunale**

1. Il Segretario comunale, svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi del Comune in merito alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
2. Il Segretario comunale partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione. Può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente. Esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto, dai regolamenti e conferitagli dal Sindaco.
3. Il Segretario comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e ne coordina l'attività.

##### **Art. 76**

#### **Segretario comunale e responsabili di servizi - incarichi - funzioni e responsabilità**

1. Non essendo previsto dalla dotazione organica del Comune personale di qualifica dirigenziale il Sindaco, tenuto conto della dimensione organizzativa del Comune e previa deliberazione della Giunta, può attribuire al Segretario comunale l'esercizio diretto delle funzioni di direzione degli uffici e servizi comunali.
2. Il Sindaco, sussistendo le condizioni di cui al primo comma, può attribuire con provvedimento motivato le funzioni stabilite dall'articolo 107 del Testo Unico degli Enti Locali 18 Agosto 2000, numero 267, ai Responsabili degli uffici e servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni diversa disposizione. Il Segretario comunale sovrintende alle funzioni dei responsabili degli uffici e servizi comunali e ne coordina l'attività.
3. I responsabili degli uffici e dei servizi esercitano le loro funzioni secondo i criteri e le norme stabiliti dallo statuto e dal regolamento per i compiti di direzione, secondo il principio per il quale i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è loro attribuita. Per quanto riguarda il Servizio Finanziario, il Responsabile del Servizio firma con il Sindaco tutte le scritture contabili.
4. Nell'esercizio delle loro funzioni sono direttamente responsabili della correttezza amministrativa, imparzialità ed efficienza della gestione e del conseguimento degli obiettivi dell'ente.
5. Spettano ai Responsabili degli uffici e servizi, titolari degli incarichi di cui al secondo comma, tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno che la legge ed il presente statuto non hanno riservato espressamente agli organi di governo.
6. Sono ad essi attribuiti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare quelli indicati dal ricordato terzo comma dell'articolo 107 del Testo Unico degli Enti Locali 18 Agosto 2000, numero 267, e quelli che potranno ad essi essere attribuiti da disposizioni dello statuto e dei regolamenti.

7. È compresa fra le competenze dei Responsabili di uffici e servizi l'adozione delle determinazioni a contrattare.
8. Nell'esercizio delle loro funzioni e nell'ambito di loro competenza i Responsabili di cui al presente articolo adottano i provvedimenti per il rinnovamento e l'adeguamento dell'organizzazione e della gestione secondo i criteri stabiliti nel precedente capo II.
9. La durata dell'incarico non può essere superiore al termine del mandato del Sindaco che lo conferisce. Può essere confermato a giudizio insindacabile del Sindaco nuovo eletto ri-eletto.

## **Titolo V LE FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE**

### **Art. 77 Convenzioni associative sovracomunali**

1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, può deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri Comuni e/o con la Provincia, per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
2. Le convenzioni devono specificare i fini, attraverso la precisazione delle funzioni e/o servizi oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra gli enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.
3. Le convenzioni devono regolare i conferimenti iniziali di capitali e beni di dotazione e le modalità per il loro riparto fra gli enti partecipanti alla loro scadenza.
4. Le convenzioni possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano, con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

### **Art. 78 Consorzi ordinari**

1. Per la gestione associata di uno o più servizi il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di un Consorzio con altri Comuni e, ove interessata, con la partecipazione della Provincia, approvando a maggioranza assoluta dei componenti:
  - a) la convenzione che stabilisce i fini e la durata del Consorzio; la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali approvati dall'Assemblea; i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie fra gli enti consorziati;
  - b) lo statuto del Consorzio.
2. Il Consorzio è ente strumentale degli enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e gestionale.
3. Sono organi del Consorzio:
  - a) l'Assemblea, composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del Sindaco, del Presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità e poteri pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto. L'Assemblea elegge nel suo seno il Presidente;
  - b) il Consiglio d'amministrazione ed il Presidente sono eletti dall'Assemblea. La composizione del Consiglio d'amministrazione, i requisiti e le condizioni di eleggibilità, le modalità di elezione e di revoca, sono stabilite dallo statuto.
4. I membri dell'Assemblea cessano da tale incarico con la cessazione dalla carica di Sindaco o di Presidente della Provincia e agli stessi subentrano i nuovi titolari eletti a tali cariche.
5. Il Consiglio d'amministrazione ed il suo Presidente durano in carica per cinque anni, decorrenti dalla data di nomina.
6. L'Assemblea approva gli atti fondamentali del Consorzio, previsti dallo statuto.
7. Quando la particolare rilevanza organizzativa ed economica dei servizi gestiti lo renda necessario, il Consorzio nomina, secondo quanto previsto dallo statuto e dalla convenzione, il Direttore, al quale compete la responsabilità della gestione del Consorzio.

**Titolo VI**  
**L'AUTONOMIA FINANZIARIA E**  
**IMPOSITIVA:**  
**PROGRAMMAZIONE E ORDINAMENTO**  
**CONTABILE**

**Art. 79**

**Autonomia impositiva e tariffaria**

1. Il Comune provvede, nell'ambito delle leggi, all'esercizio della potestà regolamentare generale per l'acquisizione delle proprie entrate, adottando i provvedimenti attuativi necessari per determinare le misure e condizioni del prelievo tributario e del concorso tariffario, ispirandosi a criteri di imparzialità, equità e perequazione, ripartendo il carico tributario e tariffario in modo da assicurare che la partecipazione di ciascun cittadino avvenga in proporzione alle sue effettive capacità contributive.
2. L'istituzione ed il costante aggiornamento dell'anagrafe tributaria comunale, riferita ai soggetti ad imposizioni tributarie ed agli utenti dei servizi erogati, costituisce il mezzo indispensabile per conseguire le finalità di cui al precedente comma. A tal fine l'ente si avvale di tutte le fonti informative interne di cui dispone, collegate in rete con l'ufficio preposto al servizio entrate nonché di collegamenti con gli uffici e servizi pubblici che concorrono, con i dati di cui dispongono, alla tenuta dell'anagrafe, utilizzando, per quanto strettamente necessario, apporti esterni di comprovata competenza, professionalità e correttezza.
3. I servizi comunali preposti all'acquisizione delle entrate sono dotati di strumenti operativi adeguati all'importanza delle loro funzioni, che sono periodicamente aggiornati così da risultare sempre corrispondenti all'evoluzione tecnica in questo settore. Idonee iniziative per la preparazione e l'aggiornamento del personale addetto sono programmate d'intesa con lo stesso e con le organizzazioni sindacali.
4. I servizi devono assicurare il conseguimento dei seguenti obiettivi:
  - a) acquisizione all'ente delle entrate preventive necessarie per i servizi erogati e per la sua organizzazione;

b) massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti ed utenti consentendo e regolarizzando l'uso da parte degli stessi di comunicazioni telematiche, telefoniche ed ove possibile di collegamenti informatici;

c) tempestiva informazione dei contribuenti ed utenti delle norme tributarie e tariffarie e delle loro modifiche ed innovazioni, mediante comunicazioni semplici ed esaurienti che assicurino loro piena consapevolezza degli obblighi a cui sono tenuti e dei mezzi di tutela che hanno diritto di utilizzare.

**Art. 80**

**Autonomia finanziaria**

1. Il Comune con l'esercizio della propria potestà tributaria e tariffaria, con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato e dalla Regione e con una oculata amministrazione del patrimonio persegue il conseguimento di condizioni di autonomia finanziaria attraverso un equilibrato rapporto del programma di attività con i mezzi economici acquisibili, realizzato con interventi razionali ed efficienti.
2. La Giunta attiva tutte le procedure previste da leggi ordinarie e speciali, statali, regionali e comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi d'investimento del Comune che per la loro natura hanno titolo per concorrere ai benefici che tali leggi dispongono.
3. Le risorse acquisite mediante l'alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per legge ad altre finalità, sono impiegate per il finanziamento del programma d'investimenti del Comune, secondo le priorità nello stesso stabilite.
4. Il ricorso al credito è limitato al finanziamento di opere, interventi e spese che non può essere effettuato con le risorse di cui ai precedenti commi e che comporta oneri di ammortamento sostenibili dal bilancio senza pregiudicarne l'equilibrio.

**Art. 81**

**La programmazione operativa e finanziaria**

1. Il Sindaco, con l'apporto del Consiglio e della

Giunta, secondo quanto previsto dall'art. 50, elabora e comunica al Consiglio comunale, entro i termini stabiliti con tale articolo, le linee programmatiche di sviluppo del Comune che stabiliscono il programma che l'Amministrazione intende realizzare nel corso del suo mandato.

2. La relazione previsionale e programmatica, con valenza triennale ed aggiornamento scorsevole annuale, deve stabilire il graduale piano di attuazione del programma di cui al precedente comma ed individuare, per ciascun esercizio, gli obiettivi da conseguire.
3. Il programma triennale delle opere pubbliche prescritto dall'art. 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, deve indicare le opere ed i lavori pubblici che il Comune intende realizzare nel triennio e precisare, nell'elenco di aggiornamento annuale, quelle da attuare nell'esercizio per il quale viene approvato.
4. Il bilancio di previsione pluriennale deve indicare la consistenza e la natura dei mezzi finanziari previsti per la copertura delle spese correnti e di quelle di investimento nell'arco del triennio, aggiornato di anno in anno. Verifica e conferma la fattibilità delle previsioni della relazione programmatica con la quale è coordinato. Ha carattere autorizzatorio.
5. Il bilancio di previsione annuale costituisce l'atto principale di attuazione della programmazione del Comune. Deve essere redatto in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi. Con il bilancio deve essere approvato, unitamente, l'elenco annuale dei lavori pubblici di cui al terzo comma.
6. Gli atti previsti dal presente articolo, eccettuato quello di cui al primo comma, sono formati coerentemente con le linee programmatiche di sviluppo del Comune e secondo gli orientamenti espressi dalla Giunta, dal responsabile del servizio finanziario e dagli altri dirigenti responsabili dell'organizzazione previsti dal regolamento comunale di contabilità. Il regolamento stabilisce i tempi entro i quali i documenti programmatici e di bilancio sono rimessi alla Giunta comunale. Dopo l'esame e le valutazioni della Giunta e l'adeguamento alle indicazioni dalla stessa espresse, gli atti programmatici e di bilancio sono rimessi al Presidente del Consiglio, con gli allegati pre-

scritti, per la consegna ai Consiglieri almeno otto giorni prima di quello previsto per l'inizio della trattazione da parte del Consiglio che deve concludersi entro il 31 dicembre, salvo proroga disposta con le forme previste dalla legge.

#### **Art. 82** **La contabilità**

1. Nella tenuta della contabilità del comune si osservano le disposizioni previste dal Testo Unico degli Enti Locali 18 Agosto 2000, numero 267, e le norme stabilite dal regolamento comunale di contabilità.
2. Entro sei mesi dall'adozione dello statuto il Consiglio provvede ad adeguare il regolamento comunale di contabilità a quanto previsto per la rilevazione mediante contabilità economica dei risultati di gestione da dimostrare nel rendiconto. Con lo stesso adeguamento sono previste nel regolamento comunale di contabilità le procedure e gli strumenti per l'adozione del controllo interno di gestione.

#### **Art. 83** **La revisione economico-finanziaria**

1. Il Consiglio comunale elegge l'organo di revisione economico-finanziaria.
2. L'organo di revisione economico-finanziaria esercita le sue funzioni secondo le modalità stabilite dalle norme vigenti.
3. Il Consiglio comunale può richiedere la collaborazione dell'organo di revisione economico-finanziaria per la valutazione e l'approfondimento di particolari provvedimenti, situazioni, segnalazioni che hanno per oggetto aspetti della gestione contabile, finanziaria ed economica. I pareri sono richiesti e resi per scritto.
4. L'organo di revisione contabile può partecipare alle adunanze del Consiglio indette per l'esame del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione ed alle altre riunioni dell'organo consiliare esprimendo parere consultivo su provvedimenti e situazioni che rientrano nelle proprie funzioni. L'organo interviene alle adunanze nelle quali il Consiglio esamina il referto dall'organo stesso presentato per comunicare gravi irregolarità accertate nella gestione.

## **Titolo VII NORME FINALI**

### **Art. 84 Revisione dello statuto**

1. Le modificazioni e l'abrogazione dello statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura stabilita dall'articolo 6 del Testo Unico degli Enti Locali 18 Agosto 2000, numero 267.
2. Le proposte di cui al precedente comma sono sottoposte a parere obbligatorio degli organismi di partecipazione popolare, da richiedersi almeno trenta giorni prima dell'adunanza del Consiglio comunale. Entro lo stesso termine sono inviate in copia ai Consiglieri comunali e depositate presso la segreteria comunale, dando pubblici avvisi di tale deposito nelle forme previste dal regolamento.
3. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere presentata al Consiglio comunale congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo statuto.
4. L'adozione delle due deliberazioni di cui al precedente comma è contestuale: l'abrogazione totale dello statuto assume efficacia con l'approvazione del nuovo testo dello stesso.

### **Art. 85 Entrata in vigore**

1. Il presente statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.
2. Il Sindaco invia lo statuto, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al Ministero dell'Interno, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
3. Il presente statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.
4. Il Segretario comunale, con dichiarazione apposta in calce allo statuto, ne attesta l'entrata in vigore.
5. Il Consiglio comunale promuove le iniziative

più idonee per assicurare la conoscenza dello statuto da parte dei cittadini.

---



---

## **COMUNE DI MELE**

### **Statuto**

#### **Titolo I Principi generali e forme di relazione con altri Enti**

##### **Capo I I principi generali**

- Art. 1 - Il Comune
- Art. 2 - Il territorio del Comune
- Art. 3 - Stemma - Gonfalone - Fascia tricolore - Distintivo del Sindaco - Logo del Comune
- Art. 4 - Funzioni
- Art. 5 - Principi ispiratori e principi dell'attività amministrativa del Comune
- Art. 6 - Piano opportunità
- Art. 7 - Assistenza, integrazioni sociali e diritti delle persone handicappate - Coordinamento degli interventi
- Art. 8 - Autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa e amministrativa
- Art. 9 - Autonomia finanziaria ed impositiva
- Art. 10 - Azioni programmatiche

##### **Capo II Forme di relazione con altri Enti**

- Art. 11 - Interventi e proposte del Comune nelle sedi di confronto istituzionale
- Art. 12 - Collaborazione del Comune con altri Enti Locali e forme di relazione

#### **Titolo II Partecipazione, informazione, decentramento e garanzie**

##### **Capo I Istituti di partecipazione e di informazione**

- Art. 13 - Istanze, petizioni, proposte
- Art. 14 - Consultazione popolare e consulte permanenti
- Art. 15 - Referendum
- Art. 16 - Partecipazione ai procedimenti amministrativi

- Art. 17 - Pubblicità ed accesso agli atti  
 Art. 18 - Comunicazione istituzionale ed informazioni ai cittadini  
 Art. 19 - Libere forme associative  
 Art. 20 - Istituzione del Consiglio Comunale dei ragazzi

### **Capo II**

#### **Le garanzie - Il Difensore Civico**

- Art. 21 - Nomina - Funzioni - Disciplina

### **Titolo III**

#### **Organi di governo e loro attività**

### **Capo I**

#### **Gli Organi di Governo del Comune**

- Art. 22 - Organi di governo

### **Capo II**

#### **Il Consiglio Comunale**

### **Sezione I**

#### **Ruolo e competenze del Consiglio Comunale**

- Art. 23 - Il Consiglio Comunale  
 Art. 24 - Competenze del Consiglio Comunale

### **Sezione II**

#### **Assetto istituzionale e organizzazione del Consiglio Comunale**

- Art. 25 - Prima seduta del Consiglio Comunale  
 Art. 26 - Svolgimento delle funzioni di direzione dei lavori del Consiglio Comunale  
 Art. 27 - Ruolo e funzioni del Presidente del Consiglio Comunale  
 Art. 28 - Consigliere anziano  
 Art. 29 - Gruppi consiliari  
 Art. 30 - Commissioni Consiliari  
 Art. 31 - Garanzie per le minoranze / opposizioni  
 Art. 32 - Commissione Pari Opportunità

### **Sezione III**

#### **Funzionamento del Consiglio Comunale**

- Art. 33 - Articolazione dell'attività del Consiglio e suo funzionamento  
 Art. 34 - Pubblicità e verbalizzazione delle sedute  
 Art. 35 - Funzionamento del Consiglio

- Art. 36 - Autonomia funzionale ed organizzativa del Consiglio Comunale

### **Capo III**

#### **Il Sindaco**

- Art. 37 - Ruolo istituzionale e funzioni del Sindaco  
 Art. 38 - Rappresentanza legale  
 Art. 39 - Rapporti con gli Assessori e con i Responsabili di Servizio  
 Art. 40 - Vice Sindaco ed esercizio di funzioni vicarie del Sindaco  
 Art. 41 - Consiglieri del Sindaco  
 Art. 42 - Mozione di sfiducia e dimissioni

### **Capo IV**

#### **La Giunta**

- Art. 43 - Composizione della Giunta e nomina degli Assessori  
 Art. 44 - Ruolo e competenze della Giunta  
 Art. 45 - Funzionamento della Giunta  
 Art. 46 - Ruolo e compiti degli Assessori  
 Art. 47 - Dimissioni degli Assessori e loro revoca  
 Art. 48 - Divieto generale di incarichi e consulenze - Obbligo di astensione

### **Capo V**

#### **Condizione giuridica, diritti e doveri degli Amministratori del Comune**

- Art. 49 - Condizione giuridica degli Amministratori del Comune e prerogative economiche  
 Art. 50 - Diritti di informazione dei Consiglieri  
 Art. 51 - Pubblicità patrimoniale

### **CAPO VI**

#### **Cause di incompatibilità e di ineleggibilità, dimissioni, rimozione e decadenza degli Amministratori**

- Art. 52 - Incompatibilità ed ineleggibilità degli Amministratori  
 Art. 53 - Rimozione, sospensione e decadenza per particolari situazioni previste dalla legge  
 Art. 54 - Decadenza dei Consiglieri per assenza ingiustificata  
 Art. 55 - Pubblicità delle spese elettorali

**Capo VII****Linee programmatiche per il mandato amministrativo e modalità per l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di controllo****Sezione I****Le linee programmatiche**

- Art. 56 - Linee programmatiche per il mandato amministrativo  
 Art. 57 - Definizione delle linee programmatiche  
 Art. 58 - Attuazione delle linee programmatiche  
 Art. 59 - Verifiche ed adeguamenti delle linee programmatiche  
 Art. 60 - Consuntivazione dell'attuazione delle linee programmatiche

**Sezione II****Disposizioni statutarie inerenti le modalità di esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo da parte del Consiglio (disposizioni correlate all'attuazione delle linee programmatiche)**

- Art. 61 - Modalità di esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo

**Titolo IV****Ordinamento degli Uffici e Dirigenza****Capo I****Ordinamento degli Uffici ed assetto organizzativo dell'Amministrazione Comunale**

- Art. 62 - Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro  
 Art. 63 - Ordinamento degli Uffici e dei Servizi  
 Art. 64 - Organizzazione del personale  
 Art. 65 - Stato giuridico e trattamento economico del personale

**Capo II****La Dirigenza - I ruoli di responsabilità**

- Art. 66 - Segretario comunale - Direttore Generale  
 Art. 67 - Responsabili degli uffici e dei Servizi

**Titolo V****I Servizi Pubblici**

- Art. 68 - Forme di gestione  
 Art. 69 - Gestione in economia  
 Art. 70 - Aziende speciali  
 Art. 71 - Forme per la gestione dei servizi sociali e culturali - L'Istituzione  
 Art. 72 - Elementi di riferimento per l'erogazione dei servizi  
 Art. 73 - Nomina di rappresentanti del Comune in società ed altri organismi partecipati o controllati

**Titolo VI****Strumenti economico-finanziari e controlli interni****Capo I****Gli strumenti economico-finanziari del Comune**

- Art. 74 - Risorse economico-finanziarie  
 Art. 75 - Rapporti finanziari e risorse per l'esercizio di funzioni conferite  
 Art. 76 - Patrimonio del Comune  
 Art. 77 - Gli strumenti contabili  
 Art. 78 - Revisione economico-finanziaria

**Capo II****Il sistema dei controlli interni**

- Art. 79 - Il sistema dei controlli interni  
 Art. 80 - Modalità di sviluppo del controllo di gestione

**Titolo VII****Disposizioni transitorie e finali**

- Art. 81 - Entrata in vigore  
 Art. 82 - Modifiche dello Statuto  
 Art. 83 - Disposizioni transitorie  
 Art. 84 - Disposizioni abrogative

Allegato A): Bozzetto e descrizione dello Stemma (Art. 3)

Allegato B): Bozzetto e descrizione del Gonfalone (Art. 3)

Allegato C): Disciplina per il funzionamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi (Art. 20)

**Titolo I**  
**Principi generali e forme di relazione  
con altri Enti**

**Capo I**  
**I principi generali**

**Art. 1**  
**Il Comune**

1. Il Comune di Mele, Ente Locale autonomo, rappresenta la comunità di coloro che vivono nel territorio Comunale, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo.
2. Il Comune in particolare rappresenta gli interessi della comunità nei confronti dei soggetti pubblici e privati che esercitano attività o svolgono funzioni attinenti alla popolazione o al territorio.
3. Il Comune collabora con lo Stato, la Regione, la Provincia, i Comuni, le Comunità Montane e con le forme associative e di unione tra Enti Locali nel pieno rispetto della reciproca autonomia.
4. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi della Comunità Montana, della Provincia, della Regione, dello Stato e della Comunità europea al fine del più efficace assolvimento delle funzioni proprie.
5. L'attività dell'amministrazione comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri dell'economicità di gestione, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione; persegue inoltre obiettivi di trasparenza e semplificazione.
6. Il Comune, per il raggiungimento dei detti fini, promuove anche rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche di altre nazioni, nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma di gemellaggio.
7. Il Comune ispira la propria attività alla tutela dei valori storici, delle tradizioni locali e promuove la tutela dell'ambiente e della natura come criterio fondamentale per l'assetto del proprio territorio.
8. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

**Art. 2**  
**Il territorio del Comune**

1. Il territorio comunale è quello risultante dal piano topografico di cui all'Art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall'Istituto Nazionale di Statistica.
2. Eventuali modifiche alla circoscrizione territoriale del Comune sono definite dalla Regione nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 117 e 133 della Costituzione, nonché delle specifiche disposizioni di legge in materia. A fronte di tali possibili modifiche l'Amministrazione Comunale promuove forme di consultazione consiliare.
3. La sede del Comune è sita in Piazza Municipio, n. 5.
4. La sede potrà essere trasferita con deliberazione del Consiglio comunale. Presso la detta sede si riuniscono, ordinariamente, tutti gli organi e le commissioni comunali.
5. Solo in via eccezionale, per esigenze particolari, con deliberazione della Giunta comunale, potranno essere autorizzate riunioni degli organi e commissioni in altra sede.
6. Sia gli organi che le commissioni di cui al quarto comma, per disposizione regolamentare, potranno riunirsi, anche in via ordinaria, in locali diversi dalla sede del comune.

**Art. 3**  
**Stemma - Gonfalone - Fascia tricolore -  
Distintivo del Sindaco - Logo del Comune**

1. Lo Stemma ed il Gonfalone del Comune sono conformi ai bozzetti allegati A) e B) che, con le rispettive descrizioni, formano parte integrante del presente statuto.
2. La fascia tricolore, che è il distintivo del Sindaco, è completata dallo stemma della Repubblica Italiana e dallo stemma del Comune.
3. L'uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge e dal regolamento.
4. L'uso dello stemma da parte di associazioni ed enti operanti nel comune può essere autorizzato con deliberazione della Giunta comunale nel rispetto delle norme regolamentari.

5. Il Comune utilizza un logo distintivo che ne caratterizza i documenti e gli strumenti di comunicazione istituzionale. L'utilizzo del logo è concesso dal Comune, nel rispetto della normativa vigente in materia, a soggetti che vengono in relazione con l'Amministrazione e che intendono qualificare la loro attività anche con un elemento di evidenziazione grafica della particolare relazione.

#### **Art. 4 Funzioni**

1. Il Comune è titolare ed esercita le funzioni ed i compiti ad esso attribuiti, nonché quelli conferiti con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà.
2. Il Comune esercita in particolare tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, con particolare riferimento ai settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto e dell'utilizzo del territorio, nonché dello sviluppo economico, fatte comunque salve le competenze degli altri livelli istituzionali di governo, definite per legge.
3. Al fine di dare piena attuazione al principio di cui al comma precedente, il Comune svolge le proprie funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
4. Il Comune esercita le funzioni ad esso attribuite o conferite in correlazione con ogni altro compito derivante dal quadro normativo che risulti afferente alla cura degli interessi ed allo sviluppo della Comunità Locale.

#### **Art. 5 Principi ispiratori e principi dell'attività amministrativa del Comune**

1. Il Comune di Mele ispira la sua azione ai principi di uguaglianza e di pari dignità sociale della popolazione per il completo sviluppo della persona umana.
2. Ispira la sua azione al principio di solidarietà per tutti i residenti, anche immigrati, operando per superare gli squilibri sociali, culturali, economici, territoriali esistenti nel proprio

ambito e nella comunità nazionale e internazionale. Concorre inoltre a realizzare lo sviluppo della propria comunità:

- a) sostenendo il diritto al lavoro di tutte le persone e favorendo e incentivando un sistema diffuso di imprese per assicurare la piena occupazione dei lavoratori e la valorizzazione delle loro attitudini e capacità professionali;
  - b) promuovendo lo sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo culturale, sociale ed economico;
  - c) realizzando un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela della salute, capace di affrontare i bisogni sociali e personali, tutelando e valorizzando la famiglia, e valorizzando il responsabile coinvolgimento del volontariato e dell'associazionismo;
  - d) rendendo effettivo il diritto allo studio e alla cultura;
  - e) tutelando e valorizzando le risorse ambientali, territoriali, artistiche e naturali nell'interesse della collettività ed in funzione di una migliore qualità della vita.
3. Il Comune riconosce il diritto dei cittadini, delle formazioni sociali intermedie, degli Enti e delle Associazioni che esprimono interessi e istanze di rilevanza collettiva, a partecipare alla formazione e alla attuazione delle sue scelte e ne promuove e sostiene l'esercizio.
  4. Il Comune esercita le sue funzioni secondo i principi della trasparenza e garantendo la più ampia informazione sulle sue attività. In particolare esso garantisce e valorizza il diritto dei cittadini, delle formazioni sociali, degli interessati, degli utenti e delle associazioni portatrici di interessi diffusi, come espressioni della comunità locale, di concorrere allo svolgimento e al controllo delle attività poste in essere dall'amministrazione locale.
  5. L'attività amministrativa del Comune è svolta secondo criteri di trasparenza, imparzialità, efficacia, efficienza, rapidità ed economicità delle procedure, nonché nel rispetto del principio di distinzione dei compiti degli organi

politici e dei soggetti preposti alla gestione, per soddisfare le esigenze della collettività e degli utenti dei servizi.

6. Il Comune informa altresì la propria attività ai principi ed ai contenuti della Carta Europea dell'Autonomia Locale, ratificata con la legge 30 dicembre 1989, n. 439.

#### **Art. 6**

##### **Piano opportunità**

1. Il Comune persegue la realizzazione di condizioni di pari opportunità tra uomini e donne, in ogni campo della vita civile e sociale.
2. Nella Giunta, nelle Commissioni consiliari e negli altri organi collegiali, nonché negli enti, aziende ed istituzioni partecipati, controllati o dipendenti del Comune è promossa la presenza dei rappresentanti di entrambi i sessi.

#### **Art. 7**

##### **Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate - Coordinamento degli interventi**

1. Il Comune promuove forme di collaborazione con altri comuni e l'azienda sanitaria locale, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n.104 e successive modificazioni ed integrazioni, nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.
2. Allo scopo di conseguire il coordinamento degli interventi a favore delle persone handicappate con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nel Comune, il Sindaco provvede ad istituire e nominare un comitato di coordinamento del quale fanno parte il responsabile del servizio medesimo e l'assistente sociale.
3. All'interno del comitato viene istituita una segreteria che provvede a tenere i rapporti con le persone handicappate ed i loro familiari.

#### **Art. 8**

##### **Autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa e amministrativa**

1. Il Comune ha autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa ed amministrativa.
2. L'esercizio dell'autonomia statutaria e regolamentare è realizzato nel rispetto dei principi e dei limiti inderogabili fissati dalla legge.
3. Lo sviluppo dell'autonomia organizzativa è attuato dall'Amministrazione Comunale con riferimento ai soli limiti derivanti dalla propria capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti ad essa attribuiti.
4. L'autonomia amministrativa è tradotta in provvedimenti che devono necessariamente fare riferimento al quadro normativo in materia di attività amministrativa.

#### **Art. 9**

##### **Autonomia finanziaria ed impositiva**

1. Il Comune ha autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
2. L'esercizio dell'autonomia finanziaria ed impositiva è realizzato nel rispetto delle leggi di finanza pubblica e dei limiti generali da esse stabiliti.
3. L'esercizio dell'autonomia impositiva è sviluppato dal Comune nel rispetto dei principi definiti dalle leggi speciali di settore applicabili all'attività degli Enti Locali. A tali principi si ispira anche lo sviluppo della potestà regolamentare del Comune in materia.
4. Il Comune concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica attraverso azioni finalizzate a perseguire il miglioramento dell'efficienza dell'attività amministrativa, l'aumento della produttività e la riduzione dei costi nella gestione dei servizi pubblici e delle attività di propria competenza.

#### **Art. 10**

##### **Azioni programmatiche**

1. Il Comune, nell'ambito delle competenze ad esso assegnate dalla legge, in collaborazione con la Provincia e la Comunità Montana e sulla base di programmi da esse proposti, promuove e coordina attività nonché realizza

opere di rilevante interesse Comunale nei principali settori nei quali sviluppa le proprie attività istituzionali.

2. Nell'esercizio delle funzioni proprie e di quelle conferite dallo Stato e dalla Regione, il Comune assume la programmazione come metodo della propria azione.

## **Capo II Forme di relazione con altri Enti**

### **Art. 11 Interventi e proposte del Comune nelle sedi di confronto istituzionale**

1. Nelle materie di propria competenza il Comune formula proposte e progetta interventi da proporre alla Regione, alle Province ed alla Comunità Montana Locale nelle sedi di confronto istituzionale a ciò deputate in base a specifica disposizione di legge.
2. Il Comune opera altresì per sviluppare iniziative di confronto istituzionale su temi specifici o programmi di rilevante interesse presso le Associazioni di Enti Locali.

### **Art. 12 Collaborazione del Comune con altri Enti Locali e forme di relazione**

1. Il Comune può formalizzare intese o accordi di collaborazione con altri Enti Locali e con Pubbliche Amministrazioni al fine di:
  - a) coordinare e migliorare l'esercizio delle funzioni e dei compiti a ciascuno attribuiti;
  - b) sostenere lo sviluppo di progettualità qualificate;
  - c) razionalizzare l'utilizzo degli strumenti di programmazione.
2. Il Comune può stipulare convenzioni con altri Enti Locali, per l'esercizio in modo coordinato od in forma associata di servizi o funzioni.
3. Il Comune utilizza altresì gli accordi di programma come strumenti ordinari attraverso i quali favorisce, in particolare, il coordinamento della propria azione con quella di altri soggetti pubblici. Il Comune può sempre pro-

muovere la conclusione di accordi di programma qualora ciò risulti necessario per garantire l'attuazione degli obiettivi della propria programmazione o per la realizzazione di progetti specifici di particolare rilevanza per la Comunità Locale.

## **Titolo II Partecipazione, informazione, decentramento e garanzie**

### **Capo I Istituti di partecipazione e di informazione**

#### **Art. 13 Istanze, petizioni, proposte**

1. Tutti i cittadini, i residenti o coloro che comunque operano nel territorio Comunale e le loro associazioni possono presentare istanze, petizioni o proposte, dirette a promuovere nelle materie di competenza comunale interventi per la migliore tutela di interessi collettivi. Il Comune ne garantisce tempestivo esame e riscontro.
2. Le istanze, le petizioni e le proposte, le cui procedure di presentazione e di valutazione sono definite da specifico regolamento, devono essere regolarmente sottoscritte.
3. Le istanze devono essere prese in considerazione dal Sindaco o dall'Assessore delegato per materia, che formula le relative valutazioni dando risposta scritta entro trenta giorni.
4. Le petizioni e le proposte, intese ad ottenere l'adozione di provvedimenti amministrativi di carattere generale, devono essere sottoscritte dalla maggioranza assoluta degli elettori residenti nel Comune. Esse sono presentate al Sindaco, il quale le trasmette al Consiglio Comunale, affinché l'organo collegiale ne valuti i contenuti ed adotti i provvedimenti necessari / conseguenti entro novanta giorni.

#### **Art. 14 Consultazione popolare e consulte permanenti**

1. Il Comune può indire consultazioni della popolazione, di parti di essa o di sue forme aggregative allo scopo di acquisire informazioni, pareri e proposte in merito all'attività amministrativa, nelle seguenti materie:

- a) politiche sociali e politiche giovanili;
  - b) interventi di sviluppo economico;
  - c) interventi per il turismo;
  - d) politiche per i servizi pubblici locali;
  - e) interventi per sviluppare l'offerta culturale - aggregativa nel territorio Comunale;
2. La consultazione è realizzata mediante assemblee pubbliche o secondo altre modalità idonee allo scopo, che sono disciplinate da specifico regolamento e che possono prevedere l'utilizzo di strumenti informatici e telematici.
  3. La consultazione popolare è indetta dal Consiglio Comunale, su autonoma iniziativa o su proposta della Giunta.
  4. Il Presidente del Consiglio Comunale provvede affinché le risultanze della consultazione siano tempestivamente esaminate dal Consiglio, secondo la procedura individuata dallo specifico regolamento. Alle conseguenti decisioni del Consiglio è data adeguata pubblicità.
  5. Il Comune può altresì istituire consulte permanenti su temi di grande rilevanza per la Comunità Locale, quali sedi di confronto continuo con la popolazione e con le forme aggregative dei cittadini.
  6. Il Comune promuove forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio comunale.

#### **Art. 15 Referendum**

1. La partecipazione della popolazione alla determinazione delle scelte fondamentali del Comune può essere sviluppata anche attraverso referendum consultivi, propositivi od abrogativi.
2. Il Sindaco indice referendum consultivo, propositivo od abrogativo di atti dell'Amministrazione Comunale in materia di politiche sociali e politiche giovanili, interventi di sviluppo economico, interventi per il turismo, politiche

per i servizi pubblici locali, interventi per sviluppare l'offerta culturale / aggregativa nel territorio Comunale quando ne facciano richiesta il 30 per cento dei cittadini elettori residenti e/o il Consiglio Comunale.

3. Non possono essere comunque sottoposti a referendum, in qualsiasi sua forma:
  - a) lo statuto, i regolamenti adottati dal Consiglio Comunale e dalla Giunta, nonché tutti gli atti a valenza normativa generale;
  - b) il bilancio preventivo nel suo complesso e il conto consuntivo;
  - c) i provvedimenti concernenti le tariffe ed i tributi;
  - d) i provvedimenti inerenti l'assunzione di mutui, o l'emissione di prestiti;
  - e) i provvedimenti di nomina, designazione, o revoca dei rappresentanti del Comune presso società, istituzioni od altri organismi dipendenti, controllati o partecipati;
  - f) gli atti di gestione adottati dai Responsabili di Servizio;
  - g) i provvedimenti dai quali siano derivate obbligazioni irrevocabili del comune nei confronti di terzi;
  - h) gli atti concernenti la salvaguardia dei diritti delle minoranze;
  - i) i provvedimenti inerenti la concessione di contributi od agevolazioni.
4. Dopo l'indizione del referendum, il Consiglio Comunale deve astenersi dal deliberare sulla stessa materia oggetto della consultazione referendaria.
5. Il referendum diventa improcedibile quando l'Amministrazione adotti provvedimenti recanti innovazioni sostanziali e corrispondenti alla volontà espressa dai firmatari.
6. Il giudizio di legalità, di ammissibilità e di procedibilità del referendum è attribuito ad una speciale Commissione di Garanti, per la

quale la composizione ed il funzionamento sono disciplinati da specifico regolamento.

7. I referendum abrogativo e propositivo sono validi se partecipa alla votazione la maggioranza degli aventi diritto al voto ed hanno esito positivo se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
8. In caso di esito positivo del referendum consultivo il Sindaco adotta gli atti necessari per promuovere l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio Comunale nella prima seduta successiva della questione che è stata oggetto della consultazione referendaria. Nel caso del referendum propositivo ed abrogativo il Consiglio Comunale è tenuto ad adottare gli atti coerenti con la volontà manifestata dagli elettori.
9. Le modalità di indizione, valutazione istruttoria, organizzazione e svolgimento del referendum sono disciplinate dallo specifico regolamento.

#### **Art. 16**

##### **Partecipazione ai procedimenti amministrativi**

1. Il Comune assicura la partecipazione dei destinatari e dei soggetti comunque interessati, secondo i principi stabiliti dalla legge e nel rispetto delle disposizioni del presente Statuto, ai procedimenti amministrativi.
2. Nei procedimenti amministrativi, attivati sia da istanza di parte sia d'ufficio, il soggetto destinatario del provvedimento finale può prendere parte al procedimento mediante presentazione di memorie e rapporti. Egli ha altresì diritto ad essere ascoltato dal responsabile del procedimento stesso su fatti e temi rilevanti ai fini dell'adozione del provvedimento finale, nonché ad assistere ad accertamenti ed ispezioni condotti in sede di istruttoria procedimentale.
3. Quando ricorrano oggettive ragioni di somma urgenza il Comune deve comunque assicurare agli interessati la possibilità di partecipare al procedimento amministrativo mediante la presentazione di memorie sintetiche od osservazioni.

4. Il Comune assicura la partecipazione dei cittadini ai processi di pianificazione e programmazione secondo i principi del giusto procedimento.
5. La partecipazione degli interessati è garantita anche in relazione ai procedimenti tributari, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legislazione speciale di settore.
6. Il regolamento disciplina in dettaglio le modalità e gli strumenti mediante i quali viene esercitata dagli interessati la possibilità di prendere parte al procedimento amministrativo.

#### **Art. 17**

##### **Publicità ed accesso agli atti**

1. Tutti gli atti ed i documenti amministrativi del Comune sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati in tutto o in parte per espressa disposizione di legge o di regolamento.
2. Sono pubblici i provvedimenti finali adottati da organi e dirigenti del Comune, anche se non ancora esecutivi ai sensi di legge.
3. Il Comune garantisce a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti l'accesso ai documenti amministrativi, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge, dalle norme del presente Statuto e secondo le modalità definite da apposito regolamento.
4. Il regolamento disciplina comunque l'esercizio del diritto di accesso e individua le categorie di documenti per i quali l'accesso può comunque essere limitato, negato o differito per ragioni di riservatezza, detta, inoltre, le misure organizzative volte a garantire l'effettività del diritto.

#### **Art. 18**

##### **Comunicazione istituzionale ed informazioni ai cittadini**

1. Il Comune garantisce il diritto all'informazione degli appartenenti alla Comunità Locale in relazione alla propria attività e a tale scopo sviluppa adeguate forme di comunicazione istituzionale.
2. Il Comune favorisce e promuove lo sviluppo

di iniziative e progetti per migliorare la comunicazione istituzionale, coinvolgenti le altre Pubbliche Amministrazioni operanti sul proprio territorio.

3. Gli strumenti di informazione e di comunicazione del Comune sono sviluppati, nel rispetto della legislazione vigente in materia, attraverso disposizioni regolamentari e specifici atti di organizzazione.

**Art. 19**  
**Libere forme associative**

1. Il Comune valorizza le libere forme associative della popolazione e le organizzazioni del volontariato, facilitandone la comunicazione con l'Amministrazione e promuovendone il concorso attivo all'esercizio delle proprie funzioni.
2. Per facilitare l'aggregazione di interessi diffusi o per garantire l'espressione di esigenze di gruppi sociali il Comune può istituire consulte tematiche, autonomamente espresse da gruppi o associazioni, con particolare attenzione alle problematiche dei giovani, delle donne e degli anziani. Le consulte vengono ascoltate in occasione della predisposizione di atti di indirizzo di particolare interesse sociale o di provvedimenti che riguardino la costituzione di servizi sul territorio.
3. La concessione di strutture, beni strumentali, contributi e servizi ad associazioni o altri organismi privati, da disciplinarsi attraverso apposite convenzioni, sono subordinate alla determinazione dei criteri e delle modalità cui il Comune deve attenersi, disciplinati in apposito regolamento. Il Consiglio stabilisce inoltre annualmente, in sede di approvazione del bilancio preventivo, i settori verso i quali indirizzare prioritariamente il proprio sostegno.
4. Le forme di sostegno di cui al comma precedente sono destinate ad associazioni o altri organismi privati che abbiano richiesto la propria iscrizione in apposito elenco / albo, disciplinato dal regolamento, diviso in sezioni tematiche, che viene periodicamente aggiornato a cura dell'amministrazione.
5. Annualmente la Giunta rende pubblico, nelle forme più adeguate ad una diffusa informazione, l'elenco di tutte le associazioni o altri

organismi privati che hanno beneficiato delle concessioni di strutture, beni strumentali, contributi o servizi.

**Art. 20**  
**Istituzione del Consiglio Comunale dei ragazzi**

1. Il Comune per favorire la crescita socio-culturale dei giovani istituisce il Consiglio Comunale di ragazzi, che si compone di otto membri più il Sindaco.
2. I membri del Consiglio Comunale dei ragazzi durano in carica due anni e sono eletti direttamente dai ragazzi della scuola elementare e media inferiore di Mele. Sono ammessi al voto i ragazzi residenti nel territorio comunale ma frequentanti altri istituti scolastici.
3. Un apposito allegato "C" allo Statuto disciplinerà il funzionamento e le modalità di svolgimento delle elezioni nonché le norme per l'attuazione delle previsioni contenute nel presente articolo.

**Capo II**  
**Le garanzie - Il Difensore Civico**

**Art. 21**  
**Nomina - Funzioni - Disciplina**

1. Il Consiglio Comunale con apposito regolamento disciplina la nomina, le funzioni nonché i campi d'intervento del difensore civico.
2. Il Comune ha facoltà di promuovere accordi con enti locali, amministrazioni dello stato e con altri soggetti pubblici per l'istituzione dell'ufficio del difensore civico.
3. Il Consiglio Comunale ha facoltà di stipulare e sottoscrivere convenzione con la Regione in modo da consentire che l'attività del Difensore Civico Regionale possa riguardare anche le pratiche in corso presso il Comune.

**TITOLO III**  
**Organi di governo e loro attività**

**Capo I**  
**Gli Organi di Governo del Comune**

**Art. 22**  
**Organi di governo**

1. Sono Organi di governo del Comune il Consiglio, il Sindaco e la Giunta.
2. Le relazioni istituzionali tra gli Organi del Comune sono ispirate ai principi dell'efficienza dell'attività amministrativa, della trasparenza e dell'efficacia nel perseguimento degli obiettivi dell'Amministrazione Comunale.

## **CAPO II**

### **Il Consiglio Comunale**

#### **Sezione I**

#### **Ruolo e competenze del Consiglio Comunale**

##### **Art. 23**

#### **Il Consiglio Comunale**

1. Il Consiglio Comunale, espressione elettiva della Comunità Locale, è l'organo che determina l'indirizzo politico-amministrativo del Comune e che ne controlla l'attuazione.

##### **Art. 24**

#### **Competenze del Consiglio Comunale**

1. Le competenze del Consiglio, tradotte in atti fondamentali, normativi e d'indirizzo, di programmazione e di controllo, sono individuate dalla legge.
2. Nelle materie di competenza del Consiglio non possono essere adottate deliberazioni in via d'urgenza da altri organi del Comune, fatte salve le eccezioni stabilite dalla legge.

#### **Sezione II**

#### **Assetto istituzionale e organizzazione del Consiglio Comunale**

##### **Art. 25**

#### **Prima seduta del Consiglio Comunale**

1. Nella sua prima seduta, convocata dal Sindaco, il Consiglio provvede alla convalida dei consiglieri eletti e giudica delle cause di illeggibilità e incompatibilità secondo quanto previsto dalla legge e dalla normativa secondaria in materia, disponendo le eventuali surroghe.
2. Agli adempimenti di cui al comma precedente il Consiglio procede in seduta pubblica e a voto palese.

3. Dopo la convalida degli eletti, il Consiglio adotta tutti i provvedimenti che siano necessari per garantire la piena funzionalità dell'Amministrazione Comunale e della stessa assemblea rappresentativa, secondo quanto previsto dalla legge.
4. I lavori della prima seduta sono presieduti dal Sindaco neo-eletto, in caso di assenza o impedimento o rifiuto di quest'ultimo, dal Consigliere presente in aula che segue nella graduatoria di anzianità.

##### **Art. 26**

#### **Svolgimento delle funzioni di direzione dei lavori del Consiglio Comunale**

1. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Sindaco. In caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, il Consiglio è presieduto dall'Assessore più anziano di età. In entrambi i casi devono essere Consiglieri Comunali.

##### **Art. 27**

#### **Ruolo e funzioni del Sindaco quale Presidente del Consiglio Comunale**

1. Il Sindaco quale Presidente del Consiglio, rappresenta l'assemblea nei rapporti con gli altri Organi istituzionali ed all'esterno dell'Amministrazione, ne dirige i lavori e promuove specifiche soluzioni delle problematiche ad essi correlate, ne esprime gli orientamenti su tematiche di carattere politico, sociale, economico e culturale, interviene, ispirandosi a criteri di imparzialità, a tutela delle prerogative dei singoli Consiglieri.
2. Il Sindaco Presidente del Consiglio convoca e presiede le Assemblee consiliari e le Conferenze dei Capigruppo, proponendo il calendario dei lavori; concorre, previa intesa con i singoli Presidenti, alla programmazione coordinata dei lavori delle Commissioni consiliari.
3. Il Sindaco Presidente del Consiglio assicura adeguata e preventiva informazione ai Gruppi Consiliari ed ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.
4. È facoltà del Sindaco Presidente dell'assemblea intervenire, nell'ambito delle proprie

competenze stabilite dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento del Consiglio comunale sul funzionamento nei rapporti istituzionali fra Organi del Comune al fine di consentire un migliore e più rapido sviluppo dell'attività amministrativa e dei processi decisionali inerenti le principali linee d'azione dell'ente.

5. La carica di Presidente del Consiglio è incompatibile con quella di componente di Commissioni consiliari, alle quali può partecipare, senza diritto di voto.

#### **Art. 28 Consigliere anziano**

1. Il Consigliere Anziano è colui che ha ottenuto la maggior cifra elettorale individuale, con esclusione del Sindaco neo-eletto e dei candidati alla medesima carica proclamati Consiglieri.

#### **Art. 29 Gruppi consiliari**

1. Entro dieci giorni dalla proclamazione i Consiglieri si costituiscono in Gruppi, la composizione ed il funzionamento dei quali sono disciplinati da regolamento.

#### **Art. 30 Commissioni Consiliari**

1. Il Consiglio Comunale istituisce nel proprio seno Commissioni permanenti, per settori organici di materie, con funzioni preparatorie e referenti per gli atti di competenza consiliare. Le competenze e le funzioni di ciascuna commissione sono determinate dalla deliberazione di istituzione.
2. Le Commissioni sono composte da soli consiglieri con criteri idonei a garantire la proporzionalità e la rappresentanza di tutti i gruppi.
3. Le Commissioni esercitano le competenze loro attribuite anche in ordine all'attività svolta dalle istituzioni, dalle società e dagli altri enti ed organismi dipendenti dal Comune.
4. Alle Commissioni può essere deferito il compito di redigere il testo di provvedimenti, an-

che di natura regolamentare, da sottoporre all'esame ed alla votazione del Consiglio.

5. Il Consiglio Comunale può istituire Commissioni Speciali o di indagine per l'esame di problemi particolari, stabilendone con deliberazione la composizione, l'organizzazione, le competenze, i poteri e la durata. Tali Commissioni concludono comunque la loro attività con una relazione dettagliata al Consiglio Comunale, che adotta gli eventuali provvedimenti conseguenti alle risultanze dell'indagine.
6. Il funzionamento, l'organizzazione, i criteri di composizione, l'attività e le forme di supporto delle Commissioni Consiliari sono disciplinati dal regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, il quale può prevedere anche procedure facilitate/semplificate per l'esame da parte del Consiglio di provvedimenti approvati o formati con consenso unanime dalle stesse Commissioni.
7. Le Commissioni hanno comunque diritto di ottenere l'intervento alle proprie riunioni del Presidente del Comune o degli Assessori, nonché l'audizione di Dirigenti / Responsabili di Servizio o altri dipendenti e collaboratori del Comune, degli amministratori e dirigenti degli enti e degli organismi dipendenti. Possono altresì invitare ai propri lavori persone estranee all'amministrazione, la cui presenza sia ritenuta utile in relazione all'argomento da trattare.
8. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, salvo i casi espressamente previsti dal regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale.
9. I Presidenti delle Commissioni Consiliari costituiscono apposita Conferenza permanente, che svolge funzioni di coordinamento delle attività delle Commissioni in funzione della programmazione dei lavori del Consiglio Comunale, d'intesa con il Presidente del Consiglio Comunale e nel rispetto delle competenze di controllo alle medesime attribuite. L'organizzazione e l'attività della Conferenza sono disciplinate dal regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale.
10. La partecipazione delle minoranze deve essere garantita in tutte le Commissioni.

**Art. 31****Garanzie per le minoranze - opposizioni**

1. Nell'ambito del Consiglio e delle sue Commissioni permanenti o speciali l'attività istituzionale è sviluppata in modo tale da assicurare adeguate garanzie alle minoranze ed il coinvolgimento effettivo di tali componenti politiche nei processi decisionali dell'assemblea. Nel regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale possono essere definiti a tal fine specifici strumenti e particolari procedure.
2. A tutela del ruolo delle opposizioni, i Presidenti delle Commissioni consiliari con funzioni di garanzia e di controllo sono eletti dal Consiglio tra Consiglieri designati dai Gruppi Consiliari non appartenenti alla coalizione di maggioranza.

**Art. 32****Commissione Pari Opportunità**

1. Il Consiglio Comunale, se lo ritiene, istituisce una Commissione per le Pari Opportunità tra Uomo e Donna al fine di migliorare i processi decisionali finalizzati alla definizione di politiche, programmi e progetti su tale aspetto.
2. I componenti, anche esterni, della Commissione sono nominati dal Consiglio secondo criteri di massima rappresentatività culturale, sociale, politica ed economica.
3. La Commissione, il cui funzionamento è disciplinato da specifico regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, formula al Consiglio proposte e osservazioni su ogni questione che può avere attinenza alle politiche ed alle problematiche inerenti le pari opportunità. A tal fine può avvalersi del contributo qualificato di associazioni e di movimenti rappresentativi delle realtà sociali.
4. La Giunta Comunale può consultare preventivamente la Commissione sugli atti di indirizzo da proporre al Consiglio in merito ad azioni rivolte alla realizzazione di condizioni di pari opportunità.
5. La Commissione, che dura in carica per l'intero mandato, per il suo funzionamento usufruisce delle strutture e delle risorse previste per le Commissioni consiliari dallo Statuto e

dal regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale.

**Sezione III****Funzionamento del Consiglio Comunale****Art. 33****Articolazione dell'attività del Consiglio e suo funzionamento**

1. Il Consiglio Comunale articola la propria attività secondo modalità che garantiscano la programmazione dei lavori e la piena partecipazione di tutti i Gruppi Consiliari.
2. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, in conformità ai seguenti principi:
  - a) gli avvisi di convocazione dovranno essere recapitati ai consiglieri, nel domicilio dichiarato, rispetto al giorno di convocazione, almeno:
    - cinque giorni prima per le convocazioni in seduta ordinaria;
    - tre giorni prima per le convocazioni in seduta straordinaria;
    - un giorno prima per le sedute straordinarie dichiarate urgenti;il giorno di consegna non viene computato;
  - b) nessun argomento può essere posto in discussione se non sia stata assicurata, ad opera della Presidenza, un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri. A tal fine, la documentazione relativa alle proposte iscritte all'ordine del giorno sono trasmesse al Presidente del Consiglio, da parte del responsabile del servizio, almeno cinque giorni prima della seduta;
  - c) prevedere, per la validità della seduta, la presenza, escluso il Sindaco, di non meno un terzo dei consiglieri assegnati:
    - numero quattro Consiglieri per le sedute di prima e seconda convocazione;
  - d) richiedere, per l'approvazione del bilancio preventivo, il riequilibrio della gestione e il rendiconto della gestione, la presenza dei consiglieri prevista per la seduta di prima convocazione;

- e) riservare al Presidente il potere di convocazione e di direzione dei lavori;
  - f) fissare il tempo riservato, per ogni seduta, alla trattazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni, assegnando tempi uguali alla maggioranza e alle opposizioni per le repliche e per le dichiarazioni di voto;
  - g) le interrogazioni, interpellanze e mozioni sono disciplinate dal regolamento del consiglio comunale;
3. In pendenza dell'approvazione del regolamento di cui al precedente comma 1, nonché in casi di contestazione, si intendono costituiti tanti gruppi quante sono le liste rappresentate in Consiglio e capogruppo di ciascuna lista:
    - a) per il gruppo di maggioranza: il candidato consigliere scelto tra i membri del gruppo;
    - b) per i gruppi di minoranza: i candidati alla carica di Sindaco delle rispettive liste.
  4. Il consigliere è tenuto a giustificare per iscritto l'assenza dalla seduta entro dieci giorni successivi alla seduta.
  5. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive ovvero a cinque sedute nell'anno solare, senza giustificato motivo, dà luogo all'avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso.
  6. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio. Copia della delibera è notificata all'interessato entro 10 giorni.
  7. Ai consiglieri comunali, su specifica richiesta individuale, può essere attribuita una indennità di funzione, anziché il gettone di presenza, sempre che tale regime di indennità comporti pari o minori oneri finanziari.
  8. Il Sindaco Presidente del Consiglio è tenuto a convocare il Consiglio Comunale quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri entro venti giorni.

#### **Art. 34**

##### **Pubblicità e verbalizzazione delle sedute**

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, fatte salve le eccezioni previste dalla legge e dal regolamento.
2. Di ogni seduta è redatto verbale, nel quale deve essere dato specifico resoconto dell'attività dell'assemblea.

#### **Art. 35**

##### **Funzionamento del Consiglio**

1. Il funzionamento del Consiglio Comunale è disciplinato da apposito regolamento, nel quale è determinato anche il quorum per la validità delle sedute.
2. Il regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale definisce anche gli istituti e le forme di relazione tra l'assemblea e gli organismi ad essa correlati, quali le Commissioni Consiliari permanenti, la Commissione Pari Opportunità, i Gruppi Consiliari.

#### **Art. 36**

##### **Autonomia funzionale ed organizzativa del Consiglio Comunale**

1. Al Consiglio Comunale sono assicurate risorse umane, strumentali ed economiche che ne possano garantire la piena autonomia funzionale ed organizzativa.

### **Capo III Il Sindaco**

#### **Art. 37**

##### **Ruolo istituzionale e funzioni del Sindaco**

1. Il Sindaco è a capo dell'Amministrazione Comunale, della quale è l'Organo responsabile e della quale interpreta ed esprime gli indirizzi di politica amministrativa.
2. Il Sindaco esercita le funzioni ad esso attribuite dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o conferite al Comune.
3. Il Sindaco esercita altresì le funzioni che gli sono attribuite dalla legge quale Autorità Lo-

cale e quale Ufficiale di Governo, con particolare riferimento a quanto previsto, rispettivamente, dall'art. 50 e dall'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000.

4. Il Sindaco promuove e coordina l'azione dei singoli Assessori, indirizzando agli stessi direttive in attuazione delle determinazioni del Consiglio e della Giunta, nonché quelle connesse alle proprie responsabilità di direzione della politica generale dell'ente. Sovrintende in via generale al funzionamento degli uffici e dei servizi del Comune, impartendo a tal fine direttive al Segretario Generale e al Direttore Generale.
6. Il Sindaco può delegare ai singoli Assessori e ai Responsabili di Servizio l'adozione degli atti espressamente attribuiti alla sua competenza. Agli Assessori il Sindaco può altresì delegare l'esercizio delle funzioni di ufficiale di governo di cui all'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

**Art. 38**  
**Rappresentanza legale**

1. La rappresentanza legale del Comune spetta al Sindaco ed ai Responsabili di Servizio nei casi previsti dalla legge, con particolare riferimento all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000.
2. Al Sindaco spetta la decisione di stare in giudizio per conto dell'Amministrazione Comunale.
3. Il Sindaco può altresì delegare con proprio atto la rappresentanza in sede processuale ai Responsabili di Servizio del Comune.
4. In attuazione di quanto previsto dal precedente comma 3, il Responsabile di Servizio delegato sottoscrive la procura alle liti.

**Art. 39**  
**Rapporti con gli Assessori e con i Responsabili di Servizio**

1. In relazione alle attività istituzionali del Comune, il Sindaco svolge attività d'impulso rispetto alla Giunta ed ai singoli Assessori affinché, nella realizzazione dei programmi e delle iniziative progettuali, sia assicurata l'unità dell'attuazione dell'indirizzo politico-amministrativo.

2. Il Sindaco, a fini di piena garanzia di quanto stabilito dal precedente comma 1, sovrintende direttamente alle materie ed ai progetti di valenza interassessoriale.

3. Il Sindaco opera nei confronti dei Dirigenti al fine di assicurare il buon funzionamento ed il regolare sviluppo dell'attività amministrativa, controllando, anche attraverso supporti valutativi qualificati, la coerenza dell'azione gestionale con le decisioni degli Organi di Governo dell'Ente e impartendo specifiche direttive agli stessi.

**Art. 40**  
**Vice Sindaco ed esercizio di funzioni vicarie del Sindaco**

1. Il Vice Sindaco svolge funzioni vicarie del Sindaco, sostituendo quest'ultimo in casi di sua assenza, impedimento o sospensione dall'esercizio delle funzioni ad esso demandate. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione o decesso del Sindaco, il Vice Sindaco provvede alla sua sostituzione.
2. Il Vice Sindaco collabora con il Sindaco nel coordinamento dell'attività della Giunta.
3. In caso di assenza del Sindaco e del Vice Sindaco le funzioni del Sindaco sono esercitate dall'Assessore più anziano per età tra i Consiglieri eletti.

**Art. 41**  
**Consiglieri del Sindaco**

1. Fatte salve le attribuzioni degli Assessori, nonché le competenze gestionali dei Responsabili di Servizio, il Sindaco può affidare con proprio atto, ad uno o più Consiglieri Comunali, compiti specifici, definendo le modalità di svolgimento ed i termini di esercizio delle particolari attività.
2. I compiti di cui al comma 1 non possono comunque comportare per il Consigliere cui siano affidati l'esercizio di poteri di rappresentanza istituzionale dell'Ente o di sostituzione del Sindaco in funzione vicaria.
3. L'attività svolta dai Consiglieri del Sindaco non comporta la corresponsione di alcuna indennità o di gettoni di presenza.

**Art. 42****Mozione di sfiducia e dimissioni**

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco. La mozione stessa deve essere posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
3. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta, a termini di legge, lo scioglimento del Consiglio. Qualora invece la mozione sia respinta, i Consiglieri che l'hanno sottoscritta non possono presentarne una ulteriore se non prima di sei mesi dalla reiezione della precedente.

**Capo IV  
La Giunta****Art. 43****Composizione della Giunta e nomina degli Assessori**

1. La Giunta é composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di 3 Assessori.
2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vice Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni. La nomina dei componenti dell'Organo esecutivo è effettuata nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di incompatibilità.
3. Gli Assessori sono nominati, di regola, tra i Consiglieri. è comunque scelto tra i Consiglieri il soggetto chiamato a ricoprire la carica di Vice Sindaco. Gli Assessori possono essere nominati dal Sindaco anche al di fuori dei componenti del Consiglio, tra cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere in numero non superiore a uno.

**Art. 44****Ruolo e competenze della Giunta**

1. La Giunta elabora, interpreta e definisce gli indirizzi generali adottati dal Consiglio ai fini della loro traduzione in specifiche politiche e strategie di intervento, orientando l'azione dell'apparato amministrativo attraverso specifici atti e direttive, nonché svolgendo attività di impulso e di proposta nei confronti del Consiglio medesimo, a cui riferisce periodicamente. Altresì delibera i regolamenti rimessi dalla legge alla propria competenza.
2. La Giunta opera collegialmente ed adotta gli atti di governo locale che non siano dalla legge e dal presente Statuto espressamente attribuiti alla competenza del Consiglio, del Sindaco ovvero degli Organi di decentramento.
3. Le deliberazioni adottate dalla Giunta sono trasmesse in elenco ai Capigruppo Consiliari, contestualmente all'affissione all'albo comunale.
4. Le deliberazioni adottate dalla Giunta sono inoltre messe a disposizione dei Consiglieri mediante deposito dei relativi testi nell'ufficio del Segretario Comunale.

**Art. 45****Funzionamento della Giunta**

1. Il Sindaco o di chi ne fa le veci, convoca e presiede la Giunta.
2. La Giunta esercita collegialmente le sue funzioni. Delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti in carica, a maggioranza e a voto palese, salvo il caso di deliberazioni concernenti persone. In caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi ne fa le veci.

**Art. 46****Ruolo e compiti degli Assessori**

1. Gli Assessori ed il Vice Sindaco hanno il compito di sovrintendere ciascuno ad un particolare settore di amministrazione o ad una specifica area d'interesse, dando impulso all'attività degli uffici nel rispetto degli indirizzi e dei programmi stabiliti dagli organi di governo del Comune, nonché vigilando sul corretto esercizio dell'attività amministrativa e di gestione.
2. In relazione alle materie affidate alla loro cura, gli Assessori possono impartire specifici

che direttive ai Responsabili di Servizio dell'Amministrazione Comunale, al fine di precisare obiettivi di gestione ed elementi riconducibili all'indirizzo politico-amministrativo.

3. Qualora sussistano particolari situazioni, rilevate e dimostrate annualmente con apposita deliberazione, comportanti per il Comune l'adozione di misure necessarie al contenimento della spesa, a fronte di quanto previsto dalla legge e sulla base di specifiche disposizioni regolamentari a contenuto organizzativo, il Sindaco può attribuire agli Assessori la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale.

#### **Art. 47**

##### **Dimissioni degli Assessori e loro revoca**

1. Le dimissioni dalla carica di Assessore devono essere presentate dall'interessato, in forma scritta, al Sindaco, tramite il protocollo generale. Esse diventano efficaci dal momento in cui sono registrate a protocollo.
2. Il Sindaco provvede alla sostituzione degli assessori dimissionari o cessati dall'ufficio per altra causa, con provvedimento espresso e dandone motivata comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile dello stesso.
3. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio nella sua prima adunanza successiva alla revoca.

#### **Art. 48**

##### **Divieto generale di incarichi e consulenze - Obbligo di astensione**

1. Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli assessori e ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.
2. Gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in

cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini entro il quarto grado.

#### **CAPO V**

##### **Condizione giuridica, diritti e doveri degli Amministratori del Comune**

#### **Art. 49**

##### **Condizione giuridica degli Amministratori del Comune e prerogative economiche**

1. La condizione giuridica degli Amministratori del Comune, individuati nel Sindaco, negli Assessori e nei Consiglieri comunali, nonché gli elementi traduttivi della stessa, quali gli obblighi specifici, il regime delle aspettative, dei permessi e della indennità, sono disciplinati dalla legge.
2. Il comportamento degli Amministratori del Comune, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità ed al principio di buona amministrazione, nonché al rispetto del principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestionale.
3. Ogni Consigliere Comunale può chiedere che il complesso dei gettoni di presenza da questi percepiti in ragione dell'attività svolta sia trasformato in un'indennità di funzione, il cui valore è determinato in via generale da apposito atto deliberativo dell'organo competente, nell'ambito dei limiti stabiliti dalla normativa in materia.

#### **Art. 50**

##### **Diritti di informazione dei Consiglieri**

1. I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli Uffici nei quali si articola la struttura organizzativa del Comune, nonché dalle società e dagli altri organismi da essa dipendenti, tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. In ordine alle notizie ed alle informazioni acquisite, i Consiglieri sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.
2. L'acquisizione delle informazioni e delle notizie di cui al precedente comma 1 da parte dei Consiglieri Comunali, realizzabile anche mediante la consultazione di atti e documen-

ti, deve avvenire con modalità, stabilite dal regolamento sul diritto di accesso agli atti e sul funzionamento del Consiglio comunale, tali da non incidere negativamente sulla normale attività delle strutture dell'Amministrazione Comunale.

**Art. 51**  
**Pubblicità patrimoniale**

1. Con specifico regolamento sono stabilite le modalità e procedure mediante le quali il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri possono rendere pubblica, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge, la propria situazione patrimoniale e reddituale.

**Capo VI**  
**Cause di incompatibilità e di ineleggibilità, dimissioni, rimozione e decadenza degli Amministratori**

**Art. 52**  
**Incompatibilità ed ineleggibilità degli Amministratori**

1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità dei Consiglieri sono stabilite dalla legge.
2. La contestazione di eventuali cause di incompatibilità deve essere svolta con garanzia di contraddittorio ampio e dettagliato con l'interessato e con modalità tali da porre in evidenza le specificità della situazione presa in esame, nonché la possibile tempestiva rimozione delle condizioni ostative al mantenimento della carica.

**Art. 53**  
**Rimozione, sospensione e decadenza per particolari situazioni previste dalla legge**

1. I presupposti, le condizioni e gli effetti delle dimissioni, dell'impedimento, della rimozione, della decadenza della sospensione o del decesso del Sindaco sono stabiliti dalla legge: al verificarsi di una di tali situazioni le strutture ed il personale dell'Amministrazione Comunale prestano la massima collaborazione con gli Amministratori eventualmente rimasti in carica o con l'autorità temporaneamente preposta alla guida dell'Ente, al fine di garantire la continuità e la correttezza dell'attività amministrativa.

2. Le articolazioni organizzative ed i dipendenti del Comune operano in modo analogo a quanto previsto dal precedente comma 1 anche qualora sia sciolto o sospeso il Consiglio Comunale o qualora la rimozione e la sospensione di Amministratori dell'Ente provochi situazioni potenzialmente pregiudizievoli del buon andamento dell'attività amministrativa.

**Art. 54**  
**Decadenza dei consiglieri per assenza ingiustificata**

1. È dichiarato decaduto il Consigliere che senza giustificato motivo non partecipi a tre sedute consecutive del Consiglio Comunale o a cinque sedute dell'organo assembleare nel corso dell'anno solare.
2. Gli elementi addotti a giustificazione devono essere rappresentati per iscritto alla Presidenza del Consiglio Comunale.
3. La decadenza è formalizzata dal Consiglio Comunale, con proprio provvedimento espresso, su iniziativa della Presidenza dell'assemblea o di un qualsiasi consigliere. La dichiarazione di decadenza deve essere obbligatoriamente preceduta da specifica istruttoria, nella quale l'interessato deve poter evidenziare le situazioni giustificative del periodo di assenza e le condizioni che gli hanno impedito di renderle note al Presidente del Consiglio.

**Art. 55**  
**Pubblicità delle spese elettorali**

1. Entro cinque giorni dal deposito delle liste dei candidati al Consiglio e delle candidature alla carica di Sindaco e comunque all'atto del deposito del programma amministrativo da affiggersi, fino alla proclamazione degli eletti, all'albo pretorio, i candidati alle cariche di cui sopra, o un loro delegato, presentano alla Segreteria Comunale il bilancio preventivo delle spese elettorali ancorché finanziabili pro quota dai partiti o movimenti di appartenenza, ovvero da altri soggetti.
2. Le tipologie delle spese elettorali sono quelle stabilite dalla legge.
3. Il bilancio preventivo deve essere pubblicato

all'albo pretorio del Comune, sino al termine di pubblicazione del rendiconto.

4. Entro trenta giorni dalla chiusura della campagna elettorale, a cura dei soggetti di cui al comma 1, deve essere presentato alla Segreteria Comunale il rendiconto delle spese elettorali da pubblicare all'albo pretorio del Comune per la durata di quarantacinque giorni.

### **Capo VII**

#### **Linee programmatiche per il mandato amministrativo e modalità per l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di controllo**

#### **Sezione I**

#### **Le linee programmatiche**

#### **Art. 56**

#### **Linee programmatiche per il mandato amministrativo**

1. L'azione amministrativa e lo sviluppo di progetti dell'Amministrazione Comunale hanno come elementi di riferimento, in relazione a ciascun mandato amministrativo, specifiche linee programmatiche. Le linee programmatiche configurano gli obiettivi generali, i programmi e gli indirizzi di gestione del Comune.

#### **Art. 57**

#### **Definizione delle linee programmatiche**

1. Il Sindaco predispone un articolato documento, descrittivo delle linee programmatiche per il mandato amministrativo.
2. Il documento rappresentativo degli elementi di programmazione caratterizzanti l'attività dell'Amministrazione Comunale è impostato in modo da configurare per ogni singola area di intervento gli obiettivi stabiliti, i risultati attesi, le risorse economiche e strumentali utilizzabili, nonché le risorse umane interessate.
3. L'elaborazione delle linee programmatiche deve essere effettuata entro centoventi giorni dalla data di insediamento e deve essere formalizzata mediante una decisione della Giunta.
4. I singoli Assessori possono contribuire alla formulazione del documento contenente le li-

nee programmatiche con proposte ed elementi informativi inerenti le materie ed i progetti di propria competenza.

5. Nell'elaborazione delle linee programmatiche, il Sindaco tiene conto delle indicazioni e delle istanze provenienti dalla Comunità Locale.
6. Al fine di sollecitare e razionalizzare i contributi qualificati dei cittadini, delle forme di aggregazione, delle associazioni e dei soggetti operanti nell'ambito economico territoriale, il Sindaco può indire apposita istruttoria pubblica, i cui risultati sono riportati alla Giunta per le necessarie valutazioni e, successivamente, al Consiglio in sede di confronto sulle linee programmatiche.
7. Il documento contenente le linee programmatiche è comunque sottoposto al Consiglio entro centottanta giorni dall'insediamento del Sindaco.
8. Le Commissioni consiliari esaminano, ciascuna per le materie di propria competenza, le azioni ed i progetti descritti nelle linee programmatiche.
9. Il Consiglio Comunale prende in esame le linee programmatiche, valutando gli elementi costitutivi delle azioni e dei progetti dell'Amministrazione per il mandato amministrativo.

#### **Art. 58**

#### **Attuazione delle linee programmatiche**

1. Gli Assessori, ciascuno per le materie di propria competenza, promuovono e controllano l'attuazione, sotto il profilo del corretto sviluppo degli indirizzi politico-amministrativi, delle linee programmatiche, informandone periodicamente il Sindaco.
2. Il Sindaco, la Giunta, il Consiglio ed i Responsabili di Servizio adottano, ciascuno per quanto di propria competenza, ogni atto necessario a dare traduzione, sotto il profilo programmatico, d'indirizzo e gestionale, alle linee programmatiche, con riferimento al Bilancio, agli atti di programmazione, agli obiettivi e agli indirizzi generali del Consiglio.

#### **Art. 59**

#### **Verifiche ed adeguamenti delle linee programmatiche**

1. Il Sindaco, in sede di verifica annuale dello stato di attuazione dei programmi, presenta al Consiglio una dettagliata relazione sullo sviluppo e sul grado di realizzazione complessivo delle linee programmatiche.
2. La realizzazione delle azioni e dei progetti previsti dalle linee programmatiche è posta a confronto con i risultati del controllo interno di gestione, nonché con il quadro di gestione delle risorse economiche.
3. In sede di presentazione della relazione, il Sindaco può proporre integrazioni, adeguamenti strutturali o modifiche delle linee programmatiche conseguenti a valutazioni effettuate:
  - a) con riferimento ad analitici rapporti dei Responsabili di Servizio preposti alle principali strutture dell'Amministrazione Comunale;
  - b) con riguardo alle osservazioni ed alle specifiche proposte di ciascun Assessore in relazione alle materie dell'area di propria competenza.
4. Le valutazioni del Sindaco sono formalizzate in un documento sottoposto alla Giunta, nel quale, per ogni integrazione, adeguamento o modifica, sono riportati chiaramente gli elementi giustificativi riferiti alle situazioni di contesto, alle istanze ed alle indicazioni della comunità locale, alle esigenze di rispetto dell'impostazione fondamentale delle linee programmatiche, nonché alle esigenze ed alle possibilità derivanti dallo stato economico-finanziario complessivo del Comune.
5. Il Consiglio esamina le integrazioni e le modifiche proposte entro trenta giorni dalla presentazione delle stesse da parte del Sindaco e le approva comunque non oltre il 30 settembre dell'anno nel quale esse devono essere rese operative.
6. L'esame delle integrazioni e delle modifiche deve avvenire in concertazione con il Sindaco e gli Assessori delle proposte.
7. Ogni Assessore verifica lo stato di attuazione delle linee programmatiche, integrate e modificate, e ne riferisce al Sindaco l'efficacia e la ricettività da parte della comunità locale.

#### **Art. 60**

#### **Consuntivazione dell'attuazione delle linee programmatiche**

1. Il Sindaco presenta al Consiglio, in prossimità della fine del mandato amministrativo, un articolato documento nel quale è definito, lo stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche.
2. Il consuntivo dell'attuazione delle linee programmatiche è soggetto all'esame del Consiglio, a seguito di confronto sul grado di realizzazione dei piani, dei progetti e delle azioni.

#### **Sezione II**

#### **Disposizioni statutarie inerenti le modalità di esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo da parte del Consiglio (disposizioni correlate all'attuazione delle linee programmatiche)**

#### **Art. 61**

#### **Modalità di esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo**

1. La funzione di programmazione propria del Consiglio si esprime in particolare nell'adottare provvedimenti di pianificazione strategica relativi alle varie aree di intervento istituzionale del Comune, a scala temporale annuale o pluriennale, contenenti precisi elementi di riferimento in ordine alle azioni realizzabili ed alle risorse da investire sull'andamento complessivo delle risorse disponibili. Su tale base devono essere altresì determinate le specificità degli investimenti, le priorità di intervento e la dislocazione delle risorse per aggregati significativi in termini qualitativi e quantitativi.
2. Il Consiglio adotta anche atti di indirizzo generale per singoli settori omogenei, correlati con il quadro complessivo definito dalle linee programmatiche per il mandato amministrativo, coerenti con la scala temporale dei documenti di bilancio.
3. La Giunta, minimo due volte all'anno, fornisce al Consiglio rapporti globali circa la congruità dell'andamento della gestione in relazione agli obiettivi fissati dal Consiglio medesimo.

**Titolo IV**  
**Ordinamento degli Uffici e Dirigenza**

**Capo I**  
**Ordinamento degli Uffici ed assetto organizzativo dell'Amministrazione Comunale**

**Art. 62**  
**Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro**

1. Il Comune tutela la salute e la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività dallo stesso svolte, ai sensi del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche e integrazioni.

**Art. 63**  
**Ordinamento degli Uffici e dei Servizi**

1. L'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune è disciplinato da apposito regolamento predisposto in osservanza di quanto stabilito dalla normativa in materia, nel rispetto degli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio ed in base a criteri di autonomia, flessibilità delle componenti strutturali, funzionalità ed economicità di gestione, di professionalità e responsabilità, nonché in conformità con i principi per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi, mentre la gestione spetta ai Responsabili di Servizio.

**Art. 64**  
**Organizzazione del personale**

1. Il personale è inquadrato secondo il sistema di classificazione del personale previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dall'ordinamento professionale, perseguendo le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell'accrescimento dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e della gestione delle risorse, e attraverso il riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali.
2. Trova applicazione la dinamica dei contratti di lavoro del comparto degli enti locali.
3. Alle finalità previste dal comma 1 sono correlati adeguati e organici interventi formativi, sulla base di programmi pluriennali formulati e finanziati dal Comune.

**Art. 65**  
**Stato giuridico e trattamento economico del personale**

1. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente del Comune sono disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

**Capo II**  
**La Dirigenza - I ruoli di responsabilità**

**Art. 66**  
**Segretario comunale - Direttore generale**

1. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del Segretario comunale sono disciplinati dalla legge.
2. Il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme di legge, disciplina l'esercizio delle funzioni del Segretario comunale.
3. Al Segretario comunale possono essere conferite, dal Sindaco, le funzioni di Direttore generale, nel caso di conferimento delle funzioni di Direttore generale, al Segretario comunale spettano i compiti previsti dall'art. 107 della Legge 267/2000;

**Art. 67**  
**Responsabili degli uffici e dei servizi**

1. Per l'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi di governo del Comune, i Responsabili di Servizio assumono, nell'area delle rispettive competenze ed in conformità allo Statuto e ai regolamenti, la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa. In quest'ambito adottano tutti gli atti necessari ed opportuni, ivi compresi quelli che impegnino l'amministrazione verso l'esterno o che comportino l'esercizio di poteri discrezionali secondo modalità stabilite dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti.
2. I Responsabili di Servizio, in particolare, coordinando e dando impulso all'attività degli Uffici e dei Servizi cui sono preposti secondo le modalità stabilite dal regolamento dell'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, adottano gli atti e realizzano le attività ad essi attribuite dall'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

3. Ai Responsabili di Servizio spettano altresì:
- a. l'adozione degli atti ad essi delegati dal Sindaco;
  - b. i compiti e le funzioni esplicitanti le varie forme di collaborazione con il Sindaco, la Giunta ed il Consiglio in relazione allo svolgimento dell'attività amministrativa, con particolare riguardo alla predisposizione ed all'attuazione di programmi e progettualità complessi;
  - c. lo sviluppo di ogni attività utile a dare attuazione a progettualità e programmi specifici dei quali il Comune sia soggetto promotore o partecipante in ambito comunitario, nazionale o regionale.
4. I Responsabili di Servizio esercitano le competenze ad essi attribuite nel rispetto di criteri di efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa, nonché svolgendo la loro azione con riguardo alle direttive impartite dal Sindaco e dagli Assessori di riferimento.

#### **Titolo V I Servizi Pubblici**

##### **Art. 68 Forma di gestione**

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile.
2. La scelta della forma di gestione è subordinata ad una preventiva valutazione tra le diverse forme previste dalla legge e dal presente statuto.
3. La gestione dei servizi pubblici sarà assicurata nelle seguenti forme:
  - a) in economia, quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
  - b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
  - c) a mezzo di azienda speciale, anche per la

gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

- d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
- e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, costituite o partecipate dal Comune, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati, salvo quanto previsto nel successivo Art. 70.

##### **Art. 69 Gestione in economia**

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.
2. La gestione in economia riguarda servizi per i quali, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda.

##### **Art. 70 Aziende speciali**

1. Per la gestione anche di più servizi, economicamente ed imprenditorialmente rilevanti, il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di un'azienda speciale, dotata di personalità giuridica e di autonomia gestionale, approvandone lo statuto.
2. Sono organi dell'azienda il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore:
  - a) il consiglio di amministrazione è nominato dal Sindaco fra coloro che hanno una speciale competenza tecnica e amministrativa per studi compiuti, per funzioni espletate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti. La composizione numerica è stabilita dallo statuto aziendale, in numero pari e non superiore a sei, assicurando la presenza di entrambi i sessi ove è possibile;
  - b) il presidente è nominato dal Sindaco e deve possedere gli stessi requisiti previsti dalla precedente lettera a);

- c) il direttore, cui compete la responsabilità gestionale dell'azienda, è nominato dal Consiglio di Amministrazione e dura in carica per la stessa durata dello stesso.
3. Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione i membri della Giunta e del Consiglio comunale, i soggetti già rappresentanti il Comune presso altri enti, aziende, istituzioni e società, coloro che sono in lite con l'azienda nonché i titolari, i soci limitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'azienda speciale.
  4. Il Sindaco, anche su richiesta motivata del Consiglio comunale, approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, revoca il presidente ed il consiglio di amministrazione e, contemporaneamente, nomina i successori. Le dimissioni del presidente della azienda o di oltre metà dei membri effettivi del consiglio di amministrazione comporta la decadenza dell'intero consiglio di amministrazione con effetto dalla nomina del nuovo consiglio.
  5. L'ordinamento dell'azienda speciale è disciplinato dallo statuto, approvato dal Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
  6. L'organizzazione e il funzionamento è disciplinato dall'azienda stessa, con proprio regolamento.
  7. L'azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio fra i costi ed i ricavi, compresi i trasferimenti.
  8. Il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica il risultato della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
  9. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione.

#### **Art. 71**

#### **Forme per la gestione dei servizi sociali e culturali - L'Istituzione**

1. I servizi sociali e culturali sono gestiti dall'Amministrazione Comunale facendo ricorso in via preferenziale al modello dell'Istituzione, con specifica deliberazione del Consiglio comunale, approvata con la maggioranza dei consiglieri in carica, che precisa l'ambito di attività dell'Istituzione e individua i mezzi finanziari ed il personale da assegnare alla stessa.
2. Ogni Istituzione è dotata di autonomia gestionale e ha la capacità di compiere gli atti necessari allo svolgimento dell'attività assegnata, nel rispetto del presente statuto, dei regolamenti comunali e degli indirizzi fissati dal Consiglio comunale. A tal fine ciascuna Istituzione ha un proprio regolamento, approvato dal Consiglio comunale con la maggioranza dei consiglieri in carica, il quale disciplina, in conformità a quanto previsto dal presente statuto, le attribuzioni e le modalità di funzionamento degli organi, di erogazione dei servizi e quant'altro concerne la struttura e il funzionamento dell'istituzione medesima.
3. Il regime contabile delle istituzioni è disciplinato dal regolamento in modo da garantire la piena autonomia e responsabilità gestionale delle istituzioni anche attraverso forme di contabilità economica.
4. Le Istituzioni dispongono altresì di entrate proprie costituite dalle tariffe dei servizi e delle risorse eventualmente messe a disposizione da terzi per lo svolgimento del servizio. Tali entrate sono iscritte direttamente nel bilancio delle istituzioni e sono da queste accertate e riscosse.

#### **Art. 72**

#### **Elementi di riferimento per l'erogazione dei servizi**

1. Il Comune sviluppa la gestione dei servizi pubblici locali di competenza con le forme che assicurano la maggiore efficienza, garantendo in relazione ai processi di esternalizzazione il rispetto dei principi di concorrenzialità e di attenzione per le esigenze degli utenti.
2. Tutte le forme di gestione prescelte adottano alla base della loro iniziativa il principio del

contenimento entropico e della diminuzione degli sprechi energetici, tanto a livello delle risorse naturali impiegate quanto a livello del proprio sistema di relazioni esterne ed interne.

3. L'efficacia delle prestazioni e la qualità nell'erogazione dei servizi pubblici sono misurate con riferimento a standards definiti in Carte dei servizi.

#### **Art. 73**

#### **Nomina di rappresentanti del Comune in società ed altri organismi partecipati o controllati**

1. Per le Società, le istituzioni e gli altri organismi individuati dalla legge come forme di gestione dei servizi pubblici, controllati o partecipati dal Comune, gli amministratori sono nominati o designati sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio Comunale, tra persone che abbiano una qualificata e comprovata competenza, per studi compiuti o per funzioni ed attività esercitate presso aziende pubbliche o private.
2. Il Sindaco ed il Consiglio Comunale, per quanto di rispettiva competenza, provvedono alle nomine ed alle designazioni di cui al precedente comma 1 nel rispetto della previsioni di legge in ordine alle incompatibilità per gli amministratori di organismi controllati o partecipati dall'Amministrazione Comunale.
3. In sede di definizione dell'atto contenente gli indirizzi per le nomine e le designazioni di cui al precedente comma 1, il Consiglio prevede anche modalità atte a garantire un'adeguata rappresentanza di amministratori espressi dai Gruppi Consiliari di opposizione.
4. Gli amministratori di cui al presente articolo possono essere revocati dal Sindaco o dal Consiglio, quando di competenza, nei casi di gravi irregolarità nella gestione o di esplicito contrasto con gli indirizzi deliberati dagli organi di governo del Comune o di documentata inefficienza, ovvero di pregiudizio degli interessi del Comune o dell'Ente.

#### **Titolo VI**

#### **Strumenti economico-finanziari e controlli interni**

#### **Capo I**

#### **Gli strumenti economico-finanziari del Comune**

#### **Art. 74**

#### **Risorse economico-finanziarie**

1. L'ordinamento della finanza del Comune è disciplinato dalla legge: rispetto a tale riferimento ed ai limiti da esso posti l'Amministrazione Comunale ha autonomia finanziaria, fondata su certezza di risorse proprie e trasferite, nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica.
2. Nell'esercizio della propria autonomia finanziaria il Comune può procurarsi entrate straordinarie, facendo ricorso alle forme previste dalla legge per la finanza statale, nel rispetto delle norme che regolano la finanza locale.
3. Il Comune è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse, delle tariffe e di altri tributi nell'ambito di quanto stabilito dalla legge.

#### **Art. 75**

#### **Rapporti finanziari e risorse per l'esercizio di funzioni conferite**

1. I rapporti finanziari inerenti l'esercizio delle funzioni conferite al Comune dallo Stato e dalla Regione, nonché concernenti le risorse in tal senso trasferite sono disciplinati dalla legge e dalla normativa attuativa della stessa.
2. L'esercizio delle funzioni conferite deve comunque essere realizzato con adeguate risorse economiche, umane e strumentali e nel rispetto dei principi della garanzia della continuità dell'azione amministrativa e dell'efficacia della stessa.

#### **Art. 76**

#### **Patrimonio del Comune**

1. Il Comune ha un proprio demanio e patrimonio, nell'ambito del quale i beni comunali si distinguono in mobili, tra cui quelli immateriali, e immobili.
2. I beni mobili e immobili, ordinati in base alla classificazione di legge, formano oggetto di appositi inventari tenuti costantemente aggiornati, secondo modalità e procedure definite dal regolamento di contabilità.

3. L'utilizzo dei beni immobili disponibili o resi tali avviene secondo programmi e indirizzi approvati dal Consiglio Comunale.

#### **Art. 77**

##### **Gli strumenti contabili**

1. La gestione economico finanziaria del Comune si svolge con riferimento al bilancio annuale, alla relazione previsionale e programmatica ed al bilancio pluriennale: tali documenti sono redatti in modo da consentirne la rappresentazione l'analisi per programmi, servizi ed interventi.
2. La dimostrazione dei risultati della gestione è data nel rendiconto di gestione, che comprende il conto del bilancio, il conto consuntivo e il conto del patrimonio.
3. I risultati della gestione sono rilevati anche mediante contabilità economica.
4. La predisposizione degli strumenti contabili e dei rapporti di contabilità analitica, le procedure per la definizione delle relazioni tra gli stessi in ordine alla configurazione della situazione economica e patrimoniale del Comune, nonché i profili specifici dei procedimenti per la gestione dell'entrata e della spesa sono definiti dal regolamento di contabilità.

#### **Art. 78**

##### **Revisione economico-finanziaria**

1. Ai fini della revisione economico-finanziaria, il Comune, con apposito atto consiliare, elegge il Revisore nei modi indicati dalla legge.
2. Il Revisore espleta le funzioni ad esso attribuite dalla legge secondo modalità definite dal regolamento di contabilità e collabora con il Consiglio Comunale in relazione ai principali provvedimenti a valenza economico-finanziaria incidenti sull'attività del Comune.
3. Nell'ambito della collaborazione con il Consiglio Comunale, il Revisore, oltre alle funzioni previste dalla legislazione vigente, secondo le modalità stabilite dal regolamento di contabilità formula pareri sulle deliberazioni consiliari che comportino ridefinizione del quadro delle risorse economico-finanziarie, esprime i pareri sui progetti di bilancio sugli altri

atti che li richiedano, predispone relazioni periodiche sull'andamento della gestione e predispone elaborati volti ad assicurare alla Comunità Locale la effettiva leggibilità dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi.

4. Il Revisore nell'esercizio delle sue funzioni, ha diritto di accesso agli atti e ai documenti dell'ente e delle sue istituzioni.
5. Il Revisore dei Conti può sviluppare la collaborazione con gli Organi di governo dell'Ente anche prendendo parte, su richiesta del Sindaco ed in relazione all'esame di provvedimenti con notevole rilevanza sotto il profilo economico-contabile, a riunioni della Giunta.
6. Il Comune assicura al Revisore dei Conti risorse economiche, umane e strumentali adeguate per lo svolgimento dei compiti ad esso affidati dalla legge e dallo Statuto. Tali risorse sono definite annualmente dalla Giunta in sede di predisposizione della proposta di Bilancio e di definizione del P.R.O.

#### **Capo II**

##### **Il sistema dei controlli interni**

#### **Art. 79**

##### **Il sistema dei controlli interni**

1. Nell'ambito dell'Amministrazione Comunale la valutazione ed il controllo strategico, il controllo di gestione, il controllo di regolarità amministrativa e contabile, nonché la valutazione dei risultati dei Responsabili di Servizio e del personale costituiscono un sistema per i controlli interni.
2. I controlli interni, disciplinati nelle loro varie forme e per ciascuna singola finalizzazione dallo specifico regolamento, sono attuati per sostenere lo sviluppo dell'attività amministrativa e dei processi decisionali ad essa prelussivi in condizioni di efficienza, efficacia, economicità.
3. Il controllo e la valutazione strategica sono finalizzati a valutare, in termini di congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti, l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di traduzione dell'indirizzo politico-amministrativo.

4. La valutazione dei risultati dei Responsabili di Servizio e del personale è finalizzata a rilevare, con riferimento all'attuazione degli obiettivi, il corretto sviluppo della gestione amministrativa, l'incidenza sulla stessa, anche in termini qualitativi, dell'attività delle risorse umane operanti nell'Amministrazione.
5. Il controllo di gestione è finalizzato a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa allo scopo di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati.
6. I controlli di regolarità amministrativa e contabile, realizzati su atti già perfezionati ed efficaci, sono finalizzati a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. I controlli di regolarità amministrativa in ordine alla legittimità non hanno comunque sviluppo preventivo.

#### **Art. 80**

#### **Modalità di sviluppo del controllo di gestione**

1. L'Amministrazione Comunale predispone adeguati elementi organizzativi e sviluppa procedure specifiche per lo svolgimento del controllo di gestione nel rispetto dei profili strutturali per esso dati dalla legislazione vigente in materia, nonché con riguardo all'evoluzione dei modelli e dei processi-chiave per il controllo dei flussi economici e dell'attività delle organizzazioni.
2. In ogni caso lo sviluppo del controllo di gestione deve assicurare l'acquisizione di dati e di informazioni selezionati inerenti i costi sostenuti dall'Amministrazione e l'efficacia degli standards di erogazione dei servizi.

#### **Titolo VII**

#### **Disposizioni transitorie e finali**

#### **Art. 81**

#### **Entrata in vigore**

1. Il presente Statuto, dopo l'approvazione del Consiglio comunale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'albo pre-

torio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

2. Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio del comune.

#### **Art. 82**

#### **Modifiche dello statuto**

1. Le modifiche dello statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.
3. Le innovazioni normative contenute in leggi che abbiano incidenza sul quadro organizzativo e funzionale del Comune comporta la necessaria revisione dello Statuto entro centoventi giorni dall'entrata in vigore degli stessi provvedimenti legislativi

#### **Art. 83**

#### **Disposizioni transitorie**

1. In sede di prima applicazione del presente Statuto, il Sindaco presenta entro 180 giorni dalla sua entrata in vigore le linee programmatiche per la restante parte del mandato amministrativo in corso, secondo le modalità stabilite dai precedenti articoli 56, 57, 58, 59, 60.

#### **Art. 84**

#### **Disposizioni abrogative**

1. Lo Statuto del Comune approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.28 del 12.06.2000 e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 05.07.2000 è abrogato.

(Segue allegati)

**ALLEGATO A) – Bozzetto e descrizione dello Stemma (Art. 3)**

Lo stemma è contrassegnato da una forma rettangolare, avente una punta rivolta verso il basso, di colore giallo paglierino, blu e verde, che racchiude un alveare di forma semi-ovale di colore grigio-verde ed è sorvolato da sette sagome di api. La scritta all'interno dello stemma cita "EX MELLE MIHI NOMEN". Sopra è posta una corona merlata di colore marrone con base arancione. Alla base del rettangolo sono posti due rami intrecciati con un fiocco di colore arancione; il ramo di sinistra rappresenta un ulivo, il ramo di destra rappresenta una quercia.

**ALLEGATO B) – Bozzetto e descrizione del Gonfalone (Art. 3)**

Il gonfalone è raffigurato su tessuto di forma rettangolare avente tre punte frangiate rivolte verso il basso. I colori prevalenti sono il giallo paglierino e il blu. Al centro del gonfalone è rappresentato lo stemma del Comune, contrassegnato da una forma rettangolare, avente una punta rivolta verso il basso, di colore blu e verde, che racchiude un alveare di forma semi-ovale di colore grigio-verde ed è sorvolato da sette sagome di api. La scritta all'interno dello stemma cita "EX MELLE MIHI NOMEN". Sopra lo stemma è posta una corona merlata di colore marrone con base arancione. Alla base dello stemma sono posti due rami intrecciati con un fiocco di colore arancione; il ramo di sinistra rappresenta un ulivo, il ramo di destra rappresenta una quercia. La scritta all'interno del gonfalone cita "COMUNE DI MELE". Sulla parte centrale ed inferiore del gonfalone, a fianco dello stemma, sono presenti dei ricami color argento, rappresentanti ramoscelli e fiori.

## **ALLEGATO C) – Disciplina per il funzionamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi (Art.20)**

1. Nell'ambito del programma amministrativo avente per oggetto i giovani, al fine di favorirne un'ideale crescita socio-culturale nella piena e naturale consapevolezza dei diritti e dei doveri civici verso le istituzioni e verso la comunità, è istituito a Mele il Consiglio Comunale dei Ragazzi.
2. Rientrano nella competenza del Consiglio Comunale dei Ragazzi specifiche attribuzioni nelle seguenti materie:
  - a) politica di salvaguardia e miglioramento dell'ambiente;
  - b) sport e tempo libero;
  - c) giochi ed iniziative culturali rivolte ai giovani;
  - d) pubblica istruzione;
  - e) problemi assistenziali verso i giovani e gli anziani.
3. Il Consiglio Comunale dei Ragazzi svolge le proprie funzioni in modo libero ed autonomo; la sua organizzazione e le modalità di elezione sono disciplinate dal presente regolamento.
4. Le decisioni prese dal C.C. dei Ragazzi sotto forma di proposte e pareri, vengono sottoposte all'Amministrazione Comunale di Mele la quale dovrà formulare risposta circa i problemi o le istanze espresse.
5. Nel bilancio di previsione del Consiglio Comunale di Mele viene annualmente previsto un capitolo per il finanziamento delle spese relative alle materie demandate al C.C. dei Ragazzi.
6. Le sedute del C.C. dei Ragazzi sono pubbliche e si tengono nella Sala Consiliare del Comune di Mele ed esso è validamente costituito con la partecipazione di almeno la metà dei componenti.
7. Le deliberazioni sono valide se adottate con i voti della maggioranza assoluta dei presenti.
8. Possono essere eletti Consiglieri e Sindaco del C.C. dei Ragazzi gli Studenti della 5° classe elementare e quelli della 1°, 2° e 3° media.
9. Costituiscono il corpo elettorale tutti gli studenti delle classi 3°, 4° e 5° Elementare e 1°, 2° e 3° Media. Nel caso in cui il Sindaco eletto fosse della 3° Media, verrà sostituito al termine dell'anno scolastico con il 1° più votato della sua lista che frequenti ancora la scuola media.
10. Il C.C. dei Ragazzi è costituito da 9 componenti così suddivisi:
  - 5 Consiglieri più il Sindaco appartenenti alla Lista di maggioranza e 3 Consiglieri appartenenti alle Liste di minoranza.
11. Il C.C. dei Ragazzi dura in carica 2 anni.
12. Spetta al Sindaco dei Ragazzi:
  - a) Nominare la Giunta Comunale dei Ragazzi, composta da lui stesso più un Vice-Sindaco e 2 Assessori;
  - b) Convocare e presiedere il C.C. dei Ragazzi e la Giunta Comunale dei Ragazzi e fissare l'Ordine del Giorno;
  - c) Svolgere le funzioni eventualmente delegategli dal Sindaco del Comune di Mele e curare i rapporti con le autorità cittadine;
  - d) Nominare un Vice-Sindaco tra i componenti della Giunta;
13. Il Sindaco dei Ragazzi conferisce incarichi o deleghe sia agli Assessori che ai singoli Consiglieri.
14. Il Sindaco dei Ragazzi è tenuto a riunire il C.C. dei Ragazzi in un termine di 15 giorni quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri o il Sindaco stesso del Comune di Mele.

15. La Giunta dei Ragazzi collabora con il Sindaco dei Ragazzi ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
16. Alla Giunta Comunale dei Ragazzi spetta l'adozione di tutti gli atti e provvedimenti occorrenti per l'esecuzione delle delibere del C.C. dei Ragazzi e per l'attuazione dei programmi e degli indirizzi dallo stesso approvate.
17. La Giunta Comunale dei Ragazzi svolge attività propositive e di impulso nei confronti del C.C. dei Ragazzi.
18. Prima della scadenza del mandato, la Giunta Comunale dei Ragazzi riferisce al C.C. dei Ragazzi sulla propria attività.